

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII

BARI, 30 GIUGNO 2006

N. 82

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2006, n. 824

L.R. n. 37/85 e successive modificazioni e integrazioni – Approvazione Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.).

Pag. 10942

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2006, n. 824

L.R. n. 37/85 e successive modificazioni e integrazioni – Approvazione Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.).

L'Assessore all'ECOLOGIA Prof. Michele LOSAPPIO, di concerto con l'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P. Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore Attività Estrattive, dal Settore Urbanistico e dal Settore Ecologia, e confermata dai Dirigenti dei Settori Ecologia, Urbanistica e dirigente incaricato con D.G.R. 27/2006, riferisce quanto segue:

1.0 PREMESSE

La L.R. 37/85, Titolo V, art. 31 prevede la redazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) .

Il Piano Regionale per l'Attività Estrattiva (P.R.A.E.), elaborato dalla G.E.O S.p.a di Bari, giusta incarico ricevuto con Deliberazione di G.R. n. 11015 del 20/12/1986, rappresenta lo strumento, a scala regionale, di pianificazione del settore estrattivo previsto dalla L.R. 37/85.

In particolare il P.R.A.E.:

- individua gli ambiti piu' favorevoli per lo sviluppo dell'attività estrattiva in cui consentire la coltivazione delle cave esistenti e l'apertura di nuove cave ;
- fornisce le norme e le prescrizioni cui le attività, sia in corso che da avviare, devono adeguarsi; indica i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di recupero delle aree degradate dall'attività estrattiva ;
- definisce i comprensori per i quali si dovrà procedere alla redazione di piani attuativi indicando i criteri ed i tempi per la loro attuazione;
- garantisce il reperimento dei materiali in funzione dei fabbisogni espressi allo stato attuale ;
- fornisce ,relativamente a tutte le attività estrattive, i criteri, le modalità ed i tempi di adeguamento alle previsioni del P.R.A.E.

La proposta di P.R.A.E. individua sostanzialmente due fasi, una "transitoria" ed una "a regime".

Nella fase a regime il PRAE prevede che l'attività estrattiva venga concentrata in "bacini di estrazione" individuati come appartenenti a cinque differenti tipologie:

- BC: Bacino di estrazione con presenza di cave in attività (Bacino di Completamento)
- BN: Bacino di estrazione di nuova apertura (Nuovo Bacino)
- BV: Bacino di estrazione con presenza di cave in attività ricadente in area vincolata e soggetto a particolari prescrizioni (Bacino in area Vincolata);
- BR: Bacino di estrazione con presenza di cave in attività e cave dismesse in aree prevalentemente degradate con l'obbligo di riutilizzo produttivo ai fini del recupero (Bacini di Recupero);
- BPP: Bacino sottoposto a redazione di piano particolareggiato per peculiarità del giacimento e dei valori ambientali (Bacini di Piano Particolareggiato).

Nella fase transitoria il PRAE prevede invece che le attività al di fuori delle aree di bacino individuate potranno proseguire solo se contraddistinte da chiare finalità di recupero.

Con Deliberazione n. 1744 dell'11.12.2000 pubblicata sul B.U.R.P. del 29/03/2001 n. 50 suppl. la G.R. ha adottato il P.R.A.E. con le modifiche apportate dall'Settore Attività Estrattive.

Tali modifiche hanno comportato un incremento dei Bacini estrattivi in termini numerici, divenuti n. 163 a fronte di n. 100 individuati in fase di elaborazione del PRAE consegnato in data 1991 da parte della Società G.E.O. s.r.l. incaricata della redazione.

Conseguentemente la superficie interessata dai Bacini estratti è risultata pari a Ha 49.449 rispetto al valore di Ha 29.102 corrispondente alla elaborazione G.E.O. S.r.l.

La avvenuta adozione del P.R.A.E. è stata pubblicizzata nei modi di legge, a mezzo pubblicazione sul B.U.R.P. n. 50 Suppl. del 29 marzo 2001.

Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 37/85, nel termine perentorio di gg. 60 dalla pubblicazione, privati ed Enti pubblici potevano presentare osservazioni e proposte di modifica.

Nei termini stabiliti il suddetto PRAE è stato oggetto di osservazioni da parte dei seguenti soggetti (con riporto, al fianco di ognuno, del protocollo d'ufficio e/o data di invio della raccomandata o fax):

A) PRIVATI

- 1) Unicalcestruzzi S.p.a. (prot. 1309 del 24.05.2001)
- 2) Violante Franca Fenicia (prot.1310 del 24.05.2001)
- 3) Arteapulia S.r.l. (prot. 1424 del 04.06.2001)
- 4) Sagem S.r.l. (prot. 1733 del 09.07.2001)
- 5) Pietra Antichizzata S.r.l. (racc. del 25.05.2001 - prot. 1407/2001)
- 6) Calcestruzzi Piccolini S.p.a. (prot. 1311 del 24.05.2001)
- 7) De Rubertis Antonio S.r.l. (prot.1332 del 24.05.2001)
- 8) Calcestruzzi Calò di Calò Antonio (prot.1336 del 25.05.2001)
- 9) Baldari Antonio (prot.1339 del 28.05.2001)
- 10) Marco Cosmo (prot.1352 del 28.05.2001)
- 11) Marcave S.r.l. (prot.1410 del 01.06.2001)
- 12) Delia Domenico & Zambonini Claudio (racc. del 25.05.2001 – Prot. 1426/2001)
- 13) Fra. Ma. S.n.c. (racc.del 25.05.2001 – prot. 1409/2001)
- 14) Cava ferrone S.r.l. (racc. del 25.05.2001 – prot. 1406/2001)
- 15) F.lli Frallonardo S.r.l. (racc. del 25.05.2001 – prot. 1420/2001)
- 16) F.lli Vincenzo & Cosimo Liuzzi S.n.c. (prot.1335 del 25.05.2001)
- 17) Midimarmi S.r.l. (prot. 1341 del 28.05.2001)
- 18) I.M.A.C. S.n.c. (prot. 1345 del 28.05.2001)
- 19) Donato Cazzorla & C. S.a.s. (prot. 1346 e 1348 del 28.05.2001)
- 20) Un gruppo di cittadini (prot. 1342 del 28.05.2001)
- 21) Intini Angelo S.r.l. (racc. del 25.05.2001 – prot. 1423 del 04.06.2001)
- 22) F.lli Maciulli S.n.c. (racc. del 28.05.2001 – prot. 1425/2001)
- 23) Scaringi Marmi di Scaringi & C. S.a.s. (racc. del 25.05.2001 – prot. 1429 del 04.06.2001)
- 24) Perla del Sud S.r. (racc. del 28.05.2001 – prot. 1411/2001)
- 25) Pappalettera Emanuele (racc. del 28.05.2001 – prot.1413/2001)
- 26) DE.CA.M. S.r.l. (racc. del 28.05.2001 – prot. 1414/2001)
- 27) De Camelis & C. S.n.c. (racc. del 28.05.2001 – prot. 1415/2001)
- 28) E.L.MAR. dei F.lli Pappalettera & C. (racc.del 28.05.2001 – prot. 1416/2001)

- 29) Chirulli Andrea (racc. del 28.05.2001 – prot.1454/2001)
 30) F.lli Vinci & C. S.n.c. (racc.25.05.2001 – prot. 1427/2001)
 31) Semeraro Santo (racc. del 28.05.2001 – prot. 1370/2001)
 32) Messapica Inerti S.r.l. (racc. del 25.05.2001 – prot. 1404/2001)
 33) Eurocarparo S.n.c. (prot. 1347 del 28.5.2001)
 34) M.C.M. S.r.l. (prot. 1353 del 28.05.2001)
 35) De Luca Costruttori S.r.l. (racc. del 24.05.2001 – prot.1428/2001)
 36) Rizzo Cesaria (prot. 584/LE del 28.05.2001)
 37) Chirilli Salvatore, Donno G.,Chirilli A.A., Chirilli Gianluca
 (racc. del 28.05.2001 – prot.1457/2001 e 511/LE/2001)
 38) MOV.EDIL.STRADE S.n.c. (racc. 24.05.2001 – prot.1389/2001)
 39) F.lli Coricciati S.r.l. (racc. del 25.05.2001 – prot. 1402/2001)
 40) Cava Due S.r.l. (PGR 16.5.2001 – prot. 1367 e 1430/2001)
 41) So.Fra.Ma. S.a.s. (racc. del 24.05.2001 – prot. 1405/2001)
 42) Vantaggiato Michele (racc. del 28.05.2001 – prot.1451/2001)
 43) Strambaci Luigi (racc. del 28.05.2001 – prot. 1452/2001)
 44) Ciccarese Costruzioni S.r.l. (racc. del 28.05.2001 – prot.
 1452/2001)
 45) Ciccarese Antonio & C. S.n.c. (racc. del 28.05.2001 –
 prot.1456/2001)
 46) Dell'Anna Muia Raffaele (racc. del 28.05.2001 – prot. 1449/2001)

B) ENTI PUBBLICI e/o Ordini professionali e/o Associazioni di categoria

- 47) Comune di Ruvo di P. BA (lettera del 23.05.2001 – arrivo
 P.G.R. 28.05.2001 n. 009676;
 48) Comune di Andria BA (fax del 28.05.2001 – prot. 1392/2001)
 49) Comune di Spinazzola BA (racc. del 24.03.2001 – prot.961/2001)
 50) Comune di Bitonto BA (racc. del 25.05.2001 – prot. 1412/2001)
 51) Comune di Sogliano Cavour LE (prot. 1343 del 28.05.2001)
 52) Comune di Cutrofiano (prot. 1351 del 28.05.2001)
 53) Camera del Lavoro – CGIL (prot. 1350 del 28.05.2001)
 54) Gruppo Cinofilo Leccese (lett.26.05.01 prot. 1461 del 1.6.01)
 55) Pro Loco-Cutrofiano (lett. 28.5.01 prot. 1448 del 5.6.01)
 56) Comune di Corigliano D'Otranto (prot. 1349 del 28.05.2001)
 57) Comune di Carovigno (racc del 25.05.2001 – prot. 1408/2001)
 58) Comune di Ostuni (racc. del 28.05.2001 – prot. 1731/2001)
 59) Comune di Manduria (prot. 1340 del 28.05.2001)
 60) Assocave (prot. 1344 del 28.05.2001)
 61) Ordine dei Geologi (fax del 28.05.2001 – prot. 1391/2001)
 62) Legambiente-Puglia (fax del 28.05.2001 – prot. 1390/2001)

2.0 ESAME OSSERVAZIONI

Dall'esame dei contenuti delle osservazioni presentate nei termini perentori previsti dalla L.R. 37/85 si rileva principalmente quanto segue:

- 1) Le osservazioni dei privati riguardano sostanzialmente previsioni di nuovi bacini e/o ampliamenti e/o modifiche di quelli già adottati con la Deliberazione di G.R. n. 1744/2001, nonché eventuali modifiche da apportare alle N.T.A. e individuazione delle proprie cave sulla cartografia e nell'elenco.
- 2) Le osservazioni degli Enti pubblici, Ordini professionali e Associazioni di categoria, riguardano richieste di eliminazione o modifica dei "Bacini" previsti e modifiche alle N.T.A. del PRAE, con previsioni di limiti o divieti di apertura cave e/o ampliamenti o proroghe delle autorizzazioni in vigore, nonché rilievi in merito alla cartografia ritenuta inattendibile perché in scala non adeguata e per carenza di ricognizione delle aree vincolate e aree protette, con

particolare riferimento alla cartografia del Putt/p, alla perimetrazione delle aree protette (Parco A.M., SIC e/o ZPS).

Nello specifico, si riportano qui di seguito, ed in sintesi, i contenuti sostanziali delle osservazioni con le valutazioni operate dall'Settore Attività Estrattive:

A) OSSERVAZIONI PRODOTTE DAI PRIVATI

1) Unicalcestruzzi S.pa.:

- area di interesse: fg. 29 ptc. 122 del Comune di San Marco in Lamis FG;
- contenuto dell'osservazione: richiesta di un "Bacino" di cava di calcare per inerti, che includa l'area di cava in esercizio e i terreni limitrofi;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo all'accoglimento dell'osservazione, atteso che l'area risulta perimetrata SIC e ZPS evidenziandosi peraltro che per la richiesta di ampliamento cava su terreni limitrofi in atti è l'esito negativo di V.I.A. di cui alla l.r. 11/2001.

2) Violante Franca Fenicia:

- area di interesse: fg.29 ptc.122 del Comune di sn Marco in LAmis FG;
- contenuto dell'osservazione: richiesta di un "Bacino" di cava di calcare comprendente l'intera particella;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: trattasi della stessa area di cui al sub 1) e pertanto parere negativo all'accoglimento dell'osservazione.

3) Arteapulia S.r.l.:

- area interessata: agro di Apricena FG;
- contenuto dell'osservazione: l'istante è titolare di cava in loc. Belvedere che non risulta inserita nell'elenco cave del PRAE adottato né ricompresa in alcun "Bacino", pertanto chiede l'inserimento della cava nell'elenco e la previsione di un "bacino di completamento" per la stessa;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: per l'area in questione, distante circa 1 Km dal BPP di Apricena previsto nel PRAE parere negativo all'accoglimento dell'osservazione; è fatta salva l'attività esistente.

4) SAGEM S.r.l.:

- area interessata: agro di San Paolo Civitate FG;
- contenuto dell'osservazione: il BN ed il BC previsti dal PRAE comprendono aree ampiamente sfruttate; il resto non può essere sfruttato per presenza di vincoli ostativi e assenza di viabilità. Chiede, pertanto, lo spostamento dei suddetti "Bacini" in aree adiacenti (allega planimetria);
- Valutazione Settore Attività Estrattive: stante la carenza di indagini specifiche in ordine alle caratteristiche e consistenza dei giacimenti proposti, parere negativo all'accoglimento

dell'osservazione, rilevandosi peraltro anche la vicinanza con area S.I.C.

5) Pietra Antichizzata S.r.l.:

- area interessata: loc. Zingari del Comune di Apricena FG;
- contenuto dell'osservazione: l'istante è interessato alla coltivazione di cava in loc. Zingari su area adiacente alla cava della ditta Arteapulia in loc. belvedere e il PRAE non prevede alcun "Bacino" per la suddetta area. Chiede, pertanto, di prevedere un BC in sede di approvazione dello stesso.
- Valutazione Settore Attività Estrattive: l'area in questione risulta distante circa 1 Km da un BPP previsto nel PRAE, pertanto parere negativo fatta salva la definizione del procedimento regionale in ordine all'istanza già prodotta.

6) Calcestruzzi Picciolini S.p.a.:

- area interessata: agro interessato da attività pregressa in Statte (TA)
- contenuto dell'osservazione: l'istante ha presentato istanza di apertura cava su terreni parzialmente ricadenti all'interno di un BC e parzialmente sfruttati. Propone lo spostamento di detto BC previsto a Sud della strada Grottafornara, verso Nord e verso Est della stessa strada;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo; è fatta salva la definizione del procedimento regionale in ordine all'istanza già prodotta.

7) De Rubertis Antonio S.r.l.:

- area interessata: fg.25 ptc. 14 del Comune di Montemesola TA;
- contenuto dell'osservazione: l'istante è titolare di cava in loc. "Era" ed ha in previsione l'ampliamento di detta cava. L'area in questione non è perimetrata in alcun "Bacino" del PRAE e confina a Sud con altre cave in attivazione e a nord con altra cava in esercizio; chiede, pertanto di prevedere un BN per l'area ricadente su fg.25 ptc.14 e inclusione cava nuova nel "bacino";
- Valutazione Settore Attività Estrattive: l'osservazione non è accoglibile in quanto in contrasto con la impostazione generale del PRAE

8) Calcestruzzi Calò di Calò Antonio:

- area interessata: Comune di Manduria;
- contenuto dell'osservazione: chiede modifica del BC n. 1- ID 147- e 2 -ID 146- (come individuati dall'istante) del PRAE, in quanto il n.1 ricade nelle vicinanze dell'abitato e pertanto sarebbe opportuno sopprimerlo; il n. 2 invece andrebbe ridimensionato in alcune parti e ampliato sul lato Est dove insistono cave autorizzate, in modo da compensare la soppressione del BC n. 1.
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere favorevole alla soppressione del Bacino n. 1 prossimo all'abitato, in considerazione della stessa proposta avanzata dal Comune di Manduria; parere negativo per la modifica del bacino n. 2, per carenza di indagini specifiche.

9) Baldari Antonio:

- area interessata: loc. “demani-Panzanella” del Comune di Manduria TA;
- contenuto dell’osservazione: il PRAE prevede n. 2 BC quasi adiacenti, di cui uno ricade in area tipizzata a destinazione “attrezzature” del PRG e l’altro a ridosso della linea ferroviaria Lecce-Francavilla-Martina dove si registrano iniziative estrattive pregresse miseramente fallite, fatta eccezione per una sola cava. Chiede, pertanto lo spostamento dei BC nella zona Demani-Panzanella.
- Valutazione Settore Attività Estrattive: l’osservazione è accoglibile per il Bacino ricadente a ridosso dell’abitato e in area destinata ad attrezzature dal PRG , come da osservazione presentata dallo stesso Comune di Manduria. L’osservazione in merito allo spostamento del Bacino di Completamento nella zona Demani-panzanellao non è accoglibile , in quanto in contrasto con la impostazione generale del PRAE.

10) Marco Cosmo:

- area interessata: loc. Zippo Mangiata del Comune di Martina Franca TA:
- contenuto dell’osservazione: l’istante rileva la mancata ubicazione della cava sulle cartografie del PRAE e nell’elenco, pertanto ne chiede l’inserimento e la previsione di un piccolo BC per l’area in questione atteso che si estrae una pietra unica per tipologia (trattasi di chianchette);
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo, rilevando peraltro che il giacimento di che trattasi risulterebbe di modeste dimensioni; è fatta salva l’attività esistente.

11) Marcave S.r.l.:

- area interessata: loc. Torretta del Comune di Massafra TA:
- contenuto dell’osservazione: il PRAE individua un BC in loc. Canonico all’interno del quale insiste una discarica di tipo 2°. Chiede, pertanto, un BC in loc. Torretta, dove è ubicata la propria cava, ed un altro BC in loc. Sferracavallo, oggetto di numerose richieste di apertura cave nuove di “calcere dolomitico”;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo, stante la carenza di indagini specifiche in ordine alle caratteristiche e consistenza del Bacino proposto, rilevando peraltro che l’area oggetto di osservazione risulta compresa nel perimetro di un’area sensibile dal punto di vista ambientale (S.I.C. – Z.P.S.).

12) D’Elia Domenico & Zambonini Claudio:

- area interessata: Comune di Taranto Sez. B;
- contenuto dell’osservazione: sono titolari di cave autorizzate in loc. Palombara non riportate sulla cartografia del PRAE né in elenco. Le cave confinano con un BC previsto dal PRAE e, pertanto chiedono l’ampliamento di detto BC, al fine di includere le proprie cave;

- Valutazione Settore Attività Estrattive: l'osservazione non è accoglibile in quanto in contrasto con la impostazione generale del PRAE.

13) Fra. Ma. S.n.c.:

- area interessata: loc. Malantacca del Comune di Turi BA;
- contenuto dell'osservazione: è esercente l'attività di cava in loc. malantacca e chiede per tale area di prevedere un BC comprensivo dell'area di cava e quella limitrofa sulla quale ha già presentato istanza di ampliamento cava;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: l'area in questione risulta nelle vicinanze di un'oasi di protezione "Le Padule" e "Lama S. Giorgio" ed è individuata dal PRAE come *area di salvaguardia ambientale*. Si esprime, pertanto, parere negativo all'accoglimento dell'osservazione.

14) Cava Ferrone S.r.l.:

- area interessata: agro ricompreso tra la loc. Ferrone del Comune di Putignano BA e la loc. Genna del Comune di Castellana Grotte (BA).
- -contenuto dell'osservazione: l'istante è titolare di cava di calcare per inerti autorizzata in loc. Ferrone del Comune di Putignano BA non molto distante dalla loc. Genna in Comune di Castellana Grotte (BA) ove è in esercizio altra cava della stessa tipologia e, pertanto chiede di prevedere per questa area un Bacino di Completamento comprensivo delle due cave.
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo stante la carenza di indagini specifiche in ordine alle caratteristiche e consistenza del bacino proposto.

15) F.Ili Frallonardo S.r.l.:

- area interessata: agro ricompreso tra la loc. Ferrone del Comune di Putignano (BA) e la loc. Genna del Comune di Castellana Grotte (BA).
- contenuto dell'osservazione: l'istante è titolare di cava di calcare per inerti autorizzata in loc. Genna del Comune di Castellana G. (BA) non molto distante dalla loc. Ferrone in Comune di Putignano (BA) ove è in esercizio altra cava della stessa tipologia e, pertanto, chiede di prevedere per questa area un Bacino di Completamento comprensivo delle due cave.
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo stante la carenza di indagini specifiche in ordine alle caratteristiche e consistenza del bacino proposto.

16) F.Ili Vincenzo e Cosimo Liuzzi S.n.c.:

- area interessata: loc. Chiesa del Comune di Monopoli BA;
- contenuto dell'osservazione: l'istante è titolare di cava limitrofa al "Bacino" di tipo 1b – calcare per inerti - previsto dal PRAE e, pertanto, chiede la modifica del precitato "Bacino" al fine di includere la propria cava, comprendendo anche altre aree.
- - Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo stante peraltro la individuazione e disponibilità notevole

dimensione del bacino di completamento perimetrato dal PRAE, peraltro di notevole dimensione.

17) Midimarmi S.r.l.:

- area interessata: loc. taverna Nuova del Comune di Ruvo di Puglia BA;
- contenuto dell'osservazione: richiesta di correzione del Bacino Vincolato individuato dal PRAE di tipo 1b – calcare per inerti, a Bacino Vincolato di tipo 1a – pietra calcarea ornamentale;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione.

18) I.M.A.C. S.n.c.:

- area interessata: loc. Campanella e Parco del Vaglio del Comune di Locorotondo;
- contenuto dell'osservazione: il PRAE prevede un Bacino di Completamento di tipo 1a in loc. Campanella la cui zona è densamente abitata e, pertanto, chiede lo spostamento di detto BC nella loc. Parco del Vaglio dove insiste la propria cava ricadente sulla ptc. 247 del fg.53 e dove ha presentato istanza di ampliamento su area ricadente su ptc.34 fg.53, a poca distanza dalla prima.
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo stante la individuazione nel PRAE come area di salvaguardia ambientale; è fatta salva la definizione del procedimento di autorizzazione relativo all'area di cava ed al successivo ampliamento.

19) Donato Cazzorla & C. S.a.s.:

- area interessata: loc. Parco dei Tucci e Pozzo Vivo del Comune di Polignano a Mare BA;
- contenuto dell'osservazione: l'istante ha presentato richiesta di apertura cava in loc. Parco dei Tucci ed è titolare di cava autorizzata in loc. Pozzo Vivo; per entrambe le località il PRAE non prevede alcun Bacino; chiede, pertanto di prevedere un Bacino Nuovo nella loc. Parco dei Tucci ed un bacino di Completamento nella loc. Pozzo Vivo, entrambi di tipo 1b – calcare per inerti;
- - Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo per il nuovo Bacino richiesto in loc. Parco dei Tucci, stante la carenza di indagini specifiche e comunque in contrasto con la impostazione generale del PRAE; parere negativo per il Bacino di Completamento richiesto in loc. Pozzo Vivo, rientrando tale area nell'ambito delle aree individuate dal PRAE come salvaguardia ambientale.

20) Gruppo di cittadini:

- area interessata: Polignano a Mare BA;
- contenuto dell'osservazione: richiesta di abolizione dell'art. 26 delle N.T.A. del PRAE adottato, recante "le domante di coltivazione presentate prima dell'approvazione del P.R.A.E. proseguono nell'istruttoria a condizione che le istanze stesse siano uniformate alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano";
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo in ordine all'accoglimento dell'osservazione, in quanto il PRAE non può in fase

di attuazione ignorare i procedimenti regolamenti attivati in forza di leggi vigenti.

21) Intini Angelo S.r.l.:

- area interessata: Bacino di Completamento in agro di Noci BA;
- contenuto dell'osservazione: il Bacino di Completamento previsto sul territorio di Noci lungo la S.S. Noci-Mottola è adiacente la cava in esercizio, pertanto chiede di modificare tale BC spostandolo fino ad includere la propria cava.
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo in quanto la modifica proposta è in contrasto con la impostazione generale del PRAE.

22) F.Ili Maciulli S.n.c.:

- area interessata: Bacino di Completamento di tipo 1b – calcare per inerti e loc. lo Prete nel Comune di Alberobello BA;
- contenuto dell'osservazione: il BC previsto in Alberobello ricade in una zona abitata e tipizzata dal PRG “industriale” dove insiste un solo sito estrattivo; chiede di prevedere un piccolo BC per l'area di cava propria in loc. Lo Prete; in subordine , di prevedere la possibilità di ampliamento della suddetta cava;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo in ordine all'accoglimento dell'osservazione in quanto in contrasto con la impostazione generale del PRAE.

23) Scaringi Marmi di Scaringi & C. s.a.s.:

- area interessata: loc. “lazzo Nuovo” del Comune di Andria BA;
- contenuto dell'osservazione: richiesta di ampliamento del Bacino di Completamento previsto dal PRAE nelle vicinanze della propria cava in esercizio ricadente in fg.137 ptc.40.
- Valutazione: parere negativo all'accoglimento dell'osservazione, attesa la sensibilità ambientale del sito assoggettato peraltro alle norme di istituzione del Parco Nazionale Alta Murgia, essendo l'area oggetto di richiesta situata all'interno del perimetro del Parco Alta Murgia (area SIC e ZPS).

24) Perla del Sud S.r.l.:

- Oggetto dell'osservazione: Norme tecniche di Attuazione del PRAE;
- contenuto dell'osservazione: incongruenza nella stesura del PRAE, con riferimento all'art. 4, comma 2 e l'art. 26 delle N.T.A.; chiede di precisare che “le domande presentate prima dell'approvazione del Piano, possono conseguire l'autorizzazione indipendentemente dalle previsioni del Piano stesso”;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo in quanto le disposizioni citate non presentano incongruenze perché riferite a fattispecie diverse; l'art. 4 comma 2 è riferito ai Piani di Bacino di cui al Titolo I “Finalità e contenuti della pianificazione”, mentre l'art. 26 attiene alle norme transitorie e regola le richieste di coltivazione in corso di istruttoria, presentate in data antecedente all'approvazione del PRAE.

Per quanto riguarda le istanze presentate prima dell'approvazione del PRAE , l'osservazione è superata dalle modifiche apportate alle NTA in questa sede .

25) Pappalettera Emanuele:

- Oggetto dell'osservazione: Norme tecniche di Attuazione del PRAE;
- contenuto dell'osservazione: incongruenza nella stesura del PRAE, con riferimento all'art. 4, comma 2 e l'art. 26 delle N.T.A.; chiede di precisare che "le domande presentate prima dell'approvazione del Piano, possono conseguire l'autorizzazione indipendentemente dalle previsioni del Piano stesso";
- - Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo in quanto le disposizioni citate non presentano incongruenze perché riferite a fattispecie diverse; l'art. 4 comma 2 è riferito ai Piani di Bacino di cui al Titolo I "Finalità e contenuti della pianificazione", mentre l'art. 26 attiene alle norme transitorie e regola le richieste di coltivazione in corso di istruttoria, presentate in data antecedente all'approvazione del PRAE. Per quanto riguarda le istanze presentate prima dell'approvazione del PRAE , l'osservazione è superata dalle modifiche apportate alle NTA in questa sede .

26) De.Cam. S.r.l.:

- Oggetto dell'osservazione: Norme tecniche di Attuazione del PRAE;
- contenuto dell'osservazione: incongruenza nella stesura del PRAE, con riferimento all'art. 4, comma 2 e l'art. 26 delle N.T.A.; chiede di precisare che "le domande presentate prima dell'approvazione del Piano, possono conseguire l'autorizzazione indipendentemente dalle previsioni del Piano stesso";
- - Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo in quanto le disposizioni citate non presentano incongruenze perché riferite a fattispecie diverse; l'art. 4 comma 2 è riferito ai Piani di Bacino di cui al Titolo I "Finalità e contenuti della pianificazione", mentre l'art. 26 attiene alle norme transitorie e regola le richieste di coltivazione in corso di istruttoria, presentate in data antecedente all'approvazione del PRAE. Per quanto riguarda le istanze presentate prima dell'approvazione del PRAE , l'osservazione è superata dalle modifiche apportate alle NTA in questa sede .

27) De Camelis & C. S.n.c.:

- Oggetto dell'osservazione: Norme tecniche di Attuazione del PRAE;
- contenuto dell'osservazione: incongruenza nella stesura del PRAE, con riferimento all'art. 4, comma 2 e l'art. 26 delle N.T.A.; chiede di precisare che "le domande presentate prima dell'approvazione del Piano, possono conseguire l'autorizzazione indipendentemente dalle previsioni del Piano stesso";
- - Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo in quanto le disposizioni citate non presentano incongruenze perché riferite a fattispecie diverse; l'art. 4 comma 2 è riferito ai Piani di Bacino di cui al Titolo I "Finalità e contenuti della pianificazione", mentre l'art. 26 attiene alle norme transitorie e regola le richieste di coltivazione

in corso di istruttoria, presentate in data antecedente all'approvazione del PRAE. Per quanto riguarda le istanze presentate prima dell'approvazione del PRAE , l'osservazione è superata dalle modifiche apportate alle NTA in questa sede .

28) E.L.MAR. dei F.Ili Pappalettera & C.:

- Oggetto dell'osservazione: Norme tecniche di Attuazione del PRAE;
- contenuto dell'osservazione: incongruenza nella stesura del PRAE, con riferimento all'art. 4, comma 2 e l'art. 26 delle N.T.A.; chiede di precisare che "le domande presentate prima dell'approvazione del Piano, possono conseguire l'autorizzazione indipendentemente dalle previsioni del Piano stesso";
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo in quanto le disposizioni citate non presentano incongruenze perché riferite a fattispecie diverse; l'art. 4 comma 2 è riferito ai Piani di Bacino di cui al Titolo I "Finalità e contenuti della pianificazione", mentre l'art. 26 attiene alle norme transitorie e regola le richieste di coltivazione in corso di istruttoria, presentate in data antecedente all'approvazione del PRAE. Per quanto riguarda le istanze presentate prima dell'approvazione del PRAE , l'osservazione è superata dalle modifiche apportate alle NTA in questa sede .

29) Chirulli Andrea:

- area interessata: Comune di Ceglie Messapica BR;
- contenuto dell'osservazione: ritiene che il Bacino di Completamento previsto dal PRAE ricade in prossimità di zona 167 del Comune, peraltro già edificata, e che interessa aree boscate; in tale BC insiste una sola cava; chiede, pertanto lo spostamento del BC in zone con maggior presenza di cave, come la loc. Beneficio;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo in quanto in contrasto con la impostazione generale del PRAE, fermo restando che in sede di redazione del Piano di Bacino in questione, dovranno operarsi approfondimenti in esito a quanto segnalato nell'osservazione.

30) F.Ili Vinci & C. S.n.c.:

- area interessata: loc. Giardinelli-Matarano del Comune di Fasano BR;
- contenuto dell'osservazione: il Bacino di Completamento previsto dal PRAE ricomprende cave inattive, è vicino al centro abitato e distante dalla propria cava in attività ex art. 35 della l.r. 37/85; chiede, pertanto, di spostare il bacino di completamento a valle della località Giardinelli-matarano.
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo all'accoglimento dell'osservazione in quanto in contrasto con la impostazione generale del PRAE, trattandosi peraltro di area ricadente in ambito di salvaguardia ambientale prevista dallo stesso PRAE.

31) Semeraro Santo:

- area interessata: Comune di Ostuni BR;

- contenuto dell'osservazione: il Bacino Nuovo previsto dal PRAE confina con terreni oggetto di istanza di apertura; tale BN si estende lungo la S.P. Ceglie-Ostuni interessata da numerose abitazioni ad uso estivo; chiede, pertanto, di allargare il suddetto BN verso NO in modo da escludere la fascia a ridosso della S.P. Ceglie-Ostuni e conseguente inserimento della propria area all'interno dello stesso Bacino Nuovo;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo all'accoglimento dell'osservazione atteso che l'area risulta ricadere in territorio sensibile sotto il profilo ambientale evidenziando peraltro che per la richiesta di apertura di nuova cava in atti è l'esito negativo di V.I.A. di cui alla l.r. 11/2001.

32) Messapica Inerti S.r.l.:

- area interessata: loc. Donna Laura del Comune di Francavilla F. BR;
- contenuto dell'osservazione: rileva il mancato inserimento della propria cava nell'elenco e sulla cartografia del PRAE, pertanto chiede tale inserimento;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione in quanto cava autorizzata.

33) Eurocarparo S.n.c.:

- area interessata: Comune di Ugento LE;
- contenuto dell'osservazione: la società ha presentato istanza di apertura cava di calcareniti (carparo) su area di cava dismessa e chiede per la suddetta area di prevedere un Bacino Nuovo atteso la peculiarità del materiale da estrarre;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo all'accoglimento dell'osservazione in quanto in contrasto con l'impostazione generale del PRAE, fatta salva la definizione del procedimento relativo alla domanda presentata all'Settore Attività Estrattive.

34) M.C.M. S.r.l.:

- area interessata: Comune di Nardò LE;
- contenuto dell'osservazione: l'istante è esercente cava non inclusa in alcun Bacino del PRAE e in considerazione di enormi investimenti effettuati per tale attività, chiede di prevedere un Bacino di Completamento che includa la propria cava e la possibilità di ampliamento della stessa;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo all'accoglimento dell'osservazione in quanto in contrasto con l'impostazione generale del PRAE.

35) De Luca Costruttori S.r.l.:

- area interessata: Comune di Casarano LE;
- contenuto dell'osservazione: l'istante è titolare di cava con ottimi livelli occupazionali; la mancata inclusione del sito estrattivo in un bacino del PRAE metterebbe in crisi l'azienda avrebbe riflessi negativi sull'occupazione; chiede, pertanto, di prevedere un Bacino di Completamento per tale cava.

- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo all'accoglimento dell'osservazione in quanto in contrasto con l'impostazione generale del PRAE.

36) Rizzo Cesaria:

- area interessata Comune di Maglie LE;
- contenuto dell'osservazione: richiesta di un Bacino Nuovo per estrazione di "pietra leccese" in agro di Maglie su terreni di proprietà ricadenti in fg.8 ptc.2-3-4-15-16, in considerazione che i giacimenti di pietra leccese sono in via di esaurimento;
- Valutazione Ufficio Minerario: Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo all'accoglimento dell'osservazione in quanto in contrasto con l'impostazione generale del PRAE.

37) Chirilli Salvatore, Donno G., Chirilli A.A., Chirilli Gianluca;

- area interessata: Comune di Maglie LE;
- contenuto dell'osservazione: sono proprietari di terreni in agro di Maglie fg.2 ptc.,160-154-485-484 con presenza accertata di giacimento di "pietra leccese" (vedi attività pregressa su ptc. 484); chiedono, pertanto la previsione di un Bacino Nuovo per le suddette aree;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo all'accoglimento dell'osservazione in quanto in contrasto con l'impostazione generale del PRAE.

38) Mov. Edil. Strade S.n.c.:

- area interessata: loc. Murica del Comune di Corigliano D'Otranto LE;
- contenuto dell'osservazione: è titolare di cava per estrazione di calcare - "dolomie di Galatina", materiale unico nella zona, e pertanto chiede di prevedere un Bacino di Completamento;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo all'accoglimento dell'osservazione in quanto in contrasto con l'impostazione generale del PRAE.

39) F.Ili Coricciati S.r.l.:

- area interessata: Comune di Martano LE;
- contenuto dell'osservazione: è titolare di cava di calcare – dolomie. La prosecuzione di tale attività estrattiva è legata all'ampliamento verso NW del previsto Bacino di Completamento, in subordine la suddivisione di tale BC in due distinti bacini come da planimetria e studio geologico allegato.
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo in quanto in contrasto con la impostazione generale del PRAE.

40) Cava Due S.r.l.:

- area interessata: Comune di Ortelle LE;
- contenuto dell'osservazione: chiede ampliamento del Bacino di Completamento previsto dal PRAE in quanto titolare di cava che ricade al di là della strada confinante con il BC attuale;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo in quanto in contrasto con la impostazione del PRAE che non

prevede Bacini di Completamento in rapporto al sito interessato. Il sito in questione risulta peraltro ricadere in area di salvaguardia ambientale del PRAE.

41) So.Fra.Ma. S.a.s.:

- area interessata: Comune di Ortelle LE;
- contenuto dell'osservazione: è titolare di cava a confine della ditta Cava Due S.r.l. e pertanto formula la stessa richiesta di ampliamento del Bacino di Completamento;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo in quanto in contrasto con la impostazione del PRAE che non prevede Bacini di Completamento in rapporto al sito interessato. Il sito in questione risulta peraltro ricadere in area di salvaguardia ambientale del PRAE.

42) Vantaggiato Michele:

- area interessata: Comune di Corigliano D'Otranto;
- contenuto dell'osservazione: il PRAE prevede un Bacino di Completamento che non include la propria cava di tufo, mentre include la cave nelle immediate vicinanze; chiede, pertanto, l'ampliamento del Bacino di Completamento;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo in quanto in contrasto con la impostazione generale del PRAE.

43) Strambaci Luigi:

- area interessata: Comune di Sanarica LE;
- contenuto dell'osservazione: il PRAE prevede un Bacino estrattivo che non include la propria cava di tufo, mentre include la cave nelle immediate vicinanze; chiede, pertanto, l'ampliamento del Bacino
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo in quanto in contrasto con la impostazione generale del PRAE.

44) Ciccacese Costruzioni S.r.l.:

- area interessata: Comune di Copertino LE;
- contenuto dell'osservazione: è titolare di cava di pietra per inerti e chiede per tale area la previsione di un Bacino di Completamento;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo in quanto in contrasto con la impostazione generale del PRAE.

45) Ciccacese Antonio & C. S.n.c.:

- area interessata: Comuni di Nardò e Veglie LE;
- contenuto delle osservazioni: risulta in PRAE un Bacino di Completamento a sud di Nardò che ricomprende n. 3 cave attive, il cui giacimento è in fase di esaurimento. Ritiene, pertanto, indispensabile, prevedere un Bacino di Completamento nell'area W-SW di Veglie (Comune di Nardò) dove sono concentrate diverse aree di cava dismesse. Il BC più vicino a tale zona è a sud di Fragagnano TA;
- valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo in quanto in contrasto con la impostazione generale del PRAE.

46) Dell'Anna Muia Raffaele:

- area interessata: loc. Mollone del Comune di Copertino LE;
- contenuto dell'osservazione: chiede di prevedere un Bacino di Completamento per l'area di cava autorizzata in loc. Mollone;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere negativo in quanto in contrasto con la impostazione generale del PRAE.

**B) OSSERVAZIONI PRODOTTE DA ENTI, ASSOCIAZIONI ED
ORDINI PROFESSIONALI**

47) Comune di Ruvo di Puglia BA:

- contenuto dell'osservazione: **a)** Inattendibilità e carenza della ricognizione normativa in materia vincolistica. Conseguente inattendibilità delle cartografie riportanti i vincoli; tra i contenuti generali del PRAE è inclusa la "Indagine sui Vincoli Territoriali" e conseguente elencazione dei vincoli, al cui interno non è ricompresa la nuova normativa paesaggistica e vincolistica introdotta con l'approvazione del Putt/p; nello specifico si fa riferimento alla inesistente cartografia riportante gli A.T.E. del Putt/p. Il PRAE ha inoltre omesso di considerare la vincolistica riguardante altri istituti quali: Z.P.S. e S.I.C., secondo cui, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97, anche i Piani, compreso quelli di settore, sono da sottoporsi a specifica procedura di "valutazione di incidenza", pertanto, laddove lo stesso PRAE incide su aree o siti ZPS e/o SIC (ad es. Alta Murgia) è soggetto a procedura di "valutazione di Incidenza". Di conseguenza, come per il Putt/p si è omessa la perimetrazione delle aree ZPS e/o SIC nonché l'intero areale interessato dalla istituzione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.
b) Inosservanza dei vincoli urbanistici previsti dal P.R.G. di Ruvo di Puglia. I bacini individuati dal PRAE nel territorio del Comune di Ruvo di P. (BA) ricadono in aree tipicizzate come "E/3 – rurale vincolata di valore ambientale" sulle quali è vietato qualsiasi attività che comporti "opere di movimentazione delle terre tali da alterare e modificare consistentemente la morfologia del territorio ed il suo naturale ed equilibrato assetto botanico-vegetazionale"; i bacini estrattivi del PRAE ricadono in aree SIC e ZPS del Comune di Ruvo; il Bacino di Completamento per inerti, posto a Nord del Comune è prospiciente l'area metropolitana, si ritiene opportuno lo stralcio, trattandosi peraltro di inerti di facile reperimento ed anche perché tale area, sul piano orografico, rappresenta rilevanti valori paesaggistici pure protetti dalle direttive del Putt/p.
c) Incongruenza della Carta dei Vincoli Estrattivi (cartografia Tavv.3) con la "Tabella delle Aree estrattive individuate" e con la Tabella "A" di cui agli allegati alle NTA. Infatti sulla carta dei Vincoli Estrattivi è individuato un Bacino Nuovo (BN) a Nord della Mass. "Piano d'Annaia" che è introvabile nell'elencazione dei "BN" di cui alla tabella delle Aree estrattive individuate e alla tabella "A" delle NTA, né trova menzione nel tipo di area estrattiva; tali incongruenze impediscono di fatto l'esercizio ex l.r. 37785 di

osservazioni e/o proposte di modifica al PRAE. **d)**
Opportunità di integrazione della disciplina dei Bacini Vincolati (BV) in aree degradate. Il PRAE individua alcuni poli estrattivi anche su aree con vincolo ostativo in quanto aree degradate dal punto di vista ambientale e/o produttivo per la proposizione di un programma di coltivazione finalizzato al recupero ambientale. Si evidenzia che la continuazione di attività estrattive in aree soggette a degrado per coltivazione, presenti anche nel Comune di Ruvo di P., comporta ulteriore compromissione e conseguente irrecuperabilità dello stesso a costi sostenibili, pertanto si rende opportuno escludere tali aree di Bacino; in subordine prescrivere tecniche di coltivazione che ne consentano il recupero compatibile con il paesaggio. Prevedere altresì una disciplina generale dei piani di recupero per tutte le tipologie di cave dismesse. In definitiva l'Amministrazione Comunale di Ruvo di P. propone: - integrare il PRAE con la normativa vincolistica di cui al Putt/p; - di procedere alla valutazione di incidenza, ex art. 5 del DPR 357/97, del PRAE per i Bacini ricadenti in aree e siti ZPS e SIC; - integrare il PRAE con la normativa vincolistica delle predette aree e con la perimetrazione del Parco Naz. Alta murgia; - di integrare il PRAE con i vincoli urbanistici vigenti del Comune di Ruvo; - stralciare il Bacino di Completamento posto a Nord del territorio comunale in quanto prospiciente all'area metropolitana e perché trattasi di calcare per inerti di facile reperimento; - l'esclusione delle aree degradate di Bacino; in subordine prescrivere tecniche di coltivazione che ne consentano il recupero ambientale; - rivisitazione del PRAE al fine di rendere congruenti tra loro le varie tabelle e Cartografie.

- Valutazione Settore Attività Estrattive in merito al punto:
 - a) l'osservazione è superata dalle valutazioni riguardanti i rapporti con il Putt/p e dalla integrazione alle N.T.A. del PRAE, operate in questa sede, per le disposizioni regolamentari relative alle aree SIC e ZPS, nonché dalla cartografia revisionata in questa sede;
 - b) si ritiene di poter aderire alla richiesta del Comune di Ruvo, con eliminazione del bacino di completamento BC n. ID 27, posto a Nord del territorio, rilevandosi nello stesso la presenza di una sola attività estrattiva che non appare congrua per giustificare la previsione di detto bacino peraltro di notevole estensione pari a ha 199.;
 - c) l'osservazione è superata dalle integrazioni operate in questa sede;
 - d) si rinvia a quanto esplicitato al precedente punto a).

48) Comune di Andria BA:

- contenuto dell'osservazione: ritiene inattendibile la cartografia in tema di vincoli nonché carenza di ricognizione normativa in materia vincolistica (PUTT/p, SIC, ZPS, DPR 357/97) ; propone adeguamento del PRAE al Putt/p, SIC, ZPS ecc. e relativa normativa;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: per quanto concerne gli adempimenti in materia paesaggistica e ambientale , gli stessi sono trattati in questa sede a livello generale, fermo restando il rinvio in

termini di dettaglio alla approvazione dei piani di Bacino e secondo le modalità delle tutele di riferimento. In merito alla ricognizione normativa con riporto in cartografia, la stessa è superata dalla documentazione ricognitiva predisposta dall'Ufficio.

49) Comune di Spinazzola BA:

- area interessata: Bacino Nuovo (rectius n.ID 18) in agro di Spinazzola;
- contenuto dell'osservazione: chiede di eliminare il Bacino Nuovo previsto dal PRAE (Tab. B3) in quanto ricadente in zona di pregio ambientale su cui vige il vincolo archeologico, usi civici e A.T.E. di tipo "C" del Putt/p. L'eventuale attività estrattiva potrà sconvolgere il paesaggio.
- Valutazione Settore Attività Estrattive: si ritiene accoglibile l'osservazione in relazione alle motivazioni di tutela paesaggistica invocate dal Comune con conseguente eliminazione del Bacino Nuovo (rectius BC n. ID 18).

50) Comune di Bitonto BA:

- area interessata: aree di Bacino individuate dal PRAE in agro di Bitonto;
- contenuto dell'osservazione: con riferimento alla NTA del PRG che vietano le attività estrattive in alcune zone, chiede: a) l'eliminazione dei Bacini di Completamento ricadenti all'interno del Parco dell'Alta Murgia; b) salvaguardia delle aree che si affacciano lungo le strade Traiano e Appia, nonché divieto di attività estrattiva tra la S.P. Giovinazzo e Molfetta; c) adeguamento al Putt/p ed alla l.r. 11/2001 sulla valutazione di impatto ambientale.
- Valutazione Settore Attività Estrattive: si ritiene accoglibile l'osservazione, con ridimensionamento del BC n. ID4 come prescritto nella successiva valutazione di carattere ambientale riportata nel presente provvedimento.

51) Comune di Sogliano Cavour LE:

- area interessata: Comune di Sogliano Cavour LE;
- contenuto dell'osservazione: esprime parere contrario al Bacino di Completamento previsto per: dimensione del feudo, contrasto con il PRG (l'area ricomprende il cimitero comunale, parte di zona B di completamento e zona C di espansione, nonché l'intero comparto e P.E.P.P., il depuratore di fogna nera, una voragine di raccolta acque meteoriche di alcuni comuni e molte abitazioni rurali).
- Valutazione Settore Attività Estrattive: si ritiene accoglibile l'osservazione stante le interferenze con la pianificazione comunale e limitatamente alla porzione del Bacino BC 123 ricadente nel territorio comunale di Sogliano Cavour.

52) Comune di Cutrofiano LE:

- area interessata: Comune di Cutrofiano;
- contenuto dell'osservazione: formula rilievi formali sulle previsioni del PRAE perché ritenuto di forte impatto sia per l'aspetto geomorfologico-ambientale che per la falda acquifera; in particolare rileva: **a)** nell'area di Bacino di Completamento posto a Nord-ovest - ID 119 - non esiste cava attiva, essendo la cava "Lustrelle" già da molti anni esaurita ed ospitando, la stessa, il Parco dei fossili e Museo Malacologico che richiama importanti flussi turistico-culturali; **b)** non vi sono cave attive neanche nel Bacino di Completamento a Sud-Est -

ID 118- contenuto all'interno del 5°/BPP; **c)** l'estensione del Bacino di Nord-Est, colorato in celeste, e che attualmente ospita la sola cava attiva Tundo, appare fortemente esagerata, anche in relazione alla durata del Piano; si rileva pure che la stessa insiste parzialmente in area industriale-artigianale oggetto di P.I.P.; **d)** il Bacino che occupa gran parte del territorio, e che deborda rispetto all'area occupata dalle cave ipogee, con l'area che a Nord lambisce il centro abitato comprendendo perfino le aree cimiteriali, e a sud si spinge fino al Comune di Collepasso, viene individuato e classificato 5A/BPP (punto 4.5 della relazione: poli estrattivi); da quel che si capisce sembra trattarsi di bacino unico, come tale viene qui inteso, soggetto a P.P. e quindi assoggettato al coordinamento della regione. Appare essenziale imporre una distanza dal perimetro dell'abitato di non meno di 500 metri alle aree destinate ad attività estrattiva. La parte sud-ovest, corrispondente alle contrade Metallo, Foresta fino a Quagliasiero, non è e non deve essere un bacino a sé stante, così come perimetrato e senza una sigla che ne spieghi la disciplina; **e)** è difficile comprendere in che consiste il coordinamento della Regione e il ruolo del Comune all'interno della procedura dei P.P.; si propone che il parere del Comune sui piani sia obbligatorio e vincolante; **f)** per quanto riguarda il fabbisogno non sembra corretto moltiplicare per 10 anni di validità del PRAE (art.1), oppure un ventennio (art.5) la produzione di un anno; la inclusione nel piano di aree così vaste di territorio non è giustificata dalla durata del Piano, ove si pensi che i volumi estrattivi possono essere soddisfatti dalle cave in esercizio; **g)** le aree interessate dai vincoli non corrispondono allo stato di fatto dei vincoli L.431, Putt/p, ecc.; **h)** mancano le previsioni di recupero delle cave ipogee esistenti; **i)** il Piano è stato emendato esclusivamente nella previsione di una maggiore area da sottoporre ad attività estrattiva.

- Valutazione Settore Attività Estrattive, in merito al punto: **a)** l'osservazione è accolta per le motivazioni addotte dall'amm.ne comunale; **b)** l'osservazione è accolta; **c)** l'osservazione è accolta, fatte salve le attività esistenti, con rinvio alla definizione del perimetro del BC in sede di redazione del Piano, d'intesa con il Comune e nel rispetto della pianificazione comunale; **d)** l'osservazione è accolta nei termini di bacino unico come prospettato dal Comune, fatte salve le attività esistenti, con rinvio alla definizione del perimetro dello stesso Bacino in sede di redazione del Piano, d'intesa con il Comune e nel rispetto della distanza minima dall'abitato, indicata dal Comune (mt.500); **e)** l'osservazione è superata da quanto esposto al punto precedente; **f)** l'osservazione non è da considerarsi tale, ma in ogni caso sarà il Piano di bacino a definire l'entità degli interventi estrattivi e la loro durata; **g)** l'osservazione è superata dalla circostanza che i Piani attuativi dei Bacini debbono conseguire la positiva verifica di compatibilità paesaggistica, come disposto dalle N.T.A. del Putt/p (parere paesaggistico); **h)** l'osservazione è superata dal previsto contenuto dei piani attuativi dei bacini, che debbono prevedere il recupero delle situazioni preesistenti, la tutela paesaggistica ed ambientale e la difesa del suolo; **i)** l'osservazione è superata alla luce

di quanto esposto in ordine alla ridefinizione del perimetro dei piani attuativi dei Bacini.

53) camera del Lavoro – CGIL di Cutrofiano:

- area interessata: Comune di Cutrofiano LE;
- contenuto dell'osservazione: in linea generale si ripetono le stesse osservazioni del Comune di Cutrofiano (ritengono che la cartografia sia in scala non adeguata e non aggiornata; che i Bacini di Completamento sono molto estesi; che il BC a N-O ricomprende il Parco dei Fossili (chiede eliminazione); che all'interno del BC situato a N-E ricade parte dell'area industriale-artigianale oggetto di P.I.P. (chiede eliminazione); che le aree di BC configgono con il Putt/p e le aree boscate; che il Piano risulta carente di previsioni di recupero delle cave con pericolo di subsidenza. Ritengono, infine che l'esigenza è quella di recuperare e bonificare le aree di cava e non di aprirne delle nuove)
- Valutazione Settore Attività Estrattive: si rinvia alle valutazioni espresse in ordine alle osservazioni del Comune di Cutrofiano (LE).

54) Gruppo Cinofilo Leccese di Galatina LE;

- area interessata: Comune di Cutrofiano LE;
- contenuto dell'osservazione: stesse osservazioni di cui al sub 53) e, inoltre, non ritiene accettabile il Bacino di Completamento a S-E del Comune ricadente in zona "Masseria Piscopo" e presenza di oliveti, corsi d'acqua e paludi con presenza di specie selvatiche migratrici; il Bacino a N-E è situato in territorio destinato alla reimmissione della "starna" che interessa anche il Comune di Corigliano;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: si rinvia alle valutazioni espresse in ordine alle osservazioni del Comune di Cutrofiano (LE)

55) Comune di Corigliano D'otrantò LE:

- area interessata: Comune di Corigliano DOtranto;
- contenuto dell'osservazione: all'interno dell'area di Bacino PP è stata accertata la esistenza di una necropoli medioevale, nonché preesistenza di cisterne e carraie di epoca antica;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: In relazione alla segnalazione fatta dal Comune si ritiene che quanto rilevato debba essere oggetto di specifica valutazione in sede di formazione del Piano di Bacino con previsione di idonee misure di tutela e salvaguardia dei beni archeologici segnalati

56) Comune di Carovigno BR:

- area interessata:
- contenuto dell'osservazione: osserva che non sono state riportate sulla cartografia i siti di cava esistenti sul territorio di competenza e chiede di provvedere in sede di approvazione definitiva del PRAE. Allega stralcio I.G.M. 1:25000 con ubicazione dei siti di cava.
- Valutazione Settore Attività Estrattive: si esprime parere favorevole all'osservazione .

57) Comune di Ostuni BR:

- area interessata: Bacini previsti in agro del Comune di Ostuni BR;

- contenuto delle osservazioni: chiede il ridimensionamento di alcuni Bacini previsti come il BV per presenza di oliveti, il BC per forte impatto visivo ed il BN perché area boscata. Chiede inoltre di regolamentare un puntuale recupero ambientale prevedendo obblighi, scadenze ed oneri;
- Valutazione Settore Attività Estrattive: si ritiene di esprimere parere favorevole sull'osservazione in questione, con rinvio, in sede di formazione dei vari Piani di Bacino, ad una più puntuale perimetrazione degli stessi Bacini, al fine di adottare misure di tutela e salvaguardia paesaggistica ed ambientale dei siti interessati.

58) Comune di Manduria TA:

- area interessata: Bacini ricadenti sul territorio del Comune di Manduria;
- contenuto delle osservazioni: rileva che delle due aree di Bacino ricadenti in Manduria, la più piccola è inidonea perché incompatibile con le previsioni del PRG (l'area è destinata a zona di espansione per attrezzature di pubblico interesse) e per tipologia geologica del sottosuolo costituito di roccia calcarea fratturata con grosse intercolazioni di terra, pertanto inidonea per l'attività di cava (attività appena iniziate sono state abbandonate);
- Valutazione Settore Attività Estrattive: parere favorevole stante le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale con eliminazione del BC n. ID 147.

59) Assocave – Puglia;

- contenuto dell'osservazione: chiede modifica alle N.T.A. del PRAE. Nello specifico: a) l'art. 26 dovrebbe prevedere "le domande di coltivazione presentate prima dell'approvazione del PRAE possono conseguire il rilascio dell'autorizzazione indipendentemente dalle previsioni del PRAE stesso"; b) L'art. 23, comma 2, dovrebbe precisare che "per il rinnovo dell'autorizzazione si intende la <modifica> dell'autorizzazione vigente e non la proroga della stessa, in quanto quest'ultima è prevista dalla l.r. 37/85; c) occorre rendere perentorio il termine di presentazione dei piani di bacino.
- Valutazione Settore Attività Estrattive in merito ai punti: a) e b) quanto richiesto è superato dalle disposizioni contenute nello stesso art. 26 delle N.T.A. così come modificato in questa sede.; b) l'osservazione va riferita più propriamente all'art. 22 ed è superata dalle integrazioni alle N.T.A. relative alla definizione del rinnovo dell'autorizzazione; c) non si ritiene accoglibile l'osservazione in quanto il termine indicato nelle N.T.A. per la presentazione dei Piani di Bacino è ordinatorio e non perentorio.

60) Ordine dei Geologi:

- contenuto dell'osservazione: Premesso che il PRAE si basa su studi e ricognizioni effettuate anni addietro e che le modifiche apportate al PRAE non rispondono in pieno alle mutate situazioni economiche del paese, osserva **a)** insufficiente ricognizione della normativa vincolistica (Putt/p); **b)** inattendibilità delle cartografie; omessa perimetrazione degli A.T.E-. del Putt/p e delle aree SIC e/o ZPS, per le quali il DPR 357/97 prescrive la procedura di "valutazione di

- incidenza”; **c)** la non corrispondenza tra quanto riportato nella “carta dei vincoli estrattivi” e le Tabelle allegate e la “descrizione delle aree”; **d)** assenza di adeguate verifiche nella individuazione dei bacini, in quanto risultano Bacini individuati in aree interessate da attività estrattiva pregressa ed in assenza di verifica della consistenza ed economicità del giacimento; **e)** chiede proroga dei termini di presentazione delle osservazioni.
- Valutazione Settore Attività Estrattive: l’osservazione per i punti a), b), c) e d) è superata dalle modifiche ed integrazioni esplicative introdotte in questa sede; per quanto attiene al punto e) , la l.r. 37/85 per le osservazioni dispone termini perentori per la presentazione, non modificabili con atto amministrativo.

61) Legambiente:

- contenuto delle osservazioni: propone
 - a)** il recupero dei fabbricati, recupero e riciclaggio di inerti da demolizione con individuazione di stazione di recupero e riciclaggio (n. 1 per bacino);
 - b)** l’uso di materiali provenienti da attività di riuso e riciclaggio (legge Merloni n. 415/98) , pertanto gli scarti di attività estrattiva non devono superare la capacità di “carico” dell’ambiente dell’area di bacino;
 - c)** utilizzo degli scarti per il risanamento di circa 2000 cave abbandonate;
 - d)** di fissare criteri di scelta dei siti estrattivi che presentano minor impatto ambientale;
 - e)** divieto di apertura cave all’interno del perimetro del Parco nazionale dell’Alta Murgia;
 - f)** ampliamento di cave attive limitatamente a quelle di estrazione materiale di inderogabile necessità e difficile reperibilità;
 - g)** di incentivare le cave esistenti al di fuori dei Bacini al fine di rilocalizzarsi all’interno dei bacini più vicini;
 - h)** di favorire la riconversione produttiva delle attività estrattive a forte impatto, a mezzo incentivi;
 - i)** di prillivegiare le cave a fossa rispetto a quelle ad anfiteatro;
 - l)** la riduzione del muro e delle superfici dei bacini;
 - m)** di promuovere una ricerca scientifica con l’obiettivo di reimpegnare e convertire il materiale di sfrido;
 - n)** di prevedere Tecniche di Ingegneria Naturalistica e/o ambientali negli interventi estrattivi e di recupero ambientale;
 - o)** Ritiene inadeguate le misure previste dal PRAE per compensare gli impatti e propone di compensare l’eventuale impatto con contributi alle attività agricole;
- Valutazione Settore Attività Estrattive in merito ai punti:
 - a)** parere favorevole con rinvio ai Piani di Bacino e nel rispetto della legislazione vigente;
 - b)** parere favorevole con rinvio in sede di valutazione di impatto ambientale;
 - c)** parere favorevole con rinvio in sede di attuazione dei Piani di bacino;
 - d)** parere favorevole con rinvio in sede di attuazione dei Piani di bacino;
 - e)** il divieto è già sancito dal DPR di istituzione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e permane fino all’approvazione del “Regolamento del Parco” che potrà derogare o meno tale divieto;
 - f)** si ritiene di esprimere parere sfavorevole in quanto contrasta con le previsioni del PRAE;
 - g)** si esprime parere favorevole in linea di principio, fermo restando la

individuazione di forme di incentivazione,; **h)** si esprime parere favorevole con rinvio ai Piani di Bacino; **i)** ed **l)** quanto prospettato può trovare soluzione nei Piani di Bacino; **m)** si ritiene di esprimere parere favorevole in linea di principio, fermo restando la necessità di reperire mezzi finanziari per attivare la ricerca scientifica; **n)** si ritiene di esprimere parere favorevole con rinvio ai Piani di Bacino; **o)** l'osservazione è superata dalle misure di tutela adottate d'ufficio per le aree SIC e/o ZPS e dalla V.I.A.

3.0 ASPETTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

Il presente paragrafo contiene le valutazioni relative agli aspetti di natura ambientale e paesaggistica. Esse sono state svolte in maniera preventiva al fine di raggiungere la compatibilità con i valori del paesaggio e dell'ambiente naturale e al fine di semplificare le norme procedurali.

Le valutazioni operate in questa sede hanno quindi due obiettivi:

- Il primo connesso alla esigenza di verificare le localizzazioni dei bacini estrattivi in relazione alle intervenute norme in materia paesaggistica ed ambientale, onde consentire da un lato l'attività estrattiva e dall'altro di tutelare il territorio quanto a risorse paesaggistiche ed ambientali, contemperando l'attività di impresa con il più ampio interesse pubblico di tutela, pervenendo a scelte ponderate e scevre di interpretazioni in fase di predisposizione dei piani attuativi ovvero di rilascio di autorizzazione;
- Il secondo, relativo alla semplificazione del procedimento di autorizzazione e/o proroga e/o rinnovo dell'attività estrattiva, sulla base di norme chiare e univoche.

3.1 VALUTAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

Il lavoro di rivisitazione del PRAE ha portato a introdurre nelle Norme di Attuazione, allegate al presente provvedimento, specifiche previsioni che, unitamente alle disposizioni in materia di attività estrattiva introdotte con la l. r. n. 21/2004 e n. 1/2005 e nelle more della necessaria revisione della disciplina regionale di settore (l. r. n. 37/1985) assicurano il rispetto delle normative ambientali comunitarie, nazionali e regionali.

In linea generale, il PRAE oggetto del presente provvedimento, definisce più puntuali norme di coltivazione che tengono conto dei principali aspetti di carattere ambientale e di gestione del territorio; il recupero delle aree di cava, già in corso di esercizio; l'espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale e di incidenza, per i piani di bacino, piuttosto che per le singole cave, che necessita però di preventiva revisione in tal senso della l.r. 11/2001.

3.1.1 - Rete Natura 2000

La Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna

selvatiche e 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è costituita dai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), proposti dalla Regione Puglia con Deliberazione n. 3310 del 23/7/1996. In particolare le ZPS risultano designate tali dal Ministro dell'Ambiente in data 24.12.1998 di trasmissione dell'elenco all'Unione Europea.

I siti Natura 2000 sono stati successivamente sottoposti a revisione tecnica delle delimitazioni da parte della Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale n.1157 del 08/08/2002.

I proposti siti Natura 2000 sono riportati nel decreto del Ministro dell'Ambiente del 03/04/2000 (G.U. n. 95/2000), sostituito, per la Regione biogeografica Mediterranea, dal DM 25/06/2005 (G.U. n. 157/2005); le Zone di Protezione Speciale sono anch'esse riportate nel decreto del Ministro dell'Ambiente del 03/04/2000 (G.U. n. 95/2000), sostituito dal DM 25/06/2005 (G.U. n. 168/2005).

Ulteriori Z.P.S. sono state classificate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1022 del 21 luglio 2005 (B.U.R.P. n.105 del 19.08.2005) in esecuzione della Sentenza di condanna per l'Italia emessa dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20/3/2003 – causa C-378/01.

La Direttiva 92/43/CEE è stata recepita dal d.P.R. n.357/1997, successivamente modificato dal d.P.R. n.120/2003. I proponenti di piani e interventi ricadenti nei pSIC e ZPS, che possono avere incidenza significativa sul proposto Sito di Importanza Comunitaria o sulla Zona di Protezione Speciale, devono effettuare la “valutazione di incidenza” di cui all'art.6 della Direttiva 92/43/CEE ed all'art.5 del d.P.R. 357/1997 e art.6 d.P.R. 120/2003, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi Siti.

Ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE “nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)”. La stessa norma si applica alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

In relazione a quanto detto si è proceduto alla analisi del presente strumento di pianificazione delle attività estrattive comparata con gli elementi caratterizzanti i Siti Natura 2000; tale analisi ha consentito di rendere compatibili le previsioni e le disposizioni di Piano con i citati obiettivi di conservazione dei Siti. Pertanto la procedura di Valutazione di Incidenza riguarderà i piani di dettaglio dei singoli bacini (BPP, BV, BC, BN, BR).

Al fine di garantire la semplificazione dei procedimenti, si proporrà l'esclusione dell'assoggettamento a Valutazione di Incidenza dei singoli progetti redatti in attuazione dei Piani di Bacino approvati.

3.1.2 – Aree Naturali Protette

Le aree naturali protette sono costituite, ai sensi dell'art. 2 della L.394/91 e dell'art. 2 della legge regionale n. 19/1997 da:
Parchi Nazionali, Riserve Naturali dello Stato, Parchi naturali regionali, Riserve naturali regionali, Parchi naturali di interesse provinciale o metropolitano, Monumenti naturali e biotopi

Ai sensi dell'art. 11 comma 3. della L. 394/1991 all'interno delle aree naturali protette sono vietati "l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di

discariche, nonché l'asportazione di minerali". Nelle aree protette regionali, ai sensi dell'art.8 della LR 19/1997 "è vietato aprire nuove cave".

I provvedimenti istitutivi dei parchi nazionali e le singole leggi istitutive dei parchi regionali disciplinano in maniera specifica le diverse situazioni riguardanti le attività estrattive.

In questa fase sono stati eliminati soltanto i nuovi bacini (BN) ricadenti in zona 1 dei parchi nazionali; in alcuni casi, come indicato nelle successive tabelle, il perimetro dei bacini è stato ridimensionato al fine di escludere la interferenza con la zona 1 dei parchi nazionali.

Per le cave esistenti si applica la specifica normativa dei parchi nazionali e regionali.

3.1.3 – Valutazione di Impatto Ambientale

L'impostazione del PRAE garantisce attraverso la definizione degli specifici piani per ciascun bacino estrattivo una più corretta gestione e tutela del territorio.

L'attuale normativa regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (l.r. 12 aprile 2001, n. 11) assoggetta le singole attività di cava a procedura di valutazione di impatto ambientale.

Al fine di garantire obiettivi di compatibilità ambientale, si rende necessario assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale i piani di bacino individuati; inoltre al fine di garantire la semplificazione dei procedimenti, mediante specifica modifica della l.r. n. 11/2001, si proporrà l'esclusione dell'assoggettamento a VIA dei singoli progetti redatti in attuazione dei Piani di Bacino approvati.

3.1.4. – Analisi delle relazioni e delle interferenze del Piano Regionale per le Attività Estrattive (P.R.A.E.) con il Sistema per la Conservazione della Natura in Puglia (Si.C.N. Puglia)

Il Sistema per la Conservazione della Natura in Puglia (Si.C.N. Puglia), è costituito dalle aree naturali protette, nazionali e regionali e dai Siti della Rete Natura 2000 (pSIC e Z.P.S.).

I bacini estrattivi che interferiscono con il Sistema per la Conservazione della Natura sono nel complesso 52 su un totale di 163 bacini di cui all'elenco allegato. Essi, quindi rappresentano circa il 31,9% del totale. La loro persistenza deve essere pertanto verificata alla luce delle differenti norme vigenti in tali aree.

Per una migliore disamina, l'analisi è stata svolta secondo le seguenti aree:

3.1.4.1 Gargano (con Manfredonia)

3.1.4.2 Alta Daunia (con Foggia)

3.1.4.3 Murgia (alta e bassa, compresa l'area delle Gravine)

3.1.4.4 Salento

3.1.4.1 Gargano (con Manfredonia)

I bacini che interferiscono con il Si.C.N. Puglia sono in totale 14. Un gran numero di questi (11, esattamente) ricadono all'interno del Parco Nazionale del Gargano – PNG - (di cui 8 di questi ricadono in zona 2, mentre 3 in zona 1). N. 8 sono i bacini estrattivi che ricadono all'interno di aree

pSic-Zps. Sono 3 quelli che rientrano esclusivamente in area pSic-Zps (specificamente nei territori di San Marco in Lamis e di Manfredonia). Va sottolineato per n. 2 di detti Bacini che estesa è la presenza di pseudosteppa (habitat prioritario).

Il bacino più esteso è di tipo BV ed è ricadente nei Comuni di San Marco in Lamis e di S. Giovanni Rotondo, con una superficie pari a circa ha 1.789. Si riporta una tabella riassuntiva della situazione nell'area del Gargano e, di seguito, l'evidenziazione di alcuni casi maggiormente configgenti ; nello specifico:

Tipo Bacino	PNG e pSIC-ZPS	Solo PNG	Solo pSIC-ZPS
BN	1	1	0
BV	2	4	0
BC	2	1	3
TOTALE	5	6	3

I due Bacini Nuovi (BN) ID36 e ID43 ricadenti nel PNG sono incompatibili con la normativa del Parco (DPR 5 giugno 1995 di istituzione del PNG - art.3 – Divieti generali) e pertanto vanno eliminati come da cartografia allegata (Tav.n.).

- Il Bacino Vincolato (BV) ID 53 in Comune di Monte S. Angelo ricade quasi interamente in zona 1 del PNG, la cava esistente è posta sui margini, l'area è coperta da pseudosteppa (habitat prioritario) e da vegetazione boschiva nelle incisioni, pertanto va eliminato, come da cartografia allegata. Ai sensi del DPR 5 giugno 1995 di istituzione del PNG - art.6 – Regime autorizzativo in zona 1, dovrà verificarsi che la cava esistente possessa i requisiti richiesti.

. Ricadono solo in minima parte in zona 1 del PNG i bacini ID 54 e ID 56: la parte restante del bacino ID 54 è interamente fuori del perimetro del PNG, interessa il pSIC-ZPS IT9110008 "Valloni e steppe pedegarganiche", ma al suo interno sono presenti numerose cave; il bacino ID 56 è per la restante parte in zona 2; in entrambi i casi sono stati ridimensionati come da cartografia allegata (Tav. n.), per escludere la sovrapposizione con la zona 1 del Parco nazionale del Gargano.

- I bacini ID 56 (parte) e 57, ricadono in zona 2 del PNG e nel pSIC-ZPS "Valloni e steppe pedegarganiche". Si rileva che gran parte dei suoli interessati sono utilizzati a seminativo. Per le cave in attività nei bacini di completamento BC ricadenti in zona 2 del PNG, ai sensi del DPR 5 giugno 1995 di istituzione del PNG - art. 7 – Regime autorizzativo in zona 2, dovrà essere verificato il possesso dei requisiti richiesti.

Il bacino Vincolato (BV) ID 42 è ridimensionato in questa sede come da cartografia allegata (Tav. n.) per escludere la parte di sovrapposizione con il PNG, zona 2, che è ai margini del bacino ed interessa un'area coperta da bosco.

3.1.4.2 Alta Daunia

I bacini che interferiscono con il Si.C.N. Puglia sono in totale 7, e ricadono tutti all'interno di aree pSIC-ZPS. Si tratta prevalentemente di bacini di tipo BC e BV.

Nella maggior parte dei casi si tratta di valli fluviali con boschi ripariali.

Il bacino più critico appare il bacino ID 48, classificato come BC, in parte ricoperto da boschi e interessato soltanto da una piccolissima cava.

Alcuni bacini potrebbero confliggere con gli istituendi Parchi naturali regionali dei Monti Dauni, la cui perimetrazione non è ancora definita.

3.1.4.3 Alta Murgia e Murgia di Sud-Est

I bacini che interferiscono con il Si.C.N. Puglia sono in totale 29 di cui 11 ricadono nel Parco nazionale dell'Alta Murgia – PNAM - (8 ricadono in zona 2, mentre 2 ricadono in zona 1 ed 1 Bacino ricade in zona 1 e in zona 2.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva della situazione nell'area della Murgia ed alcuni casi maggiormente confliggenti:

Tipo Bacino	PNAM e pSIC-ZPS	Solo PNAM	Solo pSIC-ZPS	Solo Parco Naturale Regionale (*)
BN	2	0	0	0
BV	2	0	2	1
BC	5	0	6	6
BR	0	0	2	
BPP	2	0	1	1
TOTALE	11	0	10	9

(*) Si fa riferimento all'istituenda area naturale protetta regionale "Lame S.Giorgio e Giotta" perimetrata ma il cui D.D.L. non è ancora stato approvato dalla Giunta Regionale ed al Parco Naturale Regionale "Parco della Terra delle gravine", istituito con L.R. 18/2005.

I due Bacini Nuovi (BN) (ID 17 e 22) ricadenti nel PNAM sono confliggenti con la normativa del Parco (DPR 10 mar 2004 di istituzione del PNAM - art.3 – Divieti generali) e pertanto vanno eliminati, come da cartografia allegata (Tav.n.).

Il bacino (BPP ID1), il più esteso dell'intero PRAE, ricade in comune di Minervino, con una superficie pari a circa ha 4.154, ed interferisce in parte con la zona 2 del PNAM. Al suo interno sono presenti numerose cave, ma è

per gran parte coperto da habitat prioritario e rientra totalmente in zona pSIC-ZPS. Rappresenta una delle situazioni più critiche. Anche il bacino (BC ID2), in territorio di Minervino Murge, interferisce in parte con la zona 1 del PNAM.

La superficie di tali bacini è sensibilmente ridimensionata, come da cartografia allegata (Tav. n.), al fine di escludere la sovrapposizione con il PNAM e comprendere le cave esistenti. Per le cave esistenti comunque comprese nel perimetro del PNAM, vige la normativa del Parco (DPR 10 mar 2004 di istituzione del PNAM - art.3, comma 1., lett. e – Divieti generali e art. 6, comma 4.)

Due bacini sono contigui ID 3/ ID 28; nel primo, pur essendo un BC, non sono presenti cave; è coperto per gran parte da pseudosteppa e ricade interamente in zona 2 del PNAM, è pertanto eliminato. Il bacino adiacente (BV), denominato ID28, ha cave esistenti pur ricadendo in parte in zona 1 e in parte in zona 2 del PNAM; il bacino ID 28 è sensibilmente ridimensionato, come da cartografia allegata (Tav. n.), per escludere sovrapposizione con la zona 1 del PNAM.

Anche i bacini ID 4/ID 29 sono contigui: quest'ultimo individuato come BPP. Il Bacino di Completamento (BC) ID 4 ricade in parte in zona 1 del PNAM ed è parzialmente coperto da habitat. Risulta vi siano cave esistenti, così come nel contiguo ID 29. Ambedue i bacini sono ridimensionati, come da cartografia allegata (Tav.n.), per escludere le parti di sovrapposizione con il PNAM. Eventuali cave attive e regolarmente autorizzate seguono la disciplina del DPR 10 mar. 2004 di istituzione del PNAM - art.3, comma 1., lett. e).

E' stata inoltre verificata l'interferenza con il perimetro del Parco Naturale Regionale della Terra delle Gravine, istituito con l.r. n. 18 del 20.12.2005.

Sono otto i bacini interessati, (BPP 94, BV 91 e 102, BC 98, 100, 101, 157, 158). I più critici sono:

- il BV 91 e il BC 101 entrambi interamente compresi all'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale della Terra delle Gravine: per essi vige la normativa del Parco regionale Terra delle Gravine;

- BPP 94, di notevole estensione, in Comune di Mottola; è un'area interessata ortogonalmente da solchi gravinali ed è situata in una posizione centrale rispetto all'area delle gravine. Il relativo piano particolareggiato va coordinato con la disciplina del Parco regionale Terra delle Gravine;

- Il BC 100 interessa anche in minima parte il pSIC/ZPS IT9130007 "Area delle gravine", al suo interno non sono presenti cave, ma l'area è per buona parte coperta da habitat. Tale bacino va eliminato in quanto confliggente anche con ATE di tipo A;

- il BV 102 è interessato da solchi gravinali ma presenta al suo interno alcune cave; è stato opportunamente ridimensionato, come da cartografia allegata (Tav.n.).

Gli altri bacini sono tutti interessati da cave esistenti; per essi vige la normativa del Parco naturale regionale Terra delle Gravine

3.1.4.4 Salento

Il bacino che interferisce con il Si.C.N. Puglia è solo uno, nel territorio del Comune di Alessano. Si tratta di un bacino di tipo BC, ID 109, e, anche se interessa in minima parte il pSIC IT9150018 "Bosco Serra del Cianci",

interferisce direttamente con il bosco ed è stato opportunamente ridimensionato, come da cartografia allegata (Tav. n.).

3.1.5 Note Generali

L'analisi dei bacini ricadenti in pSIC-ZPS ha rilevato alcune criticità legate alla presenza di habitat naturali prioritari e d'interesse comunitario. In tali casi è consentito l'ampliamento di attività esistenti e/o la riattivazione di cave dismesse limitatamente a materiali di pietra ornamentale o altro materiale di difficile reperibilità, ferme restando le obbligatorie procedure valutative. Nei restanti casi (ovvero per bacini ricadenti in pSIC-ZPS ma in cui si evidenzia una limitata presenza di habitat naturali prioritari e d'interesse comunitario) l'ampliamento di attività esistenti, la riattivazione di cave dismesse, nonché la realizzazione di nuove attività estrattive sono assoggettate alle obbligatorie procedure valutative.

Il ridimensionamento apportato alle delimitazioni dei bacini, nonché la eliminazione di taluni bacini dalle previsioni del PRAE, cui si fa cenno ai punti precedenti, sono riportati negli allegati grafici allo stesso Piano. Il quadro sinottico delle analisi e delle valutazioni su esposte, con i relativi indici di criticità, è identificato nella Tab. 1 allegata alla presente .

Id	Tipo Bacino	Ha	Comune	Localizzazione	Intersezione con Sic-Zps	Nome pSic-ZPS	Intersezione Parchi Nazionali e regionali	Note	Criticità	Norme
1	BPP	4154	Minervino	E centro abitato	totale	Murgia Alta	2/3 zona 2 PNAM	numerosi cave esistenti	4	valgono le norme del Parco
2	BC	162	Minervino	S centro abitato, "Mass. Giorgio"	totale	Murgia Alta	1/4 in zona 1 PNAM	grossa cava esistente sul pendio, parte del pendio pseudosteppa	4	valgono le norme del Parco
3	BC	478	Ruvo	"La Cavallerizza"	totale	Murgia Alta	totale zona 2 PNAM	75% coperto da pseudosteppa; adiacente ID 28 dove sono localizzate cave esistenti	5	valgono le norme del Parco
4	BC	527	Ruvo-Bitonto	"lazzo Jatta" contiguo ID 29	quasi totale	Murgia Alta	piccola parte zona 1 e 1/4 zona 2 PNAM	molte cave esistenti adiacenti, coperto parzialmente da pseudosteppa	4	valgono le norme del Parco
5	BC	247	Toritto-Bitonto	"Quasani"	nessuna	nessuno	fuori	adiacente pSIC e Parco	1	(*)
6	BC	219	Altamura	N centro abitato, "Mass. Elia"	totale	Murgia Alta	piccola parte zona 2 PNAM	coperto parzialmente da pseudosteppa; non sono presenti cave; parte sud urbanizzata	3	(**)
7	BC	107	Altamura	E centro abitato, "Mass Pontrelli"	totale	Murgia Alta	2/3 zona 2 PNAM	coperto all'80% da pseudosteppa; esistente Cava dei Dinosauri	5	valgono le norme del Parco
9	BC	340	Altamura	O centro abitato, Mass Santoro	totale	Murgia Alta	fuori	grande cava esistente, parzialmente pseudosteppa	2	(*)
17	BN	268	Minervino	NO centro abitato "Colle de Ruvo"	totale	Murgia Alta	totale zona 2 PNAM	alcune cave esistenti al margine N e S, parzialmente coperta da pseudozeppa	5	valgono le norme del Parco

20	BC	340	Gravina	N centro abitato	minima parte	Murgia Alta	fuori	cave esistenti ai margini	1	(*)
21	BPP	94	Gravina	limiti meridionali centro urbano	40%	Murgia Alta	fuori	cava esistente, molto urbanizzato	1	(*)
22	BN	101	Ruvo-Corato	S di Ruvo, "Poggio Bianco"	totale	Murgia Alta	totale zona 2 PNAM	80% coperto da pseudosteppa	5	valgono le norme del Parco
26	BV	108	Ruvo	SO centro abitato, Mass. Taverna Nuova"	totale	Murgia Alta	totale zona 2 PNAM	cava esistente, 80% coperta da pseudosteppa	5	valgono le norme del Parco
28	BV	85	Ruvo	"La Cavallerizza"	totale	Murgia Alta	1/3 zona 1 e 2/3 zona 2 PNAM	due cave esistenti, parzialmente coperto da pseudosteppa	4	valgono le norme del Parco
29	BPP	159	Ruvo	contiguo ID 4	totale	Murgia Alta	parte zona 1 PNAM	cave esistenti	4	valgono le norme del Parco
36	BN	417	Apricena	O Torrente Palumbo	nessuna	nessuno	totale zona 2 PNG	Non vi sono cave. Coltivi e dorsali rocciose con valloni, macchia mediterranea e pseudosteppa	5	valgono le norme del Parco
37	BC	192	Apricena	Poggio Cardalicchio	nessuna	nessuno	3/4 zona 2 PNG	L'unica cava è fuori del Parco, ai margini del bacino. Boschi di leccio e latifoglie. Lame e valloni. Rilevanza paesaggistica	5	valgono le norme del Parco
40	BV	312	Cagnano V.	Nei pressi di lazzo Cadetto	nessuna	nessuno	zona 2 PNG	Vi è solo una piccola cava. Valloni e pseudosteppa. Nelle valli coltivi.	4	valgono le norme del Parco
41	BV	195	Carpino	N di M. Vernone	nessuna	nessuno	parziale zona 2 del PNG	Una cava in attività esterna al bacino nel perimetro del parco	3	(**)

42	BV	56	Sannicandro G.	E abitato Sannicandro G.	nessuna	nessuno	parziale 10% zona 2 del PNG	Presenza di boschi di cerro. Area a ridosso del bosco Spina Pulci	3	(**)
43	BN	63	S. Marco in Lamis, Sannicandro	Coppe di Nolfo	parziale	Castagneto Pia Lapolda, Monte La Serra	totale zona 2 PNG	Pascoli d'altitudine con numerose doline. Boschi. Non vi sono cave	5	valgono le norme del Parco
44	BC	88	Torremaggiore	nei pressi del confine regionale	parziale 10%	Valle Fortore, Lago di Occhito	fuori	10% valli fluviali con vegetazione mediterranea e gariga; parte restante seminativo	2	(*)
47	BV	310	Celenza Valfortore	nei pressi del confine regionale	parziale 5%	Valle Fortore, Lago di Occhito	fuori	Presente grande cava con stabilimento di trasformazione. Coltivi e piccole superfici di valli fluviali	2	(*)
48	BC	225	Celenza Valfortore	ad E del centro abitato	95% parziale	Monte Sambuco	fuori	30% bosco, 30% pascolo, 40% coltivi; piccola cava esistente	2	(*)
49	BV	79	Castelnuovo, Pietra Montecorvino	ad S del centro abitato di Castelnuovo	parziale 5%	Monte Sambuco	fuori	seminativi	1	(*)
52	BV	179	Sannicandro, Rignano G.	ad N del centro abitato di Rignano	80% parziale	Bosco Jancuglia - Monte Castello	95% zona 2 del PNG	Due cave in attività parzialmente comprese. 20% del bosco, 50% pascolo, 10% seminativi, cave 20%.	5	valgono le norme del Parco
53	BV	115	Monte Sant'Angelo	S. Simeone	nessuna	nessuno	95% zona 1 e 5% zona 2 del PNG	Una cava ai margini del bacino. Pascoli e boschi nelle incisioni.	4	valgono le norme del Parco
54	BV	1789	San Marco, S. Giovanni	S abitato di S. Giovanni	parziale 50%	Valloni e steppe Pedegarganiche	5% zona 1 del PNG	Sono intressati numerosi valloni (della Torre, del Sordo, della Monaca, ecc) Si trovano già aree di cava (forse 4).	4	valgono le norme del Parco
55	BC	465	S. Marco in Lamis	M. Granata	totale	Valloni e steppe Pedegarganiche	fuori	Vasta area di pseudosteppa. Alcune cave non in attività. All'esterno cave in attività.	4	valgono le norme del Parco

56	BC	152	Manfredonia	S. Leonardo	totale	Valloni e steppe Pedegarganiche	5% zona 1 e 95% zona 2 PNG	Fuori del bacino, ad est di esso, cava in attività. Seminativo per la quasi totalità.	4	valgono le norme del Parco
57	BC	148	Manfredonia	O di S. Leonardo. Monte Aquilone	totale	Valloni e steppe Pedegarganiche	zona 2 PNG	Area in gran parte a seminativo. Una cava esistente.	4	valgono le norme del Parco
58	BC	331	Manfredonia	N di valle Mezzanone	totale	Valloni e steppe Pedegarganiche	fuori	Prevalenza di seminativi. 10% di pseudosteppes	2	(*)
59	BC	87	Manfredonia	O abitato di Manfredonia	totale	Valloni e steppe Pedegarganiche	fuori	Cava al centro del bacino. 50% coltivi e 50% di pseudosteppes.	3	(**)
70	BV	181	Accadia	a NE centro abitato	95% parziale	Accadia – Deliceto	fuori	Valli fluviali con boschi. 30% di coltivi	2	(*)
80	BC	164	Triggiano	a NE centro abitato	nessuna	nessuno	Riserva delle Lame S. Giorgio e Giotta	Per 500 m. il bacino interessa il decorso della lama S. Giorgio	4	(*)
82	BC	161	Castellana-Polignano	N Castellana Grotte	quasi 50%	Pozzo Cucù	fuori	Sito ricadente al 90% nel bacino. Nel sottosuolo è presente la cavità ipogea	3	(**)
86	BV	180	Noci	S centro abitato, Mass. Piano di Lenti	totale	Murge Sud Est	fuori	quasi tutto coltivato	2	(*)
87	BC	141	Alberobello	S centro abitato, Scuola Agraria Gigante	minima parte	Murge dei Trulli	fuori	Due cave esistenti. Coltivato all'80% con querce sparse	1	(*)
91	BV	189	Castellaneta	S centro abitato, Mass. Specchia	totale	Gravine	Parco Gravine	Cava esistente, presenza gravina	2	(*)

92	BC	98	Palagianello	S centro abitato, Mass. Monted'oro	minima parte	Gravine	fuori	quasi tutto coltivato, nessuna cava	1	(*)
94	BPP	518	Mottola	S centro abitato Mass. Acquagnora	nessuna	nessuno	Parco Gravine	area interessata ortogonalmente da solchi gravinali. cave riempite	4	valgono le norme del Parco
96	BR	54	Massafra	E centro abitato	totale	Gravine	fuori	grossa cava	2	(*)
97	BR	341	Massafra-Statte	a monte statale	1/3	Gravine	fuori	diverse cave	2	(*)
98	BC	125	Statte	S centro abitato Mass. Murimaggio/Murimaggio nuovo	nessuna	nessuno	Parco Gravine	cava esistente ai margini	4	valgono le norme del Parco
100	BC	190	Crispiano	sud del centro abitato	minima parte	Gravine	Parco Gravine	non ci sono cave; in parte pseudosteppa (60%), in parte macchia e coltivo	1	(*)
101	BC	95	Statte	E centro abitato	nessuna	nessuno	Parco Gravine	cava esistente in parte fuori bacino; steppa al 20%	4	valgono le norme del Parco
102	BV	591	Crispiano-Montemesola-Grottaglie	a cavallo fra i tre comuni	nessuna	nessuno	Parco Gravine	solchi gravinali nella sua lunghezza- du cave esistenti	4	valgono le norme del Parco
109	BC	103	Alessano	NO centro abitato	5%	Bosco Serra del Cianci	fuori	Una cava già presente nel bacino. La piccolissima parte di intersezione con pSic è coperta da bosco.	2	(*)
157	BC	91	Grottaglie/Francavilla	contiguo ID 158	nessuna	nessuno	Parco Gravine	cava esistente. coltivi al 20%	4	valgono le norme del Parco

158	BC	197	Grottaglie - S.Marzano	contiguo ID 157	nessuna	nessuno	Parco Gravine	cava esistente	4	valgono le norme del Parco
161	BC	78	Castelluccio dei Sauri	a N del centro abitato	70% parziale	Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata	fuori	Valle fluviale con boschi ripariali. Coltivi e seminativi per il 70%	1	(*)
163	BC	160	Foggia	a S del centro abitato	parziale 70%	Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata	fuori	Coltivi. Asta fluviale. Non riportata sul GIS	2	(*)
<p>PNAM = Parco Naz. Alta Murgia PNG = Parco Naz. Del Gargano Criticità: 5 Bacino interamente o parzialmente in Area Parco e Sito di Interesse Comunitario 4 Bacino interamente o parzialmente in Area Parco 3 Bacino in Sito di interesse comunitario con prevalente presenza di habitat o specie di interesse comunitario 2 Bacino in Sito di interesse comunitario in contesto prevalentemente trasformato e antropizzato 1 Nessuna intersezione</p>										
<p>(**) è consentito l'ampliamento di attività esistenti e/o la riattivazione di cave dismesse limitatamente a materiali di pietra ornamentale o di altro materiale di difficile reperibilità, previa attivazione di procedura di Valutazione di Incidenza</p> <p>(*) è consentito l'ampliamento di attività esistenti e/o la riattivazione di cave dismesse, nonché la realizzazione di nuove attività estrattive previa attivazione di procedura di Valutazione di Incidenza</p>										

3.2 VALUTAZIONE DI CARATTERE PAESAGGISTICO

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell’aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lgs n°490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico .

Il parere paesaggistico viene rilasciato , sia se favorevole, sia se sfavorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale.

Il parere è espresso in funzione della verifica dell’ottemperanza del P.R.A.E. ,adottato con Delibera di Giunta Regionale n°1744 del 11/12/2000 , alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela(art.2.02) previsti per gli /l’ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all’idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

3.2.1 DISCIPLINA DEL P.U.T.T./P. PER LE ATTIVITA’ ESTRATTIVE

Per quanto attiene agli interventi connessi con l’attività estrattiva, il P.U.T.T./P., con le sue disposizioni normative, tende a coniugare la propria finalità primaria (ovvero quella della tutela e valorizzazione del paesaggio pugliese) con l’attività piu’ propriamente produttiva (ma significativamente impattante dal punto di vista paesistico- ambientale) rappresentata dall’industria estrattiva quest’ultima comunque molto diffusa nel territorio regionale attesa la rilevante presenza di giacimenti.

In particolare con l’allegato n° 3 il P.U.T.T./P. disciplina le modalità degli interventi connessi all’attività estrattiva nonché elenca in dettaglio gli elaborati necessari per consentire la valutazione paesaggistica degli interventi estrattivi proposti al fine di verificarne la compatibilità con la finalità di tutela e valorizzazione paesaggistica .

Il PUTT, in funzione dell’avvenuto (o meno) adeguamento dello strumento urbanistico generale del Comune in cui l’intervento estrattivo ricade - nonché della tipologia d’intervento medesimo (nuova attività estrattiva e/o ampliamento di attività esistente) oltre che in funzione della stessa classificazione dell’Ambito Territoriale Esteso entro cui l’intervento si colloca

(A.T.E. di tipo "A"- "B"- "C"- "D"- "E") , distingue diverse fattispecie che consentono o meno l'esercizio dell'attività estrattiva:

1) - ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/P. (o non vi sia uno strumento di secondo livello di cui all'art.2.05 delle N.T.A.) nel caso in cui l'area interessata dall'intervento ricada (anche parzialmente) in un A.T.E. di tipo "A" "B" "C", il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica della proposta per la sola parte esterna ai suddetti A.T.E.;

2) - ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/P. (o non vi sia uno strumento di secondo livello di cui all'art.2.05 delle N.T.A.) nel caso in cui l'area interessata dall'intervento ricada (in tutto o in parte) in un A.T.E. di tipo "D", il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica della proposta ;

3) - ove il PRG risulti adeguato al PUTT/P (o vi sia uno strumento di secondo livello di cui all'art.2.05 delle N.T.A.) fermo restando la disciplina normativa espressa dagli strumenti adeguati, il Sindaco sentita la C.E.C. provvede all'autorizzazione paesaggistica della proposta;

4) – nel solo caso di ampliamento di un'attività esistente ,ove la stessa ricada in un A.T.E. di tipo "B" e "C" ,fermo restando le prescrizioni di base per l'area di pertinenza nella sola area annessa possono essere (rectius vanno) verificate le condizioni per l'autorizzazione paesaggistica della proposta:

- nel caso in cui il P.R.G. non risulti adeguato tale autorizzazione viene demandata alla Giunta Regionale;

- nel caso in cui il P.R.G. risulti adeguato o vi sia uno strumento urbanistico di secondo livello il Sindaco provvede all'autorizzazione paesaggistica della proposta.

In tutti i casi non contemplati nei precedenti punti 1) 2) 3) 4) l'autorizzazione paesaggistica ha implicitamente esito negativo.

3.2.2 CORRELAZIONE DEL PRAE CON GLI ADEMPIMENTI COMUNALI PER L'ATTUAZIONE DEL P.U.T.T./P.

Sempre al fine della formulazione del parere paesaggistico di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. , che attiene non già al progetto specifico di un'opera e/o di un intervento bensì ad uno strumento di Pianificazione Settoriale su scala regionale (P.R.A.E.), si reputa necessario evidenziare qui di seguito ,sia pure in maniera sintetica, l'articolazione normativa generale che sottende l'attuazione del P.U.T.T./P. atteso che detta articolazione normativa (che comporta una graduale verifica ed attuazione del predetto strumento di tutela e valorizzazione paesaggistica), ha una diretta e significativa correlazione con la verifica delle previsioni pianificatorie del P.R.A.E ovvero con la stessa formulazione del presente parere paesaggistico.

E' opportuno precisare che il P.U.T.T./P. ha proceduto alla perimetrazione, per aree omogenee, dei cosiddetti "Ambiti territoriali Estesi" (A.T.E.) dove prevede, tramite le N.T.A. relative, una tutela diretta dei valori paesaggistici identificati nella fase di analisi conoscitiva ovvero di ricognizione delle peculiarità paesaggistiche presenti all'interno del territorio regionale.

Il PUTT/P stabilisce, per ognuna delle predette aree omogenee (ATE di tipo "A" "B" "C" "D"), attraverso una specifica normativa di riferimento calibrata in funzione della maggiore e/o minore presenza dei valori paesaggistici identificati, un grado di trasformabilità differenziata dell'attuale assetto paesaggistico persino escludendo del tutto ogni trasformazione in alcune specifiche aree direttamente interessate dalla presenza dei cosiddetti "ambiti territoriali distinti" ovvero da "emergenze" e/o "componenti ed insiemi di pregio" che costituiscono gli elementi caratterizzanti e strutturanti l'assetto paesaggistico del territorio regionale.

In sintesi la fase conoscitiva operata dal PUTT/P è sfociata nell'individuazione di differenti ambiti territoriali omogenei (A.T.E.), a cui corrispondono differenti regimi di tutela e valorizzazione paesaggistica in funzione della maggiore e/o minore presenza degli A.T.D. (titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Stante il contenuto pianificatorio a scala territoriale del P.R.A.E. (che individua i potenziali bacini di estrazione e non già le specifiche aree oggetto di escavazione e/o modificazione dell'attuale assetto paesaggistico) la verifica di compatibilità dello stesso con le norme di tutela del P.U.T.T./P. è stata pertanto effettuata in funzione della mera classificazione degli A.T.E. e non già degli ATD peraltro non specificatamente riportati negli elaborati del PRAE oltre che passibili (unitamente alla stessa classificazione degli ATE) di eventuali modificazioni successive da effettuarsi in sede di verifica e/o adeguamento a livello comunale degli strumenti urbanistici al P.U.T.T./P..

Pertanto, fermo restando l'articolazione delle valutazioni di carattere paesaggistico, nel seguito esplicitate, che attengono a tutto lo strumento di pianificazione settoriale regionale (PRAE) è possibile solo in fase di esame dei singoli Piani Particolareggiati e Piani di Bacino esaminare lo specifico strumento attuativo del P.R.A.E. onde esprimere il singolo parere paesaggistico, potendosi in questa sede operare valutazioni di carattere generale attinenti nel complesso alla sostenibilità dell'attività di cava in rapporto alle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato dai giacimenti potenziali individuati dal PRAE.

Quanto sopra anche in considerazione che i bacini individuati dal PRAE risultano essere i potenziali bacini di estrazione e non già le specifiche aree oggetto di escavazione e/o di sostanziale trasformazione paesaggistica che potrebbero essere o meno oggettivamente interessate dalla presenza di ATD soggetti a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P medesimo.

Va altresì aggiunto che, secondo quanto disposto dall'art. 5.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. le Amministrazioni Comunali sono direttamente interessate a predisporre i cosiddetti "primi adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P." ovvero a verificare in dettaglio le perimetrazioni degli ATD "adeguandole alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore più aggiornata."

Quanto sopra riportato implica, conseguentemente, che la stessa conformazione degli ATD (individuata dal P.U.T.T./P. scala 1:25000) dovrà essere oggetto di una necessaria e puntuale ricognizione e verifica di dettaglio da operarsi a cura delle Amministrazioni Comunali che potranno

,anche in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici (art 5.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P). e qualora ne ricorrano comunque i presupposti, persino variare le stesse classificazioni degli ATE come attualmente individuate dal P.U.T.T./P. superando pertanto la vigente preclusione normativa del P.U.T.T./P. che non consente,per esempio, di realizzare nuove cave negli ambiti territoriali estesi attualmente classificati di tipo "A" "B" e "C".

3.2.3 RIATTIVAZIONE DELLE AREE DI ESCAVAZIONE DISMESSE

Per quanto attiene alla problematica di riattivazione delle aree di escavazione dismesse si rappresenta quanto segue:

Il punto 3.05 dell'allegato 3 delle N.T.A. del P:U:T:T:/P: dispone che << nel solo caso di ampliamento di un'attività esistente,ove la stessa ricada in A.T.E. di tipo B e C , fermo restando le prescrizioni di base per l'area di pertinenza nella sola area annessa possono essere verificate le condizioni per l'autorizzazione paesaggistica della proposta >> .

Si rileva , dalla lettura letterale della norma sopra citata, che l'ampliamento di cave esistenti ricadenti in A.T.E. di tipo B e C risulta possibile qualora trattasi esclusivamente di cave in attività ovvero di cave dove l'attività estrattiva risulti ancora in corso e non già dove detta attività risulti invece ormai dismessa.

Pertanto la predetta norma preclude del tutto, negli A.T.E. di tipo B e C , la possibilità di riattivare aree di cava ormai dismesse equiparando di fatto detta operazione a "nuova attività" estrattiva e non già ad "ampliamento" di attività estrattiva esistente.

Dal punto di vista della tecnica mineraria corrente, deve intendersi per ampliamento di una cava l'ampliamento come espansione della superficie del bacino esistente e/o come approfondimento degli scavi già esistenti nel presupposto che comunque ci sia una continuità giacimentologica sui terreni attigui all'area di cava a prescindere dall'esistenza o meno di una attività di escavazione in atto.

Dal punto di vista prettamente paesaggistico l'esistenza di un'area di cava , ancorchè dismessa, costituisce di fatto un "detrattore" della qualità paesaggistica complessiva dell'Ambito Territoriale Esteso in cui detta area ricade e pertanto la classificazione B e/o C dell'A.T.E., operata dal P.U.T.T./P.(in scala 1:25000), è da ritenersi in dette aree non del tutto coerente con l'effettivo valore paesaggistico delle stesse ovvero con lo stato dei luoghi che presentano ,di fatto, situazioni paesaggisticamente degradate attesa l'oggettiva presenza di bacini di cava dismessi.

Quanto sopra specificato implica pertanto una sicura riclassificazione dell'A.T.E. da parte delle Amministrazioni Comunali in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al P.U.T.T.P. (art.5.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.). Detta riclassificazione condurrebbe pertanto a "declassare" il valore paesaggistico dell'A.T.E., (attualmente attribuito dal P.U.T.T./P. in maniera piuttosto sovrastimata rispetto al valore paesaggistico reale), e pertanto consentirebbe in futuro , cioè ad avvenuto adeguamento dello strumento urbanistico al P.U.T.T./P., l'apertura di una nuova cava ovvero l'ampliamento di un'area di cava già esistente ed ancorchè dismessa; quanto sopra con specifico riferimento alle aree che, a seguito di un'attività estrattiva ormai dismessa, si presentano attualmente già modificate in maniera significativa nel loro assetto paesaggistico originario .

Pertanto , teoricamente, potrebbero già reputarsi assentibili gli ampliamenti di aree di cava anche dismesse qualora l'intervento in progetto implichi comunque il mero approfondimento degli scavi già esistenti e/o interessi esclusivamente aree contermini allo scavo esistente ed interessate da cumuli di materiale ovvero aree di fatto già trasformate, in maniera significativa, da un'attività estrattiva pregressa .

Resta evidente che solo ed esclusivamente nei termini sopra citati la equiparazione della riattivazione di aree di cava ormai dismesse ad ampliamento di cave esistenti può comunque essere consentita in quanto "anticipazione" del futuro adeguamento dello strumento urbanistico al P.U.T.T./P.

E' opportuno evidenziare che la predetta equiparazione comporterebbe comunque , quale impatto positivo, il recupero finale di quei siti che attualmente , in quanto abbandonati ,si presentano degradati dalla presenza di cave dismesse e per i quali difficilmente si potrebbe procedere ad efficaci azioni di recupero paesistico-ambientale se non con il concorso di soggetti privati ovvero consentendo in dette aree la "riattivazione" dell'attività estrattiva dismessa da effettuarsi nei termini e con i limiti in precedenza espressi.

3.2.4 VERIFICHE CARTOGRAFICHE

Stante la complessa articolazione dell'apparato normativo e cartografico del P.U.T.T./P., d'ufficio si è proceduto alla sovrapposizione, su base cartografica, delle aree che configurano i bacini di estrazione (come individuati dagli elaborati grafici del P.R.A.E.) con la cartografia del P.U.T.T./P. riportante gli ambiti territoriali estesi (A.T.E.).

Quanto sopra al fine di individuare, su scala regionale, eventuali disarmonie tra la pianificazione paesaggistica operata dal P.U.T.T./P., che sottopone a tutela diretta gli A.T.E. di tipo "A" "B" "C" "D", e le aree individuate dal P.R.A.E. quali potenziali bacini di estrazione.

Dalle verifiche effettuate è emerso qualitativamente in sintesi quanto segue:

- Bacini individuati dal P.R.A.E. ricadenti, sia pur parzialmente, in A.T.E. di tipo "A" n°2 ;
- Bacini individuati dal P.R.A.E. ricadenti, sia pur parzialmente, in A.T.E. di tipo "B" n° 44 ;
- Bacini individuati dal P.R.A.E. ricadenti, sia pur parzialmente, in A.T.E. di tipo "C" n°124 ;
- Bacini individuati dal P.R.A.E. ricadenti, sia pur parzialmente, in A.T.E. di tipo "D" n°59 ;

3.2.5 VERIFICA LOCALIZZATIVA DEI BACINI RISPETTO ALLA CLASSIFICAZIONE DEGLI A.T.E. DEL P.U.T.T./P. ED ALLA RELATIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.2.5.1 BACINI in A.T.E. di tipo A

Entrando nel merito della valutazione dei bacini individuati dal P.R.A.E. ricadenti all'interno di A.T.E. classificati di tipo "A" dal P.U.T.T./P.si rappresenta quanto segue:

-Per quanto attiene agli "INDIRIZZI DI TUTELA" (art.2.02 punto 1.1 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) negli ambiti di valore eccezionale "A" è prevista "la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale ;il recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori";

-Per quanto attiene alle DIRETTIVE DI TUTELA (art.3.05 punto 2.1 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) negli Ambiti di valore eccezionale "A"

-Con riferimento al sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico":

va perseguita la tutela delle componenti geologiche,geomorfologiche ed idrogeologiche(definenti gli Ambiti Distinti di cui all'art.3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale prescrivendo: negli ambiti di valore eccezionale "A - va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti;non vanno consentite attività estrattive e va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti il sito"

- Con riferimento al sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale va perseguita la tutela del paesaggio botanico vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica,presenti sul territorio regionale prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie flogistiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono.

Negli A.T.E. di valore eccezionale (A art.2.01),in attuazione degli indirizzi di tutela ,per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.03,va evitato:il danneggiamento delle specie vegetali autoctone,l'introduzione di specie vegetali estranee e la eliminazione di componenti dell'ecosistema;l'apertura di nuove strade o piste e l'ampliamento di quelle esistenti;l'attività estrattiva;l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo o produttivo;la modificazione dell'assetto idrogeologico.

- Con riferimento al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa":

va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale,individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01)i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi ,sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti.Va inoltre prescritto, negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale ("A" dell'art.2.01) e di valore rilevante ("B"),in attuazione

degli indirizzi di tutela ,per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04,va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto.

Tutto ciò premesso dalle verifiche effettuate si evidenzia il contrasto localizzativo dei bacini individuati dal P.R.A.E. che interessano gli A.T.E. di tipo "A" dove risulta del tutto preclusa ,dalle N.T.A. del P.U.T.T./P., qualsiasi attività estrattiva sia "ex novo" che di "ampliamento di attività estrattiva esistente".

Pertanto per i predetti bacini , ricadenti anche parzialmente in A.T.E. di tipo "A" ,si rileva una netta disarmonia tra le previsioni di tutela e valorizzazione paesaggistica introdotte dal P.U.T.T./P. e le previsioni di intervento contenute dallo strumento di pianificazione settoriale in esame (P.R.A.E.)

3.2.5.2 BACINI in A.T.E. di tipo B

Entrando nel merito della valutazione dei bacini individuati dal P.R.A.E. ricadenti all'interno di A.T.E. classificati di tipo "B" dal P.U.T.T./P.si rappresenta quanto segue:

-Per quanto attiene agli " INDIRIZZI DI TUTELA " (art.2.02 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) negli ambiti di valore rilevante "B" il P.U.T.T./P. prevede "la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; il recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi ;masima cautela negli interventi di trasformazione del territorio";

-Per quanto attiene alle " DIRETTIVE DI TUTELA " (art.3.05 punto 2.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) negli A.T.E. di valore rilevante "B" il P.U.T.T./P. prevede quanto segue:

- Con riferimento al sistema << assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico>> le direttive di tutela prescrivono che << va perseguita la tutela delle componenti geologiche,geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art.3 .02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale>>; si prescrive altresì che << va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale;per la riduzione delle condizioni di rischio ;per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e,per quelle in attività ,vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale>>
- Con riferimento al sistema << copertura botanico vegetazione e colturale>> le direttive di tutela prescrivono << la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica ,la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse

biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono>>, si prescrive altresì che << per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art.3.03 va evitato:l'apertura di nuove cave;la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti,la collocazione di discariche ,depositi di rifiuti,la modificazione dell'assetto idrogeologico.La possibilità di allocare insediamenti abitativi produttivi, tralicci e/o antenne ,linee aeree ,condotte sotterranee pensili ecc. va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione.>>

- Per quanto attiene al sistema <<stratificazione storica dell'organizzazione insediativa >>va perseguita <<la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi ,sia la loro appropriata fruizione /utilizzo ,sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti>>;si prescrive altresì che<<negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale (A dell'art. 2.01)e di valore rilevante(B),in attuazione degli indirizzi di tutela ,per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04,va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto>>

Tutto ciò premesso dalle verifiche effettuate si evidenzia il contrasto localizzativo dei bacini individuati dal P.R.A.E. che interessano gli A.T.E. di tipo "B" dove risulta del tutto preclusa, dalle N.T.A. del P.U.T.T./P, qualsiasi attività estrattiva "ex novo"

A quanto sopra va altresì aggiunto che la sopra riportata norma ,per le attività estrattive già in atto (ancorchè regolarmente autorizzate e ricadenti in A.T.E. di tipo "B"),prevede espressamente una puntuale verifica di compatibilità paesistico-ambientale per consentirne il mantenimento in esercizio predisponendo all'uopo specifici piani di recupero ambientale.

-Per quanto attiene invece all'ampliamento di attività già esistenti, ancorchè ricadenti in A.T.E. di tipo "B", le N.T.A. del P.U.T.T./P. consentono il possibile rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Giunta Regionale (P.R.G. non adeguato al P.U.T.T./P.) e/o del Sindaco (P.R.G. adeguato al P.U.T.T./P. o presenza di uno strumento di secondo livello) anche nel caso in cui l'ampliamento intervenga nelle aree annesse agli A.T.D. come individuati dal Titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.(all. 3 punto 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)e comunque nel rispetto della piu' generale tutela disposta dal P.U.T.T./P.

Ciò stante , fermo restando la totale preclusione per qualsiasi attività estrattiva "ex novo" si reputa possibile ,nei bacini individuati dal P.R.A.E. ricadenti in A.T.E. di tipo "B" , solo ed esclusivamente l'ampliamento di attività esistenti legalmente in esercizio e/o la

riattivazione di cave dismesse, limitatamente a coltivazione di pietra ornamentale o altro materiale di difficile reperibilità ovvero la prosecuzione di attività estrattive già in atto che prevedano comunque specifici piani di recupero ambientale delle aree interessate da attuare contestualmente all'esercizio dell'attività estrattiva.

3.2.5.3 BACINI in A.T.E. di tipo "C"

Entrando nel merito della valutazione dei bacini individuati dal P.R.A.E. ricadenti all'interno di A.T.E. classificati di tipo "C" dal P.U.T.T./P.si rappresenta quanto segue:

- Per quanto attiene agli " INDIRIZZI DI TUTELA " (art.2.02 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) negli ambiti di valore distinguibile "C" è prevista la << salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato ;trasformazione dell'assetto attuale ,se compromesso,per il ripristino e l'ulteriore qualificazione;trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica>> (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle "DIRETTIVE DI TUTELA" (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo <<C>>,quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema << assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico>> le direttive di tutela prescrivono che << va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche,ed idrogeologiche(definienti gli A.T.D. di cui all'art.3 .02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale>>; si prescrive altresì che <<le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità >>.
 - Con riferimento al sistema << copertura botanico vegetazionale e colturale>> le direttive di tutela prescrivono << la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica,economica,di difesa del suolo,e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica ,la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono>>, si prescrive altresì che << tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale,la sua ricostituzione , le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo >>
 - Per quanto attiene al sistema <<stratificazione storica dell'organizzazione insediativa >>va perseguita <<la tutela dei beni

storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali(art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi ,sia la loro appropriata fruizione /utilizzo ,sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti>>;si prescrive altresì che <<per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04 , va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione>>.

Tutto ciò premesso e considerato, dalle verifiche effettuate si evince che per quanto attiene ai bacini individuati dal P.R.A.E. che ricadono in A.T.E. di tipo "C" è possibile procedere in essi a nuove localizzazioni per attività estrattive limitatamente a <<materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità>> (direttive di tutela art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) previo comunque predisposizione di strumenti di pianificazione paesaggistica sottordinata.(art.2.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) nel rispetto delle complessive norme di tutela dello stesso P.U.T.T./P.

I materiali di difficile reperibilità' e di inderogabile necessità' sono individuati all'interno delle allegato n.t.a.

Fino all'entrata in vigore dei Piani Sottordinati valgono comunque le norme del P.U.T.T./P. che precludono del tutto la realizzazione di nuove cave in A.T.E. di tipo "C"

Ciò stante si rileva attualmente (attesa la pressoché totale assenza di pianificazione paesaggistica sottordinata) contrasto alla localizzazione dei bacini previsti dal P.R.A.E. con le N.T.A.del P.U.T.T./P. che precludono del tutto ,negli A.T.E. di tipo "C" la realizzazione di nuove cave per quanto innanzi rilevato.

Per quanto attiene invece all'ampliamento di cave esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dimesse, ancorché ricadenti in A.T.E. di tipo "C", le N.T.A. del P.U.T.T./P. consentono il possibile rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Giunta Regionale (P.R.G. non adeguato al P.U.T.T./P.) e /o del Sindaco (P.R.G. adeguato al P.U.T.T./P. o strumento di secondo livello vigente).

3.2.5.4 BACINI in A.T.E. di tipo "D"

Entrando nel merito della valutazione dei bacini individuati dal P.R.A.E. ricadenti all'interno di A.T.E. classificati di tipo "D" dal P.U.T.T./P.si rappresenta quanto segue:

- Gli INDIRIZZI DI TUTELA per gli ambiti di valore distinguibile << D >> prevedono la << valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche>> (art.2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle DIRETTIVE DI TUTELA (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo << D >>,quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema << assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico>> le direttive di tutela prescrivono che << va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche(definienti gli A.T.D. di cui all'art.3 .02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale>>; si prescrive altresì che <<le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree;le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato A3 >>.
- Con riferimento al sistema << copertura botanico vegetazionale e colturale>> le direttive di tutela prescrivono << la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica,economica,di difesa del suolo,e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica ,la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono>>, si prescrive altresì che << tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione ,le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.>>
- Per quanto attiene al sistema <<stratificazione storica dell'organizzazione insediativa >>va perseguita <<la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali(art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi ,sia la loro appropriata fruizione /utilizzo ,sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti>>;si prescrive altresì che <<per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04 ,va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e ,di contro,vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione>>.

Tutto ciò premesso e considerato,dalla verifica effettuata si evince che per quanto attiene ai bacini individuati dal P.R.A.E. che ricadono in A.T.E. di tipo "D" è possibile procedere a nuove localizzazioni e/o ampliamenti di cave esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dismesse previo rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte della Giunta Regionale (ove il P.R.G. non risulti adeguato al P.U.T.T./P.) e/o da parte del Sindaco (ove il P.R.G. risulti adeguato al P.U.T.T./P).

Pertanto non si rileva alcuna interferenza localizzativa dei bacini previsti dal P.R.A.E., ricadenti in A.T.E. di tipo "D", con le N.T.A. del P.U.T.T./P. Il tutto fermo restando l'ottemperanza degli interventi alle disposizioni di tutela paesaggistica e di recupero paesistico – ambientale dei luoghi interessati dall'attività estrattiva introdotte dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

3.2.5.5. BACINI in A.T.E. di tipo "E"

Entrando nel merito della valutazione dei bacini individuati dal P.R.A.E. ricadenti in A.T.E. di valore normale classificati "E" dal P.U.T.T./P si rappresenta quanto segue:

Per i bacini in parola, ricadenti in A.T.E. di tipo "E" non si rileva alcuna interferenza localizzativa rispetto allo strumento di pianificazione paesaggistica regionale atteso che il P.U.T.T./P. non sottopone a tutela paesaggistica diretta i predetti Ambiti Territoriali Estesi (art.2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

In detti A.T.E. di tipo "E" gli INDIRIZZI DI TUTELA previsti dal P.U.T.T./P., che prescrivono la sola "valorizzazione delle peculiarità del sito" attraverso una "qualificata previsione e realizzazione della trasformazione" non precludono pertanto sostanzialmente nè l'apertura di nuove cave né l'ampliamento di cave esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dismesse..

Pertanto non si rileva alcuna interferenza localizzativa dei bacini previsti dal P.R.A.E. ricadenti in A.T.E. di tipo " E ", con le N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando l'ottemperanza degli interventi alle disposizioni di tutela paesaggistica e di recupero paesistico –ambientale dei luoghi interessati dall'attività estrattiva introdotte dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

3.2.6 CONCLUSIONI

Alla luce delle disposizioni normative e considerazioni in precedenza riportate , per quanto attiene all'aspetto prettamente paesaggistico ovvero di compatibilità del PRAE con le N.T.A. del P.U.T.T./P., e fatto salvo quanto riportato nelle N.T.A. del PRAE in questa sede integrate e/o modificate, si ritiene di poter esprimere parere favorevole, ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/p, subordinato comunque all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

3.2.6.1 BACINI RICADENTI IN ATE DI TIPO "A"

Per quanto attiene ai bacini ricadenti in ATE di tipo "A" gli stessi non sono assentibili dal punto di vista localizzativo sia con riferimento ad interventi che prevedono attività estrattive "ex novo" che per quanto attiene agli interventi di ampliamento di attività estrattive già in atto e alla riattivazione di cave dismesse; di conseguenza detti bacini vengono stralciati dalle previsioni di Piano.

Dovrà essere verificata la compatibilità paesistico-ambientale delle sole attività estrattive legalmente in esercizio per consentirne il loro eventuale mantenimento in esercizio predisponendo all'uopo specifici piani di recupero paesistico-ambientale delle aree da attuare contestualmente all'esercizio dell'attività estrattiva.

3.2.6.2 BACINI RICADENTI IN A.T.E. DI TIPO "B"

Nei Bacini ricadenti in ATE di tipo "B", non è consentita l'apertura di cave "ex novo" ma è ammissibile, previa autorizzazione paesaggistica, solo l'ampliamento di attività esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione

di cave dismesse , il tutto limitatamente riferito a coltivazione di pietra ornamentale o altro materiale di difficile reperibilità ; i piani di bacino devono comunque ottemperare alle seguenti prescrizioni:

a) Dovrà essere verificata la compatibilità paesistico-ambientale delle attività estrattive già in atto per consentirne l'eventuale mantenimento in esercizio predisponendo all'uopo specifici piani di recupero paesistico-ambientale delle aree da attuare contestualmente all'esercizio dell'attività estrattiva a cura della impresa esercente, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del PRAE, decorso tale termine l'attività estrattiva va sospesa, salvo motivate ragioni;

b) I Piani di Bacino non dovranno prevedere alcuna attività estrattiva "ex novo" ma solo ed esclusivamente l'eventuale ampliamento di attività estrattive esistenti legalmente in esercizio ovvero la riattivazione di cave dismesse ;

c) Al fine della valutazione della possibilità di procedere alla prosecuzione e/o ampliamento delle attività estrattive esistenti legalmente in esercizio ovvero alla riattivazione di cave dismesse il Piano di Bacino (esteso a tutte le aree ricomprese nei bacini come individuati dal PRAE) dovrà contenere il dettagliato riporto delle cave esistenti interessate da attività già in atto e/o dismesse con evidenziazione degli ATD (Titolo III N.T.A. del P.U.T.T./P.) nonché individuare le misure da porre in essere al fine di garantire la piena tutela delle predette emergenze paesistico-ambientali ;

d) - I Piani di Bacino dovranno rispettare i contenuti e gli elaborati di cui all'allegato n°3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché seguire le procedure autorizzative di cui all'art. 5 .03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando il rispetto degli indirizzi e delle direttive di tutela nonché delle prescrizioni di base per gli A.T.D. come individuati al titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

3.2.6.3 BACINI RICADENTI IN ATE DI TIPO "C"

Nei Bacini ricadenti in A.T.E. di tipo "C", è ammissibile, previa autorizzazione paesaggistica, l'ampliamento di attività esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dismesse; sono consentite nuove attività estrattive connesse solo al reperimento di materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità e previa redazione di strumentazione subordinata di cui all'art. 2.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

I Piani di Bacino ricadenti in A.T.E di tipo "C" dovranno rispettare i contenuti e gli elaborati di cui all'allegato n°3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché seguire le procedure autorizzative di cui all'art. 5 .03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando il rispetto degli indirizzi e delle direttive di tutela nonché le prescrizioni di base per gli A.T.D. come individuati al titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

3.2.6.4 BACINI RICADENTI IN A.T.E. di tipo "D"

Nei Bacini ricadenti in un ATE di tipo "D" sono ammissibili,previa autorizzazione paesaggistica, attività estrattive "ex novo" nonché l'ampliamento di cave esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dismesse.

I Piani di Bacino ,che dovranno acquisire il parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., devono avere i contenuti e gli elaborati grafici previsti dall'allegato n°3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e devono altresì rispettare gli indirizzi e direttive di tutela dell'A.T.E. di riferimento nonché le prescrizioni di base per gli A.T.D. come individuati al titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

3.2.6.5 BACINI RICADENTI IN A.T.E. DI TIPO "E"

Nei Bacini ricadenti in A.T.E. di tipo "E" è consentita l'apertura e l'esercizio di attività estrattive. I piani di Bacino ricadenti in A.T.E. di tipo "E" non necessitano di parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ,atteso che il P.U.T.T./P. non sottopone a tutela paesaggistica diretta gli A.T.E. classificati di valore "normale".

Resta evidente che la tutela e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici (sempre presenti anche negli A.T.E. di tipo "E") saranno affidati alla capacità degli operatori pubblici e privati di perseguire obiettivi di qualità paesaggistica accrescendo e non già sminuendo il "valore" del sito attraverso una qualificata previsione e realizzazione della trasformazione paesaggistica dei luoghi interessati dagli interventi e soprattutto attraverso un efficace ed idoneo recupero paesistico-ambientale delle aree interessate dall'attività estrattiva.

3.2.6.6 BACINI RICADENTI IN A.T.E. DIVERSI

Fermo restante la ammissibilità o meno di attività di cava a seconda degli A.T.E. di riferimento i piani di bacino di attività estrattive ricadenti in parte in A.T.E diversi, devono rispettare, per le diverse specifiche aree, le previsioni prescrittive di cui ai punti precedenti del presente articolo.

4.0 CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Rispetto all'elaborazione del PRAE, predisposta a cura della GEO S.r.l. di Bari e consegnato nel 1991, il Piano adottato con deliberazione di G.R. n. 1744/2000 risulta modificato per quanto attiene in particolare al numero dei Bacini di nuove aree estrattive e all'ampliamento di aree estrattive già individuate nel Piano originario (G.E.O. S.r.l.).

A tal proposito è stata operata la trasposizione del Piano adottato su supporto informatico attraverso le seguenti fasi:

- Acquisizione del dato di partenza, cioè di n. 6 tavole a colori di formato A0 in possesso dell'Ufficio Minerario, mediante uno scanner a colori di formato A0, con tecnologia ad array lineare di sensori, allo scopo di evitare le deformazioni cilindriche tipiche degli scanner a CCD; inoltre la risoluzione di acquisizione di 300 dpi ha permesso di mantenere la dimensione del pixel a terra di molto inferiore all' errore di graficismo alla scala della carta.
- Georeferenziazione delle carte così acquisite con procedure di trasformazione proiettiva, con un numero di punti congruente con la superficie rappresentata in ognuna delle tavole alla scala della carta,

in modo da mantenere lo scarto quadratico medio molto al di sotto dell'errore di graficismo alla scala della carta.

- Digitalizzazione e ricostruzione delle topologie relative ai poligoni rappresentanti i bacini di estrazione, con costruzione di un geodatabase relazionale in cui sono stati associati ad ogni poligono i relativi dati alfanumerici contenuti nelle tavole (classificazione dei bacini, area, tipo di materiale ecc.).
- Sovrapposizione dei poligoni PRAE così acquisiti su cartografia raster B/N georeferenziata IGM/50 di lettura più agevole e di scala più grande per una più facile individuazione e localizzazione dei bacini stessi (SERIE 1).
- Sovrapposizione dei poligoni PRAE su cartografia raster B/N georeferenziata rappresentante gli Ambiti Territoriali Estesi, facenti parte del Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio, allo scopo di evidenziare le eventuali incongruenze ed incompatibilità (SERIE 2).
- Sovrapposizione dei poligoni PRAE su cartografia raster B/N georeferenziata IGM/50, con rappresentazione contestuale di Aree Protette Regionali, Parchi Nazionali, SIC e ZPS, allo scopo di evidenziare le eventuali incongruenze ed incompatibilità (SERIE 3).

Sono state quindi predisposte le serie di tavole, di seguito elencate, in formato digitale, con la seguente metodologia:

- a) riproduzione delle tavole originali del PRAE adottato con Deliberazione di G.R. n. 1744 dell'11.12.2000;
- b) rappresentazione dei Bacini estrattivi su cartografia IGM/50 in scala 1:25000;
- c) rappresentazione dei Bacini estrattivi contenente gli Ambiti Territoriali estesi del PUTT/p in scala 1:25000;
- d) rappresentazione dei Bacini estrattivi su cartografia IGM/50 in scala 1:25000 contenente Aree Naturali Protette Regionali, Parchi Nazionali, S.I.C. e Z.P.S.;
- e) rappresentazione dei Bacini estrattivi su cartografia IGM/50 in scala 1:25000 come riveniente dalle complessive ed esaustive valutazioni operate con il presente provvedimento.

Di conseguenza, il PRAE è costituito dalla seguente serie di tavole:

- **Serie 0** n. 6 tavole in formato A0 in scala 1:100.000 riproducenti le tavole originali del PRAE in grigio con sovrapposizione dei poligoni dei bacini in rosso con nome file PRAE_UM_n (per n da 1 a 6);
- **Serie 1** n. 44 tavole in formato A0 (cm 93x160) in scala 1:25.000 riproducenti i poligoni dei bacini in rosso su cartografia B/N IGM/50 (nn. 382, 383, 384, 395, 396, 397, 406, 407, 408, 409, 421, 422, 423, 424, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 453, 454, 455, 456, 457, 472, 473, 474, 475, 476, 492, 493, 494, 495, 496, 510, 511, 512, 513, 526, 527, 536, 537) con nome file nnn_PRAE;
- **Serie 2** n. 44 tavole in formato A0 (cm 93x160) in scala 1:25.000 riproducenti i poligoni dei bacini in rosso su cartografia B/N rappresentante gli Ambiti Territoriali Estesi (nn. 382, 383, 384, 395, 396, 397, 406, 407, 408, 409, 421, 422, 423, 424, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 453, 454, 455, 456, 457, 472, 473, 474, 475, 476, 492,

- 493, 494, 495, 496, 510, 511, 512, 513, 526, 527, 536, 537) con nome file nnn_PRAE_ATE;
- **Serie 3** n. 44 tavole in formato A0 (cm 93x160) in scala 1:25.000 riproducenti i poligoni dei bacini in rosso ed Aree Protette Regionali, Parchi Nazionali, SIC e ZPS su cartografia B/N IGM/50 (nn. 382, 383, 384, 395, 396, 397, 406, 407, 408, 409, 421, 422, 423, 424, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 453, 454, 455, 456, 457, 472, 473, 474, 475, 476, 492, 493, 494, 495, 496, 510, 511, 512, 513, 526, 527, 536, 537) con nome file nnn_PRAE_AP.
 - **Serie 4** n. 44 tavole in formato A0 (cm 93x160) in scala 1:25.000.riproducenti i poligoni dei bacini in rosso in rosso su cartografia B/N IGM/50, come ridefiniti per effetto delle valutazioni complessive operate con il presente provvedimento, relative all'esame delle osservazioni ed agli aspetti di natura paesaggistica ed ambientale (nn. 382, 383, 384, 395, 396, 397, 406, 407, 408, 409, 421, 422, 423, 424, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 453, 454, 455, 456, 457, 472, 473, 474, 475, 476, 492, 493, 494, 495, 496, 510, 511, 512, 513, 526, 527, 536, 537) con nome file nnn_PRAE_DEF. Tale serie 4 porta la dicitura "Carta dei vincoli estrattivi su base IGM/50 allegata alla D.G.R. n. del).

Per quanto attiene alla perimetrazione dei Bacini, così come riportata nelle serie di tavole di cui sopra, data la scala originaria posta a base della rappresentazione (scala 1:100.000), occorre precisare che la stessa perimetrazione ha valore indicativo, rilevando che solo in sede di redazione dei Piani di bacino si dovrà pervenire alla più compiuta definizione dei perimetri dei Bacini, sulla scorta delle indagini ed approfondimenti da operarsi in sede di redazione dei suddetti Piani attuativi.

Il P.R.A.E. elenca nelle tabelle A) e C) (pagg. 328 – 329 – 330 del B.U.R.P. n. 50 suppl. del 23/03/2001) i bacini estrattivi come rivvenienti dalla elaborazione originaria.

Nella fase di predisposizione della cartografia come sopra elencata, si è rilevato che, a seguito delle modifiche introdotte dall'Ufficio Minerario e fatte proprie dalla Giunta Regionale in sede di adozione (deliberazione n. 1744 del 11/12/2000), i bacini estrattivi proposti sono stati implementati passando da n. 100 a n. 163, con una superficie impegnata cresciuta da Ha 29.102 a Ha 49.449.

Si è reso necessario predisporre nuove tabelle contenenti l'elenco dei bacini così come cartografati nelle serie 0, 1, 2 e 3; nella stessa nuova tabella, di seguito riportata, sono stati indicati, per ciascun bacino, il numero progressivo, la classe (Bacino di completamento, Bacino Nuovo, Bacino in area vincolata, Bacino di Piano Particolareggiato), l'area riportata sul B.U.R.P. n. 50 suppl./2001 (riferita agli originari n. 100 bacini); l'area come valutata graficamente in questa sede (riferita ai rilevati n. 163 bacini); il tipo di materiale estratto.

Le stesse Tabelle qui di seguito riportate contengono, sia pure in termini qualitativi, indicazioni in ordine ai rapporti tra le previsioni dei Bacini

del P.R.A.E. e gli Ambiti Territoriali Estesi del PUTT/P (approvato con deliberazione di G.R. n. 1748 del 15.12.2000), e ciò con particolare evidenziazione della tipologia degli Ambiti Territoriali Estesi interessati.

N.	CLASSE	COMUNE	AREA (ha)	AREA BUR	TIPO MATERIALE	ATEA	ATEB	ATEC	ATED	ATEE
1	BPP	Minervino Murge	1,831.0	3141	1a) calcari ornamentali	1		1		
2	BC	Minervino Murge	81.0		1a) calcari ornamentali		1	1		1
3	BC	Ruvo di Puglia	478.5		1a) calcari ornamentali	1		1		1
4	BC	Bitonto	521.0		1a) calcari ornamentali			1		1
5	BC	Bitonto	247.5		2a) calcari dolomitici per inerti			1		1
6	BC	Altamura	219.6		2a) calcari dolomitici per inerti			1		1
7	BC	Altamura	107.5	112	1b) calcari per inerti			1		1
8	BC	Altamura	33.5	35	8 inerti					1
9	BC	Altamura	340.6	360	1b) calcari per inerti					1
10	BC	Canosa di Puglia-Minervino	274.3	276	5a) calcareniti			1	1	1
11	BC	Minervino Murge	115.0		1a) calcari ornamentali			1		1
12	BC	Minervino Murge	131.9		1a) calcari ornamentali			1		1
13	BC	Canosa di Puglia	262.1	259	1b) calcari per inerti	1		1		1
14	BC	Corato	89.0		2a) calcari dolomitici per inerti			1		1
15	BC	Andria	175.0	173	1b) calcari per inerti			1		1
16	BC	Acquaviva delle Fonti	304.5		1b) calcari per inerti			1		1
17	BN	Minervino Murge	268.5		1a) calcari ornamentali	1		1		1
18	BC	Spinazzola	204.4		1a) calcari ornamentali			1		1
19	BV	Poggiorsini	90.5		5a) calcareniti			1		1
20	BC	Gravina di Puglia	340.7		5a) calcareniti			1		1
21	BP	Gravina di Puglia	93.9		5a) calcareniti			1		1
22	BN	Corato	100.9		1b) calcari per inerti			1		1
23	BC	Canosa di Puglia	26.6		6a) argille					1
24	BC	Canosa di Puglia	62.3	62	6a) argille			1		1
25	BV	Acquaviva delle Fonti	170.2	167	1b) calcari per inerti			1		1
26	BV	Ruvo di Puglia	208.3	211	1b) calcari per inerti			1		1
27	BC	Ruvo di Puglia	198.8	187	1b) calcari per inerti					1
28	BV	Ruvo di Puglia	40.0		1a) calcari ornamentali			1		1
29	BPP	Ruvo di Puglia	54.0		1a) calcari ornamentali		1	1		1
30	BC	Chieuti	249.4	240	7 conglomerati	1		1		1
31	BC	Serracapriola	301.6	295	7 conglomerati			1		1

N.	CLASSE	COMUNE	AREA (ha)	AREA BUR	TIPO MATERIALE	ATEA	ATEB	ATEC	ATED	ATEE
32	BC	Chieuti	75.8	75	7 conglomerati			1	1	1
33	BN	Serracapriola	53.7		7 conglomerati			1		1
34	BV	S. Paolo di Civitate	182.4	185	7 conglomerati			1		1
35	BPP	Apricena-Poggio imperiale-Lesina	2,466.6	2469	1a) calcari ornamentali		1	1	1	1
36	BN	Apricena	417.1		1a) calcari ornamentali		1	1		1
37	BC	Apricena	192.2		1a) calcari ornamentali		1	1		1
38	BPP	Apricena	173.1		1a) calcari ornamentali		1	1		1
39	BC	Apricena	127.6	130	5a) calcareniti			1		1
40	BV	Cagnano Varano	312.8	308	1c) calcari per scogliera			1	1	1
41	BV	Carpino	195.3	194	1c) calcari per scogliera			1	1	1
42	BV	Sannicandro Garganico	56.0	47	1b) calcari per inerti		1	1		1
43	BN	S. Marco in Lamis	63.1		1a) calcari ornamentali		1	1		1
44	BC	Torremaggiore	87.8		7 conglomerati			1		1
45	BN	Torremaggiore	701.5		7 conglomerati		1	1		1
46	BC	Casalvecchio di Puglia	74.6	75	6a) argille			1		1
47	BV	Celenza Valfortore	310.2	299	9a) calcari marnoso argillosi			1	1	1
48	BC	Celenza Valfortore	224.7	220	9a) calcari marnoso argillosi			1	1	1
49	BV	Pietramontecorvino	79.1	81	9a) calcari marnoso argillosi			1		1
50	BV	Pietramontecorvino	68.7	69	9a) calcari marnoso argillosi			1	1	1
51	BV	Lucera	164.0	161	6a) argille			1		1
52	BV	Rignano Garganico	180.0	176	2a) calcari dolomitici per inerti		1	1		1
53	BV	Monte S. Angelo	115.6	118	1c) calcari per scogliera		1	1		1
54	BV	S. Giovanni Rotondo	1,777.0		1a) calcari ornamentali		1	1		1
55	BC	S. Marco in Lamis	465.1	469	1b) calcari per inerti			1		1
56	BC	Manfredonia	139.0	151	1b) calcari per inerti		1	1		1
57	BC	Manfredonia	148.4		1c) calcari per scogliera			1		1
58	BC	Manfredonia	331.1	336	1b) calcari per inerti			1		1
59	BC	Manfredonia	87.4		1b) calcari per inerti		1	1		1
60	BC	Lucera	192.1	181	6a) argille			1		1
61	BC	Lucera	76.8	67	6a) argille			1		1
62	BV	Troia	167.1	164	6a) argille			1	1	1

N.	CLASSE	COMUNE	AREA (ha)	AREA BUR	TIPO MATERIALE	ATE A	ATE B	ATE C	ATED	ATEE
63	BC	Barietta	130.1	131	5b) calcareniti per cemento e laterizi					1
64	BC	Barietta	29.3	29	2a) calcari dolomitici per inerti	1				1
65	BC	Barietta	181.7		2a) calcari dolomitici per inerti					1
66	BPP	Trani	3,210.6	3141	1a) calcari ornamentali	1				1
67	BPP	Trani	566.6	78	1a) calcari ornamentali	1	1			1
68	BPP	Bisceglie	544.1	538	1a) calcari ornamentali	1				1
69	BV	Bovino	273.3	265	9a) calcari marnoso argillosi	1				1
70	BV	Accadia	181.5	177	7 conglomerati	1				1
71	BPP	Anzano di Puglia	149.0	145	9d) gesso	1				1
72	BC	Bitonto	175.6	161	1b) calcari per inerti	1				1
73	BC	Bitonto	411.0		2a) calcari dolomitici per inerti	1				1
74	BC	Bitonto	100.8		2a) calcari dolomitici per inerti	1				1
75	BC	Bitonto	212.1	216	2a) calcari dolomitici per inerti					1
76	BC	Palo del Colle	127.8		2a) calcari dolomitici per inerti					1
77	BC	Bari	135.1	114	1b) calcari per inerti	1				1
78	BC	Triggiano	150.6		1b) calcari per inerti	1				1
79	BC	Triggiano	172.5		1b) calcari per inerti					1
80	BC	Triggiano	165.0		1b) calcari per inerti	1				1
81	BC	Rutigliano	307.6	290	1b) calcari per inerti	1			1	1
82	BC	Polignano a Mare	161.1	151	1b) calcari per inerti					1
83	BC	Monopoli	487.6	157	1b) calcari per inerti	1				1
84	BV	Fasano	120.4	101	1b) calcari per inerti	1				1
85	BC	Putignano	178.7	189	1b) calcari per inerti	1				1
86	BV	Noci	180.3	176	1b) calcari per inerti	1				1
87	BC	Alberobello	141.0		1b) calcari per inerti	1				1
88	BC	Locorotondo	153.6	145	1b) calcari per inerti					1
89	BV	Fasano	527.7		1a) calcari ornamentali	1			1	1
90	BN	Laterza	531.5	540	1b) calcari per inerti	1				1
91	BV	Castellaneta	189.6	189	5a) calcareniti	1				1
92	BC	Palagianello	98.5		1b) calcari per inerti	1				1
93	BN	Mottola	161.7	151	1b) calcari per inerti	1			1	1

N.	CLASSE	COMUNE	AREA (ha)	AREA BUR	TIPO MATERIALE	ATEA	ATEB	ATEC	ATED	ATEE
94	BPP	Mottola	518.7	508	5a) calcareniti			1	1	
95	BC	Palagiano	80.4		1b) calcari per inerti					1
96	BR	Massafra	54.3		5a) calcareniti			1	1	
97	BR	Massafra - Statte	341.0		5a) calcareniti			1	1	
98	BC	Statte	125.4	127	1b) calcari per inerti					1
99	BC	Statte	167.6	166	1b) calcari per inerti					1
100	BC	Crispiano	190.9	186	1b) calcari per inerti	1		1	1	1
101	BC	Statte	95.3		1b) calcari per inerti			1	1	
102	BV	Montemesola-Crispiano-Grottaglie	290.0	405	6a) argille			1	1	1
103	BC	Montemesola	88.1	88	5a) calcareniti			1	1	1
104	BC	Barletta	301.3		5a) calcareniti			1	1	1
105	BC	Ginosa	232.8		7 conglomerati		1		1	1
106	BC	Ginosa	968.9	358	7 conglomerati	1		1	1	1
107	BC	S. Giorgio Ionico	133.6		1b) calcari per inerti					1
108	BC	Taranto	377.8	315	5a) calcareniti			1	1	1
109	BC	Alessano	97.0	108	2a) calcari dolomitici per inerti			1	1	1
110	BC	Tiggiano-Alessano	158.2		5a) calcareniti			1	1	1
111	BV	Presicce-Ugento-Acquarica	287.4	283	5a) calcareniti	1				
112	BC	Taurisano-Acquarica	301.4		2a) calcari dolomitici per inerti			1	1	
113	BC	Sannicola	142.3	140	5a) calcareniti					1
114	BC	Gallipoli	281.9	183	2a) calcari dolomitici per inerti			1	1	
115	BPP	Gallipoli	209.4	199	5c) calcarenite "carparo"		1			
116	BC	Cutrofiانو	73.7		5a) calcareniti				1	
117	BPP	Cutrofiانو	1,264.3	1064	5a) calcareniti e argilla			1	1	1
118	BC	Cutrofiانو	90.1	87	6b) argille marnose			1	1	
119	BC	Cutrofiانو	116.9	110	6b) argille marnose					1
120	BC	Cutrofiانو	376.8		5a) calcareniti			1	1	1
121	BC	Galatina	94.7		2b) dolomie calcaree			1	1	1
122	BC	Soletto	241.1		2b) dolomie calcaree			1	1	1
123	BC	Sogliano-Galatina	177.2	179	2b) calcareniti			1	1	1
124	BC	Galatina	47.4	43	5a) calcareniti			1	1	1

N.	CLASSE	COMUNE	AREA (ha)	AREA BUR	TIPO MATERIALE	ATEA	ATEB	ATEC	ATED	ATEE
125	BC	Nardò	113.3	120	5a) calcareniti		1	1		1
126	BC	Soledo	255.1		2b) dolomie calcaree		1			
127	BPP	Zollino-Martano	407.9		4 pietra leccese					
128	BC	Martano	139.9	142	2b) dolomie calcaree					
129	BPP	Cursi-Melpignano-Corigliano	902.3	737	5c) calcarenite "carparo"		1			
130	BC	Carpignano	149.4	150	5a) calcareniti		1			
131	BR	Poggiardo	223.7		5a) calcareniti					
132	BN	S. Cesarea	152.5	149	1b) calcari per inerti					
133	BC	Leverano	138.9	133	2a) calcari dolomitici per inerti					
134	BC	S. Donato	56.6	50	4 pietra leccese					1
135	BC	Cavallino	81.2	74	4 pietra leccese					
136	BV	Vernole-Meledugno	41.5	36	4 pietra leccese					
137	BC	Lequile-Lecce	34.5	41	5a) calcareniti					1
138	BC	Lecce	476.6		4 pietra leccese					1
139	BC	Lecce	383.5	391	2a) calcari dolomitici per inerti		1		1	1
140	BC	Lecce	267.0	267	2a) calcari dolomitici per inerti				1	1
141	BC	Lecce	1,485.7		2a) calcari dolomitici per inerti		1		1	1
142	BC	Campi Salentina	338.7		2a) calcari dolomitici per inerti				1	
143	BC	Veglie-Salice Salentino	480.6		5a) calcareniti					1
144	BC	S. Pancrazio Salentino	95.8	95	5a) calcareniti					1
145	BC	S. Pancrazio Salentino	240.2	238	1b) calcari per inerti					1
146	BC	S. Pancrazio Salentino	322.9	206	1b) calcari per inerti					1
147	BC	Manduria	159.0		1b) calcari per inerti					
148	BC	Manduria	155.0		5a) calcareniti					1
149	BC	Fragagnano	157.0	156	1b) calcari per inerti		1			1
150	BC	Lizzano	251.1		1b) calcari per inerti					
151	BN	Ostuni	79.9		1b) calcari per inerti					
152	BV	Ostuni	105.1	99	1b) calcari per inerti					
153	BV	Ceglie Messapica	482.5	310	1b) calcari per inerti					1
154	BC	Ostuni	155.4	147	1b) calcari per inerti		1			1
155	BN	Carovigno	101.3	96	5a) calcareniti					1

N.	CLASSE	COMUNE	AREA (ha)	AREA BUR	TIPO MATERIALE	ATEA	ATEB	ATEC	ATED	ATEE
156	BC	Brindisi	718.0	548	1b) calcari per inerti					1
157	BC	Grottaglie	91.5		2b) dolomie calcaree		1		1	1
158	BC	Grottaglie	197.4		5a) calcareniti		1			1
159	BC	S. Ferdinando di Puglia	217.9	223	8 inerti		1			1
160	BC	Orta Nova	849.0	832	8 inerti		1		1	
161	BC	Castelluccio dei Sauri	77.6	77	8 inerti		1			
162	BC	Foggia	414.8	526	8 inerti		1			1
163	BC	Foggia	143.7	128	8 inerti					1

Infine, ad esito delle valutazioni di carattere paesaggistico e urbanistico e dall'esame delle osservazioni effettuate in questa sede è stata predisposta la tabella riassuntiva contenente l'elenco dei Bacini come approvati e/o modificati e/o eliminati con il presente provvedimento e qui di seguito riportata.

0	NUM	CLASSE	COMUNE	AREA (ha)	AREA BUR	TIPO MATERIALE	ATE A	ATE B	ATE C	ATE D	ATE E	NOTE
1	1	BPP	Minervino Murge	1.831.0	3141	1a) calcari ornamentali	1		1			MODIFICATO
2	2	BC	Minervino Murge	81.0		1a) calcari ornamentali	1		1	1	1	MODIFICATO
3	3	BC	Ruvo di Puglia	478.5		1a) calcari ornamentali	1	1	1	1	1	ELIMINATO
4	4	BC	Bitonto	521.0		1a) calcari ornamentali				1	1	MODIFICATO
5	5	BC	Bitonto	247.5		2a) calcari dolomitici per inerti			1			
6	6	BC	Altamura	219.6		2a) calcari dolomitici per inerti			1	1	1	
7	7	BC	Altamura	107.5	112	1b) calcari per inerti			1		1	
8	8	BC	Altamura	33.5	35	8 inerti			1		1	
9	9	BC	Altamura	340.6	360	1b) calcari per inerti					1	
10	10	BC	Canosa di Puglia-Minervino	274.3	276	5a) calcareniti			1	1	1	
11	11	BC	Minervino Murge	115.0		1a) calcari ornamentali			1	1	1	
12	12	BC	Minervino Murge	131.9		1a) calcari ornamentali			1			
13	13	BC	Canosa di Puglia	262.1	259	1b) calcari per inerti	1	1	1	1	1	
14	14	BC	Corato	89.0		2a) calcari dolomitici per inerti			1			
15	15	BC	Andria	175.0	173	1b) calcari per inerti			1		1	
16	16	BC	Acquaviva delle Fonti	304.5		1b) calcari per inerti			1	1	1	
17	17	BN	Minervino Murge	268.5		1a) calcari ornamentali	1		1	1		ELIMINATO
18	18	BC	Spinazzola	204.4		1a) calcari ornamentali			1			ELIMINATO
19	19	BV	Poggiorsini	90.5		5a) calcareniti			1	1		
20	20	BC	Gravina di Puglia	340.7		5a) calcareniti			1		1	
21	21	BP	Gravina di Puglia	93.9		5a) calcareniti			1		1	
22	22	BN	Corato	100.9		1b) calcari per inerti			1	1		ELIMINATO
23	23	BC	Canosa di Puglia	26.6		6a) argille					1	
24	24	BC	Canosa di Puglia	62.3	62	6a) argille			1	1	1	
25	25	BV	Acquaviva delle Fonti	170.2	167	1b) calcari per inerti			1	1	1	
26	26	BV	Ruvo di Puglia	208.3	211	1a) calcari ornamentali					1	ELIMINATO
27	27	BC	Ruvo di Puglia	198.8	187	1b) calcari per inerti						MODIFICATO
28	28	BV	Ruvo di Puglia	40.0		1a) calcari ornamentali			1	1	1	MODIFICATO
29	29	BPP	Ruvo di Puglia	54.0		1a) calcari ornamentali	1	1	1	1	1	

0	NUM	CLASSE	COMUNE	AREA (ha)	AREA BUR	TIPO MATERIALE	ATE A	ATE B	ATE C	ATE D	ATE E	NOTE
30	30	BC	Chieuti	249.4	240	7 conglomerati	1	1	1	1	1	
31	31	BC	Serracapriola	301.6	295	7 conglomerati				1	1	
32	32	BC	Chieuti	75.8	75	7 conglomerati		1	1	1	1	
33	33	BN	Serracapriola	53.7		7 conglomerati		1	1	1	1	
34	34	BV	S. Paolo di Civitate	182.4	185	7 conglomerati		1	1	1	1	
35	35	BPP	Apricena-Poggio imperiale-Lesina	2,466.6	2469	1a) calcari ornamentali	1	1	1	1	1	
36	36	BN	Apricena	417.1		1a) calcari ornamentali	1	1	1	1	1	ELIMINATO
37	37	BC	Apricena	192.2		1a) calcari ornamentali	1	1	1	1	1	
38	38	BPP	Apricena	173.1		1a) calcari ornamentali				1	1	
39	39	BC	Apricena	127.6	130	5a) calcareniti				1	1	
40	40	BV	Cagnano Varano	312.8	308	1c) calcari per scogliera		1	1	1	1	
41	41	BV	Carpino	195.3	194	1c) calcari per scogliera		1	1	1	1	
42	42	BV	Sannicandro Garganico	56.0	47	1b) calcari per inerti	1	1	1	1	1	MODIFICATO
43	43	BN	S. Marco in Lamis	63.1		1a) calcari ornamentali	1	1	1	1	1	ELIMINATO
44	44	BC	Torremaggiore	87.8		7 conglomerati				1	1	
45	45	BN	Torremaggiore	701.5		7 conglomerati	1	1	1	1	1	
46	46	BC	Casalvecchio di Puglia	74.6	75	6a) argille				1	1	
47	47	BV	Celenza Valfortore	310.2	299	9a) calcari marnoso argillosi			1	1	1	
48	48	BC	Celenza Valfortore	224.7	220	9a) calcari marnoso argillosi		1	1	1	1	
49	49	BV	Pietramontecorvino	79.1	81	9a) calcari marnoso argillosi			1	1	1	
50	50	BV	Pietramontecorvino	68.7	69	9a) calcari marnoso argillosi			1	1	1	
51	51	BV	Lucera	164.0	161	6a) argille			1	1	1	
52	52	BV	Rignano Garganico	180.0	176	2a) calcari dolomitici per inerti	1	1	1	1	1	ELIMINATO
53	53	BV	Monte S. Angelo	115.6	118	1c) calcari per scogliera	1	1	1	1	1	MODIFICATO
54	54	BV	S. Giovanni Rotondo	1,777.0		1a) calcari ornamentali	1	1	1	1	1	
55	55	BC	S. Marco in Lamis	465.1	469	1b) calcari per inerti	1	1	1	1	1	MODIFICATO
56	56	BC	Manfredonia	139.0	151	1b) calcari per inerti	1	1	1	1	1	MODIFICATO
57	57	BC	Manfredonia	148.4		1c) calcari per scogliera			1	1	1	
58	58	BC	Manfredonia	331.1	336	1b) calcari per inerti					1	

0	NUM	CLASSE	COMUNE	AREA (ha)	AREA BUR	TIPO MATERIALE	ATE A	ATE B	ATE C	ATE D	ATE E	NOTE
59	59	BC	Manfredonia	87.4		1b) calcari per inerti		1	1			
60	60	BC	Lucera	192.1	181	6a) argille		1				
61	61	BC	Lucera	76.8	67	6a) argille					1	
62	62	BV	Troia	167.1	164	6a) argille				1		
						5b) calcareniti per cemento e laterizi						
63	63	BC	Bartetta	130.1	131							1
64	64	BC	Bartetta	29.3	29	2a) calcari dolomitici per inerti		1				1
65	65	BC	Bartetta	181.7		2a) calcari dolomitici per inerti						1
66	66	BPP	Trani	3,210.6	3141	1a) calcari ornamentali						1
67	67	BPP	Trani	566.6	78	1a) calcari ornamentali		1		1		1
68	68	BPP	Bisceglie	544.1	538	1a) calcari ornamentali						1
69	69	BV	Bovino	273.3	265	9a) calcari marnoso argillosi		1		1		1
70	70	BV	Accadia	181.5	177	7 conglomerati		1		1		1
71	71	BPP	Anzano di Puglia	149.0	145	9d) gesso				1		1
72	72	BC	Bitonto	175.6	161	1b) calcari per inerti		1				1
73	73	BC	Bitonto	411.0		2a) calcari dolomitici per inerti						1
74	74	BC	Bitonto	100.8		2a) calcari dolomitici per inerti						1
75	75	BC	Bitonto	212.1	216	2a) calcari dolomitici per inerti						1
76	76	BC	Palo del Colle	127.8		2a) calcari dolomitici per inerti						1
77	77	BC	Bari	135.1	114	1b) calcari per inerti						1
78	78	BC	Triggiano	150.6		1b) calcari per inerti		1				
79	79	BC	Triggiano	172.5		1b) calcari per inerti						1
80	80	BC	Triggiano	165.0		1b) calcari per inerti						1
81	81	BC	Rutigliano	307.6	290	1b) calcari per inerti					1	
82	82	BC	Polignano a Mare	161.1	151	1b) calcari per inerti		1				1
83	83	BC	Monopoli	487.6	157	1b) calcari per inerti						1
84	84	BV	Fasano	120.4	101	1b) calcari per inerti				1		1
85	85	BC	Putignano	178.7	189	1b) calcari per inerti		1				1
86	86	BV	Noci	180.3	176	1b) calcari per inerti		1				1
87	87	BC	Alberobello	141.0		1b) calcari per inerti		1				1

0	NUM	CLASSE	COMUNE	AREA (ha)	AREA BUR	TIPO MATERIALE	ATE A	ATE B	ATE C	ATE D	ATE E	NOTE
88	88	BC	Locorotondo	153.6	145	1b) calcari per inerti			1			
89	89	BV	Fasano	527.7		1a) calcari ornamentali			1	1		
90	90	BN	Laterza	531.5	540	1b) calcari per inerti			1			
91	91	BV	Castellaneeta	189.6	189	5a) calcareniti			1			ELIMINATO
92	92	BC	Palagianello	98.5		1b) calcari per inerti			1		1	
93	93	BN	Mottola	161.7	151	1b) calcari per inerti			1		1	
94	94	BPP	Mottola	518.7	508	1b) calcari per inerti			1			
95	95	BC	Palagianello	80.4		1b) calcari per inerti			1		1	
96	96	BR	Massafra	54.3		5a) calcareniti			1			
97	97	BR	Massafra - Statte	341.0		5a) calcareniti			1		1	
98	98	BC	Statte	125.4	127	1b) calcari per inerti			1		1	
99	99	BC	Statte	167.6	166	1b) calcari per inerti			1		1	
100	100	BC	Crispiano	190.9	186	1b) calcari per inerti	1	1	1	1	1	ELIMINATO
101	101	BC	Statte	95.3		1b) calcari per inerti		1	1			ELIMINATO
102	102	BV	Montemesola-Crispiano- Grottaglie	290.0	405	6a) argille		1	1	1	1	MODIFICATO
103	103	BC	Montemesola	88.1	88	5a) calcareniti			1	1	1	
104	104	BC	Barletta	301.3		5a) calcareniti			1		1	
105	105	BC	Ginosa	232.8		7 conglomerati		1	1	1	1	
106	106	BC	Ginosa	968.9	358	7 conglomerati	1		1	1	1	
107	107	BC	S. Giorgio Ionico	133.6		1b) calcari per inerti			1		1	
108	108	BC	Taranto	377.8	315	5a) calcareniti			1		1	
109	109	BC	Alessano	97.0	108	2a) calcari dolomitici per inerti			1		1	MODIFICATO
110	110	BC	Tiggiano-Alessano	158.2		5a) calcareniti			1		1	
111	111	BV	Presicce-Ugento-Acquarica	287.4	283	5a) calcareniti		1	1			
112	112	BC	Taurisano-Acquarica	301.4		2a) calcari dolomitici per inerti			1			
113	113	BC	Sannicola	142.3	140	5a) calcareniti			1			
114	114	BC	Gallipoli	281.9	183	2a) calcari dolomitici per inerti			1		1	
115	115	BPP	Gallipoli	209.4	199	5c) calcarenite "carparo"		1	1			
116	116	BC	Cutrofianno	73.7		5a) calcareniti				1		

0	NUM	CLASSE	COMUNE	AREA (ha)	AREA BUR	TIPO MATERIALE	ATE A	ATE B	ATE C	ATE D	ATE E	NOTE
117	117	BPP	Cutrofiano	1,264.3	1064	5a) calcareniti e argilla	1		1		1	
118	118	BC	Cutrofiano	90.1	87	6b) argille marnose	1					
119	119	BC	Cutrofiano	116.9	110	6b) argille marnose					1	
120	120	BC	Cutrofiano	376.8		5a) calcareniti	1		1		1	
121	121	BC	Galatina	94.7		2b) dolomie calcaree	1		1		1	
122	122	BC	Soledo	241.1		2b) dolomie calcaree	1		1		1	ELIMINATO PARZIALMENTE
123	123	BC	Sogliano-Galatina	177.2	179	2b) calcareniti	1		1		1	
124	124	BC	Galatina	47.4	43	5a) calcareniti	1		1		1	
125	125	BC	Nardò	113.3	120	5a) calcareniti		1	1		1	
126	126	BC	Soledo	255.1		2b) dolomie calcaree	1		1			
127	127	BPP	Zollino-Martano	407.9		4 pietra leccese	1		1			
128	128	BC	Martano	139.9	142	2b) dolomie calcaree	1		1			
129	129	BPP	Cursi-Melpignano-	902.3	737	5c) calcarenite "carparo"	1		1			
130	130	BC	Corigliano	149.4	150	5a) calcareniti	1		1			
131	131	BR	Carpignano	223.7		5a) calcareniti	1		1			
132	132	BN	Poggiardo	152.5	149	1b) calcari per inerti	1		1			
133	133	BC	S. Cesarea	138.9	133	2a) calcari dolomitici per inerti	1		1			
134	134	BC	Leverano	56.6	50	4 pietra leccese	1		1			
135	135	BC	S. Donato	81.2	74	4 pietra leccese	1		1		1	
136	136	BV	Cavallino	41.5	36	4 pietra leccese	1		1			
137	137	BC	Vernole-Meledugno	34.5	41	5a) calcareniti	1		1		1	
138	138	BC	Lequile-Lecce	476.6		4 pietra leccese	1		1		1	
139	139	BC	Lecce	383.5	391	2a) calcari dolomitici per inerti		1	1	1	1	
140	140	BC	Lecce	267.0	267	2a) calcari dolomitici per inerti	1		1	1	1	
141	141	BC	Lecce	1,485.7		2a) calcari dolomitici per inerti	1		1	1	1	
142	142	BC	Campi Salentina	338.7		2a) calcari dolomitici per inerti			1	1	1	
143	143	BC	Veglie-Salice Salentino	480.6		5a) calcareniti	1		1		1	
144	144	BC	S. Pancrazio Salentino	95.8	95	5a) calcareniti			1		1	
145	145	BC	S. Pancrazio Salentino	240.2	238	1b) calcari per inerti	1		1		1	

0	NUMI	CLASSE	COMUNE	AREA (ha)	AREA BUR	TIPO MATERIALE	ATE A	ATE B	ATE C	ATE D	ATE E	NOTE
146	146	BC	Manduria	322.9	206	1b) calcari per inerti			1			
147	147	BC	Manduria	159.0		1b) calcari per inerti			1			
148	148	BC	Fragagnano	155.0		5a) calcareniti					1	
149	149	BC	Lizzano	157.0	156	1b) calcari per inerti		1	1			
150	150	BC	Ostuni	251.1		1b) calcari per inerti		1				
151	151	BN	Ostuni	79.9		1b) calcari per inerti		1				
152	152	BV	Ceglie Messapica	105.1	99	1b) calcari per inerti		1				
153	153	BV	Ostuni	482.5	310	1b) calcari per inerti		1	1		1	
154	154	BC	Ostuni	155.4	147	1b) calcari per inerti		1	1			
155	155	BN	Carovigno	101.3	96	5a) calcareniti			1	1		
156	156	BC	Brindisi	718.0	548	1b) calcari per inerti			1	1		
157	157	BC	Grottaglie	91.5		2b) dolomie calcaree			1	1		
158	158	BC	Grottaglie	197.4		5a) calcareniti			1	1		
159	159	BC	S. Ferdinando di Puglia	217.9	223	8 inerti			1	1		
160	160	BC	Orta Nova	849.0	832	8 inerti			1	1		
161	161	BC	Castelluccio dei Sauri	77.6	77	8 inerti		1	1			
162	162	BC	Foggia	414.8	526	8 inerti			1		1	
163	163	BC	Foggia	143.7	128	8 inerti			1		1	

5.0 Modifiche alle N.T.A.

Sono state apportate modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione ed al Regolamento (allegato 1 al Volume 1 di cui alla deliberazione di G.R. n. 1744/2000).

Le modifiche ed integrazioni introdotte, a livello di N.T.A. e di Regolamento, riguardano per taluni aspetti l'adeguamento dell'apparato normativo alla legislazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica, nonché la semplificazione delle procedure autorizzative per gli aspetti paesaggistici ed idrogeologici.

Modifiche ed integrazioni rilevanti sono state introdotte agli artt. 22 e 23, laddove si è intesa consentire l'attività di coltivazione nelle sue varie tipologie (proroga, ampliamento, rinnovo) nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica nel tempo intervenute, a livello statale e regionale; per l'attività di coltivazione inerente le istanze presentate ai fini della prosecuzione in forza dell'art. 35 della L.R. 37/85, stante la validità massima autorizzabile (anni venti) ex art. 14 della L.R. 37/85, si è prevista, con il Piano, la diretta autorizzazione, con scadenza della prosecuzione al , per le cave ricadenti all'esterno delle aree naturali protette e dei siti "Natura 2000" proposti o designati ai sensi delle Direttive "habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 79/409/CEE, previa presentazione di adeguata polizza fidejussoria finalizzata al recupero ambientale, a pena di sospensione dell'attività stessa ; e previo adempimento di cui all'art. 1 della l.r. 21/2004 per le cave ricadenti all'interno di aree naturali protette e in siti "Natura 2000" proposti o designati ai sensi delle Direttive "habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 79/409/CEE, ovvero presentazione di specifici piani di coltivazione, recupero e dismissione con particolare riguardo alle interferenze con habitat e Specie di cui alle Direttive 92/43 CE e 79/409 CE.

Nello specifico:

a) Modifiche ed integrazioni alle N.T.A.

Le integrazioni e/o modifiche riguardano:

- l'introduzione nell'art. 1 degli elaborati cartografici definitivi costituenti il Piano;
- l'introduzione dell'art. 4 bis – Piani di Bacino – Procedure di valutazione di impatto ambientale;
- l'introduzione dell'art. 4 ter – Piani di Bacino – Procedura di valutazione di incidenza ambientale;
- l'introduzione dell'art. 4 quater – Elementi per la conservazione dei siti Natura 2000;
- l'introduzione dell'art. 4 quinquies – Bacini ricadenti negli ATE del PUTT/P.;
- l'introduzione dell'art. 5 bis – Piani di riordino e completamento – Finalità;
- l'introduzione dell'art. 5 ter – Piani di bacino – Finalità;
- l'art. 6, per la ricerca di materiale di cava di pietra ornamentale o altro di difficile reperibilità;

- l'art. 22 – Prescrizione per le cave attive, ricadenti all'interno e/o all'esterno della perimetrazione dei bacini estrattivi che hanno ottenuto formale provvedimento regionale;
- l'art. 23 – Prescrizioni (come sopra), in attesa del formale provvedimento regionale;
- l'art. 24 – Prescrizioni valevoli per cave in esercizio all'interno delle perimetrazioni dei Bacini;
- l'art. 26 – Prescrizioni per le richieste di coltivazione in corso di istruttoria;
- l'introduzione del titolo VI – Definizioni di ampliamento di cava (art. 34), rinnovo dell'autorizzazione (art. 35), proroga dell'autorizzazione (art. 36) ,cave dimesse (art. 37).

b) Modifiche ed integrazioni al Regolamento

Riguardano:

- l'art. 1 – Progetto;
- l'art. 7 – i Piani di bacino;
- l'art. 8 – Piani Particolareggiati
- l'art. 11 Opere in verde.
- l'art. 21 Attestazioni

6.0 Aspetti amministrativi

Come già rappresentato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1744 dell'11 dicembre 2000 di adozione del Piano Regionale alle Attività Estrattive, la stessa adozione da parte della Giunta Regionale è avvenuta ai sensi della Legge Costituzionale n. 1/99 e dei chiarimenti forniti in merito sia dal Commissario del Governo sia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiamati nella citata deliberazione n. 1744/2000.

Con l'entrata in vigore del nuovo "Statuto della Regione Puglia" approvato con la legge regionale n. 7 del 12 maggio 2004 sono state disciplinate le attribuzioni del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale rispettivamente con gli articoli 22 e 44.

Sulla scorta delle disposizioni sopra richiamate, risultando il P.R.A.E. redatto secondo i principi e gli indirizzi della programmazione settoriale (art. 22, secondo comma lett. "c") della l.r.- 7/2004, definiti dalla specifica legge di settore "Norme per la disciplina delle attività delle cave" n. 37 del 22/05/1985 e s.m. ed i., compete alla Giunta Regionale provvedere alla approvazione del P.R.A.E., quale Regolamento di disciplina delle attività delle cave sul territorio regionale, e pertanto il presente provvedimento è conforme ai principi dettati dal Nuovo Statuto, innanzi richiamati.

6.1 Considerazioni finali

Con il presente provvedimento l'iter di approvazione del PRAE giunge alla sua definizione, condizionato dalla necessità di coniugare e contemperare l'interesse di un settore produttivo rilevante quale è l'attività di coltivazione delle cave con l'interesse primario della tutela sia del paesaggio che dell'ambiente; aspetti questi ultimi della realtà territoriale niente affatto considerati nello stesso PRAE peraltro adottato nel 2000 dopo un decennio dalla sua elaborazione (1991) ed in presenza di norme di tutela

paesaggistica ed ambientale già esistenti al momento dell'adozione (Piano urbanistico territoriale tematico per il Paesaggio, Legge quadro delle aree protette n.394/1991, Siti di Importanza comunitaria, Zone di Protezione Speciale ex DPR 357 / 1997).

A dette carenze strutturali si è dovuto sopperire con le prescrizioni introdotte in questa fase nel PRAE ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale .

L'obiettivo primario è quello di disporre di uno strumento certo di riferimento per l'attività estrattiva in Puglia e quindi di regole, rilevandosi nel contempo la necessità di procedere in tempi brevi ad una revisione complessiva sia del quadro legislativo esistente (l.r. 37/1985) sia della stessa pianificazione di settore, come peraltro emerso nel corso delle consultazioni tenute con le organizzazioni dei lavoratori (CGIL-CISL-UIL) e degli imprenditori (Confindustria e Assocave Puglia), con l'Unione delle Province Italiane , con l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, con le Associazioni Ambientaliste (Lega Ambiente, Italia Nostra, WWF), con gli ordini professionali dei geologi, ingegneri ed architetti e con l'Istituto Nazionale di Urbanistica.

Iniziative vanno assunte in sinergia con altri settori dell'Amministrazione per la formazione professionale del personale occupato che deve riguardare anche il tema della tutela e della sicurezza dei lavoratori.

Va infine rappresentato che la intervenuta approvazione definitiva del Piano Stralcio del Piano di Assetto idrogeologico della Puglia contempla la acquisizione del parere sul PRAE da parte della competente Autorità di Bacino della Puglia.

TUTTO CIO' PREMESSO e sulla scorta di quanto sin qui prospettato, si propone alla Giunta:

- a) di decidere, in ordine alle osservazioni presentate e sopra elencate, nei termini prospettati nella relazione – al punto 2.0;
- b) di approvare il PRAE adottato con Deliberazione n. 1744 dell'11/12/2000 sulla scorta delle valutazioni effettuate per gli aspetti di natura ambientale e paesaggistica di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 rispettivamente;
- c) di dare atto che il PRAE, come sopra formatosi è costituito dalla documentazione richiamata nella deliberazione G.R. n. 1744/00, dalla cartografia e dalle N.T.A. e Regolamento, riportati rispettivamente ai punti 4.0 e 5.0 del presente provvedimento;
- d) di trasmettere il PRAE come sopra formato all'Autorità di Bacino della Puglia per il parere di competenza;
- e) di trasmettere, successivamente alla acquisizione del parere di cui al punto d), ai sensi dell'art. 44 del Nuovo Statuto della Regione Puglia approvato con L.R. n. 7/2004 il presente provvedimento, alle competenti Commissioni Consiliari permanenti (attività produttive e urbanistica, ambiente e territorio rispettivamente, per l'acquisizione del relativo parere con riserva di approvare successivamente il P.R.A.E. definitivamente.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/99 e 3/2001 nonché della L.R. n. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia”.

L'Assessore all'Ecologia Prof. M. Losappio di concerto con l'Assessore all'Urbanistica, Prof.ssa A. Barbanente, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta, per gli aspetti di competenza, degli Assessori all'Ecologia e all'Urbanistica;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori, dal Dirigente incaricato con deliberazione n. del di definire il PRAE, dal Dirigente del Settore Urbanistico e dal Dirigente del Settore Ecologia;
- A voti unanimi ed espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare e fare propria la relazione degli Assessori all'Ecologia e all'Urbanistica;
- 2) di approvare, a norma dell'art. 33 della L.R. 37/85, il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) con l'accoglimento e/o la reiezione delle osservazioni presentate secondo le valutazioni riportate al punto 2.0 della relazione che qui, per economia espositiva, debbono intendersi integralmente trascritte; con le

valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico riportate ai punti 3.0 e 4.0, (qui in toto richiamate e fatte proprie); con le modifiche e integrazioni alle N.T.A. e al Regolamento, di cui al punto 5.0 della relazione e in conformità ai stessi testi allegati e parti integranti del presente provvedimento;

- 3) di approvare la cartografia, depositata in originale presso il Settore Attività Estrattive, e composta come riportato al punto 4.0 della relazione che integra e definisce compiutamente i bacini di estrazione del P.R.A.E. come rivenienti dal presente provvedimento;
- 4) di dare atto che il P.R.A.E. si compone della documentazione richiamata nella deliberazione G.R. n. 1744/00, delle N.T.A. e Regolamento come modificati e/o integrati con il presente provvedimento e degli elaborati cartografici come riportati rispettivamente in relazione ai punti 5.0 e 4.0;
- 5) di trasmettere a cura del Settore Attività Estrattive il PRAE come sopra costituito all'Autorità di Bacino della Puglia per il parere di competenza;
- 6) di trasmettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia alle competenti Commissioni Consiliari Permanenti il presente provvedimento per l'acquisizione del parere richiesto dal comma 2 dello stesso art. 44;
- 5) di riservarsi l'approvazione definitiva del P.R.A.E. come sopra costituito, ad esito degli adempimenti previsti dai precedenti punti 5) e 6).
- 7) Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I

FINALITA' E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 1

(Obiettivi e contenuti del P.R.A.E.)

Il piano Regionale per le Attività Estrattive consegue i seguenti obiettivi:

- 1) Individuare nell'ambito del territorio pugliese, tenuto conto dei vincoli esistenti e delle necessarie esigenze di tutela ambientale, le zone suscettibili di preminente attività estrattiva.
- 2) Valutare i fabbisogni, per ogni singola classe di materiali, del mercato regionale, nazionale ed estero nel medio e nel lungo periodo e programmare nell'arco di un decennio lo sviluppo del settore secondo esigenze di sviluppo tecnologico, economico e produttivo.
- 3) Disporre norme per l'apertura e l'esercizio delle cave.
- 4) Individuare nell'ambito del territorio zone abbisognevole di intensa attività di recupero ambientale e le aree da utilizzare a discarica dei residui di cave.

Il P.R.A.E. è composto dai seguenti elaborati:

Relazione di piano, costituita da due tomi indicati come Vol.I-parte I e Vol.I-parte II;

Allegati descrittivi:

Norme tecniche di attuazione;

Regolamento;

Allegati cartografici:

Tavv. 1 (A, B, C, D, E ed F): Carta Geolitologica;

Tavv. 2 (A, B, C, D, E ed F) Carta delle Risorse;

Tavv. 3 (A, B, C, D, E ed F) Carta dei Vincoli estrattivi.

- *Serie 0 n. 6 tavole in formato A0 in scala 1:100.000 riproducenti le tavole originali del PRAE in grigio con sovrapposizione dei poligoni dei bacini in rosso con nome file PRAE_UM_n (per n da 1 a 6);*
- *Serie 1 n. 44 tavole in formato A0 (cm 93x160) in scala 1:25.000 riproducenti i poligoni dei bacini in rosso su cartografia B/N IGM/50 (nn. 382, 383, 384, 395, 396, 397, 406, 407, 408, 409, 421, 422, 423, 424, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 453, 454, 455, 456, 457, 472, 473, 474, 475, 476, 492, 493, 494, 495, 496, 510, 511, 512, 513, 526, 527, 536, 537) con nome file nnn_PRAE;*
- *Serie 2 n. 44 tavole in formato A0 (cm 93x160) in scala 1:25.000 riproducenti i poligoni dei bacini in rosso su cartografia B/N rappresentante gli Ambiti Territoriali Estesi (nn. 382, 383, 384, 395, 396, 397, 406, 407, 408, 409, 421, 422, 423, 424, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 453, 454, 455, 456, 457, 472, 473, 474, 475, 476, 492, 493, 494, 495, 496, 510, 511, 512, 513, 526, 527, 536, 537) con nome file nnn_PRAE_ATE;*
- *Serie 3 n. 44 tavole in formato A0 (cm 93x160) in scala 1:25.000 riproducenti i poligoni dei bacini in rosso ed Aree Protette Regionali, Parchi*

Nazionali, SIC e ZPS su cartografia B/N IGM/50 (nn. 382, 383, 384, 395, 396, 397, 406, 407, 408, 409, 421, 422, 423, 424, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 453, 454, 455, 456, 457, 472, 473, 474, 475, 476, 492, 493, 494, 495, 496, 510, 511, 512, 513, 526, 527, 536, 537) con nome file nnn_PRAE_AP.

- *Serie 4 n. 44 tavole in formato A0 (cm 93x160) in scala 1:25.000.riproducenti i poligoni dei bacini in rosso su cartografia B/N IGM/50, come ridefiniti per effetto delle valutazioni complessive operate con il presente provvedimento, relative all'esame delle osservazioni ed agli aspetti di natura paesaggistica ed ambientale (nn. 382, 383, 384, 395, 396, 397, 406, 407, 408, 409, 421, 422, 423, 424, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 453, 454, 455, 456, 457, 472, 473, 474, 475, 476, 492, 493, 494, 495, 496, 510, 511, 512, 513, 526, 527, 536, 537) con nome file nnn_PRAE_DEF. Tale serie 4 porta la dicitura "Carta dei vincoli estrattivi" su base IGM/50 allegata alla D.G.R. n. _____.*

Al P.R.A.E. sono inoltre allegati, ad esclusivo uso interno dell'Assessorato all'Ecologia Settore Attività Estrattive della Regione Puglia, ulteriori nove volumi (dal II al IX) corredati da allegati fotografici e cartografici, in cui sono riportati tutti gli studi del P.R.A.E.

Art.2

(Attuazione del P.R.A.E.)

L'attività estrattiva considerata dal P.R.A.E. è attuata sul territorio, secondo le previsioni contenute nelle Tavv. 3 (A, B,C, D, E ed F), esclusivamente a mezzo dei Piani di Bacino, dei Piani di Riordino, dei Piani Particolareggiati.

Art. 3

(I piani di bacino – Contenuti)

1) Il Piano di Bacino costituisce la proiezione delle scelte territoriali regionali effettuate con la redazione del P.R.A.E. , anche in funzione della necessità di rilocalizzazione di attività estrattive esistenti disperse sul territorio, oppure esistenti in zone “ da alleggerire “ o in zone da riordinare.

2) Il Piano consegue le seguenti finalità:

a) Garantire la disponibilità delle aree per gli insediamenti industriali e produttivi connessi all'attività estrattiva.

b) Promuovere un'organica pianificazione esecutiva, al fine di ottenere un sicuro approvvigionamento di materia prima per almeno un decennio e conseguire, contemporaneamente ed al termine dell'attività, non solo la coltivazione ma anche il recupero del bacino.

c) Favorire le coltivazioni coordinate di più aziende operanti su lotti vicini.

3) Ai sensi della vigente legislazione urbanistica, per quanto applicabile, il Piano di Bacino ha la valenza di un P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi).

Art. 4

(I Piani di Bacino – Formazione ed Attuazione)

1) Il Piano di Bacino è redatto a cura e spese del Consorzio delle aziende estrattive costituito nel bacino stesso, o dal Comune o dal consorzio dei Comuni sulla base delle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi da parte degli Enti territoriali interessati (Comuni, Provincia, Comunità Montana e Autorità di Bacino), e tenuto conto delle osservazioni delle rappresentanze provinciali rispettivamente degli imprenditori e dei lavoratori operanti nel settore delle attività estrattive, delle Associazioni Ambientaliste e dei Consorzi di bonifica (ove interessati) ed è approvato con le stesse modalità del P.R.A.E..

2) Fino all'approvazione del Piano di Bacino la presentazione di istanze di autorizzazioni o concessioni per l'apertura di nuove cave è sospesa.

3) L'ubicazione sul territorio delle aree da sottoporre a redazione di Piani di Bacino è contenuta nelle Tavv. 3 (A,B,C,D,E ed F) del P.R.A.E. e l'elenco dei bacini, unitamente alla potenzialità estrattiva di ciascuno, nella Tabella A allegata alle presenti Norme .

4) I bacini di estrazione possono essere individuati in tre differenti tipologie:

- a- Bacino di Piano Particolareggiato (B P P)
- b- Bacino di Riordino e Completamento (B C)
- c- Bacino Nuovo (B N).

Art. 4 bis

(Piani di Bacino - Procedure di Valutazione di impatto ambientale)

Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", i piani di bacino redatti in attuazione del Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE) sono assoggettati a preventiva procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Lo Studio di Impatto Ambientale relativo a ciascun piano di bacino estrattivo deve essere redatto tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

a) superficie complessiva, presente al momento della presentazione del piano, già interessata da attività di estrazione autorizzata, da cave esaurite e dismesse e da cave esaurite eventualmente già recuperate, con indicazione delle relative modalità di recupero, nonché superficie già oggetto di richiesta di autorizzazione di attività estrattiva, con procedure autorizzative in corso;

b) tipologia e qualità dei materiali oggetto di estrazione in ciascun bacino, con relativa previsione, basata sugli studi preliminari, della resa in material e commerciabile rispetto al totale del materiale estratto;

c) modalità proposta per la gestione delle cave e modalità proposta di realizzazione e gestione delle previste infrastrutture di supporto;

d) eventuali possibilità alternative delle modalità di gestione o delle localizzazioni delle attività all'interno dei bacini, anche in riferimento alla diversa tipologia e qualità dei materiali interessati;

e) gestione dei materiali di scarto, nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti;

f) modalità di recupero delle aree estrattive dismesse e delle aree estrattive in esercizio, già in fase di esercizio stesso.

Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano la gestione delle aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 394/1991 e alla legge regionale n. 19/1997.

Art. 4 ter

(Piani di Bacino -Procedura di Valutazione di incidenza ambientale)

I piani di bacino redatti in attuazione del piano regionale per le attività estrattive (PRAE), ove riguardano bacini estrattivi ricadenti anche parzialmente nei siti della rete "Natura 2000", di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS), sono altresì assoggettati a procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.I.), da effettuare secondo lo schema definito all'articolo successivo.

La procedura di valutazione di incidenza ambientale è unificata alla prescritta procedura di VIA.

Art. 4 quater

(Elementi per la conservazione dei siti Natura 2000)

Al fine di assicurare la conservazione nel tempo della qualità e della dimensione territoriale dei siti della rete "Natura 2000", di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS), le valutazioni di incidenza per i piani di bacino estrattivi ricadenti nei suddetti siti devono essere effettuate sulla base di uno specifico Studio di Incidenza, ove siano esaminati e valutati, anche mediante opportune analisi incrociate, i seguenti diversi elementi, in aggiunta a quelli già definiti per lo Studio di Impatto Ambientale, riferiti alle specifiche caratteristiche degli habitat naturali e degli habitat naturali di specie interessati dal piano di bacino:

a) quota di copertura degli habitat presenti all'interno del bacino di estrazione (percentuale di habitat rispetto all'intero perimetro del sito "Natura 2000" e quota di habitat eventualmente sottratta dall'attuazione del piano di bacino);

b) presenza di specie animali o vegetali "prioritarie" e d'interesse comunitario, così come definite dalle direttive comunitarie 92/43/CE e 79/409/CE;

c) modalità proposta per la gestione delle cave e per la realizzazione e gestione delle infrastrutture di supporto, in relazione all'esigenza di tutela e di conservazione nel tempo degli habitat e degli habitat di specie presenti;

d) modalità di recupero delle aree estrattive dismesse e delle aree estrattive in esercizio, già in fase di esercizio stesso, finalizzata a garantire, per ciascun bacino di estrazione, una quota massima di territorio interessato contestualmente dall'attività di estrazione, in modo da perseguire, attraverso la possibile ricostituzione delle condizioni naturali, la massima riduzione di sottrazione temporanea di habitat prioritari e di interesse comunitario (ordinariamente le attività di cava in esercizio non devono coprire una superficie superiore al 25% di quella perimetrata per il bacino di estrazione).

Lo Studio di incidenza deve, altresì, contenere oltre alle indicazioni relative alle azioni di mitigazione dell'impatto complessivo dell'attività estrattiva, quelle relative alle misure di compensazione proposte per garantire il mantenimento nel tempo delle superfici complessive degli habitat naturali e degli habitat naturali di specie, nel caso in cui le attività estrattive pianificate interessano direttamente gli stessi habitat.

Art. 4 quinquies (Bacini ricadenti negli Ambiti Territoriali Estesi del Piano Urbanistico territoriale Tematico per il Paesaggio)

1) Ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme di attuazione del P.U.T.T./P. , approvato con delibera di G.R. n.1748 del 15/12/200 i piani di bacino redatti in attuazione del piano regionale per le attività estrattive (PRAE) sono assoggettati al preliminare rilascio del "parere paesaggistico".

2) Lo stesso Piano urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio , all'allegato 3 punto 3.01 , prevede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. per le attività di coltivazione di cave fermo restando comunque la disciplina di cui alla L.R. 37/85 ovvero quanto riportato nelle N.T.A. del P.R.A.E. , le competenze del Ministero dell'Ambiente Direzione Generale per la Difesa del Suolo Divisione V Territorio ai sensi del Dlgs 42/04 (circolare DDS/2005/0226 del 3 marzo 2005) nonché le disposizioni che disciplinano gli interventi nei siti della rete "Natura 2000", di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS) e quelle relative alla gestione delle aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 394/1991 e alla legge regionale n. 19/1997.

3) Lo Studio di verifica di compatibilità paesaggistica con le N.T.A. del P.U.T.T./P. relativo a ciascun Piano di Bacino estrattivo, deve essere redatto secondo i contenuti e gli elaborati indicati dall'allegato 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con particolare riferimento soprattutto alle opere necessarie al recupero delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche durante ed al termine della fase di coltivazione nonché con particolare riferimento alle misure da adottare al fine di mitigare e/o compensare gli impatti sui caratteri paesistico-ambientali dei luoghi interessati derivanti dall'attività estrattiva proposta..

4) Per quanto attiene all'aspetto prettamente paesaggistico, fermo restando tutte le disposizioni contenute nelle N.T.A. del P.U.T.T./P. , al solo fine di consentire anche il recupero paesistico-ambientale dei siti abbandonati già interessati da escavazione , ovvero già interessati da una modificazione paesaggistica significativa dell'originario stato dei luoghi intervenuta a seguito dell'esercizio di un'attività estrattiva ormai dimessa, la riattivazione dell'attività estrattiva nelle predette aree è equiparata , ai fini dell'applicazione delle N.T.A. del P.U.T.T./P. , ad ampliamento di un'attività estrattiva esistente ovvero già in atto.

5) Gli interventi previsti all'interno di ogni singolo Piano di Bacino devono essere conformi agli Indirizzi di Tutela (art. 2.02) previsti per l'Ambito Territoriale Esteso (A.T.E.) entro cui ricadono i lavori e/o le opere nonché detti interventi devono rispettare le Direttive di Tutela (art.3.05) e le Prescrizioni di Base previste dal P.U.T.T./P. per gli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori (A.T.D. di cui al Titolo III).

In particolare, in conformità alle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale tematico per il Paesaggio approvato con Deliberazione di G.R. n. 1748 del 15.12.2000, nei Bacini deve ottemperarsi alle seguenti prescrizioni:

a) BACINI RICADENTI IN ATE DI TIPO “A”

In assenza di strumento urbanistico generale adeguato al P.U.T.T. /P e/o di uno strumento di secondo livello di cui all'art.2.05 delle N.T.A del P.U.T.T. (sottopiano) nei bacini ricadenti in A.T.E. di tipo “A” non sono consentiti interventi che prevedano attività estrattive “*ex novo*” nè interventi di ampliamento di attività estrattive già in atto né la riattivazione di cave dismesse.

Dovrà essere verificata, per le attività estrattive in esercizio ricadenti in A.T.E. di tipo A”, la compatibilità paesistico-ambientale per consentirne il loro eventuale mantenimento in esercizio predisponendo comunque all’uopo specifici piani di recupero paesistico-ambientale delle aree , da attuare contestualmente all’esercizio dell’attività estrattiva in atto , a cura della impresa esercente, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del PRAE; decorso tale termine l’attività estrattiva va sospesa, salvo motivate ragioni.

b) BACINI RICADENTI IN A.T.E. DI TIPO “B”

In assenza di strumento urbanistico generale adeguato al P.U.T.T. /P e/o di uno strumento di secondo livello di cui all'art.2.05 delle N.T.A del P.U.T.T. (sottopiano) nei Bacini ricadenti in ATE di tipo “B”, non è consentita l’apertura di cave “*ex novo*” ma è ammissibile, previa autorizzazione paesaggistica, solo l’ampliamento di attività esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dismesse , il tutto limitatamente riferito a coltivazione di pietra ornamentale o altro materiale di difficile reperibilità ; i piani di bacino devono comunque ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- Dovrà essere verificata la compatibilità paesistico-ambientale delle attività estrattive già in atto per consentirne l’eventuale mantenimento in esercizio predisponendo all’uopo specifici piani di recupero paesistico-ambientale delle aree da attuare contestualmente all’esercizio dell’attività estrattiva a cura della impresa esercente, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del PRAE, decorso tale termine l’attività estrattiva va sospesa, salvo motivate ragioni.;

- I Piani di Bacino non dovranno prevedere alcuna attività estrattiva “*ex novo*” ma solo ed esclusivamente l’eventuale ampliamento di attività estrattive esistenti legalmente in esercizio ovvero la riattivazione di cave dismesse ;

- Al fine della valutazione della possibilità di procedere alla prosecuzione e/o ampliamento delle attività estrattive esistenti legalmente in esercizio ovvero alla riattivazione di cave dismesse il Piano di Bacino (esteso a tutte le aree ricomprese nei bacini come individuati dal PRAE) dovrà contenere il dettagliato riporto delle cave esistenti interessate da attività già in atto e/o dismesse con evidenziazione degli ATD (Titolo III N.T.A. del P.U.T.T./P.) nonché individuare le misure da porre in essere al fine di garantire la piena tutela delle predette emergenze paesistico-ambientali ;

- I Piani di Bacino dovranno rispettare i contenuti e gli elaborati di cui all’allegato n.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché seguire le procedure autorizzative di cui all’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fermo restando il rispetto degli indirizzi e delle direttive di tutela nonché delle prescrizioni di base per gli A.T.D. come individuati al titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

c) BACINI RICADENTI IN ATE DI TIPO “C”

In assenza di strumento urbanistico generale adeguato al P.U.T.T. /P e/o di uno strumento di secondo livello di cui all'art.2.05 delle N.T.A del P.U.T.T. (sottopiano) nei Bacini ricadenti in A.T.E. di tipo “C”, è ammissibile, previa autorizzazione paesaggistica, solo l'ampliamento di attività esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dismesse; sono consentite nuove attività estrattive connesse solo al reperimento di materiali sia di inderogabile necessità (cave di prestito connesse alla realizzazione di rilevanti opere pubbliche) sia di difficile reperibilità (pietra ornamentale da taglio, inerti silicei, inerti alluvionali, argille) e previa redazione di strumentazione di cui all'art. 2.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

I Piani di Bacino ricadenti in A.T.E di tipo “C” dovranno rispettare i contenuti e gli elaborati di cui all'allegato n°3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché seguire le procedure autorizzative di cui all'art. 5 .03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando il rispetto degli indirizzi e delle direttive di tutela nonché le prescrizioni di base per gli A.T.D. come individuati al titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

d) BACINI RICADENTI IN A.T.E. di tipo “D”

Nei Bacini ricadenti in un ATE di tipo “D” sono ammissibili,previa autorizzazione paesaggistica, attività estrattive “*ex novo*” nonché l'ampliamento di cave esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dismesse.

I Piani di Bacino ,che dovranno acquisire il parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., devono avere i contenuti e gli elaborati grafici previsti dall'allegato n°3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e devono altresì rispettare gli indirizzi e direttive di tutela dell'A.T.E. di riferimento nonché le prescrizioni di base per gli A.T.D. come individuati al titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

e) BACINI RICADENTI IN A.T.E. DI TIPO “E”

Nei Bacini ricadenti in A.T.E. di tipo “E” è consentita l'apertura e l'esercizio di attività estrattive. I piani di Bacino ricadenti in A.T.E. di tipo “E” non necessitano di parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ,atteso che il P.U.T.T./P. non sottopone a tutela paesaggistica diretta gli A.T.E. classificati di valore “normale”.

Resta evidente che la tutela e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici (sempre presenti anche negli A.T.E. di tipo “E”) saranno affidati alla capacità degli operatori pubblici e privati di perseguire obiettivi di qualità paesaggistica accrescendo e non già sminuendo il “*valore*” del sito attraverso una qualificata previsione e realizzazione della trasformazione paesaggistica dei luoghi interessati dagli interventi e soprattutto attraverso un efficace ed idoneo recupero paesistico-ambientale delle aree interessate dall'attività estrattiva.

f) BACINI RICADENTI IN A.T.E. DIVERSI

Fermo restante la ammissibilità o meno di attività di cava a seconda degli A.T.E. di riferimento i piani di bacino di attività estrattive ricadenti in parte in A.T.E diversi, devono rispettare, per le diverse specifiche aree, le previsioni prescrittive di cui ai punti precedenti del presente articolo.

Art. 5

(I Piani Particolareggiati – Formazione e Contenuti)

1) Il P.R.A.E. individua le seguenti aree da sottoporre a redazione di Piani Particolareggiati (P.P.) : 1) bacini marmiferi di Apricena (FG) e Trani (BA) ; 2) bacino estrattivo di Pietra Leccese di Cursi-Melpignano (LE); 3) bacino del Carparo di Gallipoli (LE); bacino della calcarenite di Mottola (TA), bacino della calcarenite e argilla di Cutrofiano.

2) La Regione, sulla base delle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi da parte degli Enti Territoriali interessati (Comuni, Provincia, Comunità Montane e Autorità di Bacino), e tenuto conto delle osservazioni delle rappresentanze provinciali rispettivamente degli imprenditori e dei lavoratori operanti nel settore delle attività estrattive, delle Associazioni Ambientaliste e dei consorzi di bonifica (ove interessati) , attiva le procedure di formazione dei P.P., che , oltre a rappresentare dei momenti di studio di dettaglio, non possibili nel P.R.A.E., rappresentano dei veri e propri Piani di Attuazione.

3) I P.P. hanno le seguenti finalità:

a) Individuare, attraverso indagini giacimentologiche e tecnico-produttive di dettaglio, le reali estensioni delle riserve e la loro differente qualità, classando le stesse in funzione della quantità e della qualità;

b) studiare le attuali e possibili collocazioni dei materiali sui mercati regionale, nazionale ed estero con riguardo alle modalità per la commercializzazione di tali materiali;

c) costituire una adeguata riserva di aree di estrazione;

d) individuare e fornire gli strumenti per la formazione di centri tecnologico-gestionali per l'assistenza manageriale alle imprese e definire le aree industriali attrezzate per l'insediamento delle imprese stesse qualora necessario;

e) garantire la disponibilità delle aree per gli insediamenti di centri di gestione, industriali e produttivi, connessi all'attività estrattiva;

f) promuovere un'organica pianificazione esecutiva;

g) consentire un sicuro approvvigionamento di materia prima per almeno un ventennio e pilotare non solo la coltivazione ma anche il recupero del bacino;

h) individuare le perimetrazioni delle discariche dei detriti favorendo il riutilizzo dei materiali.

4) Le Tavv. 3 (A,B,C,D,E ed F) del P.R.A.E. e la Tabella C danno indicazioni sulla ubicazione e consistenza dei singoli bacini da sottoporre a redazioni di P.P.

ART. 5 bis

(Piani di riordino e completamento – Finalità)

1) I piani di riordino e completamento hanno le seguenti particolari finalità:

a) assicurare il risanamento e il recupero delle aree già interessate da attività estrattiva, attraverso la pianificazione e realizzazione degli interventi per la corretta gestione dei materiali residui delle attività estrattive in atto, con riferimento sia a quelli depositati presso le aree di cava sia a quelli prodotti a regime, con priorità per le iniziative finalizzate al recupero degli stessi e in subordine allo smaltimento in discariche autorizzate ai sensi della normativa in materia di gestione dei rifiuti;

b) garantire la proiezione operativa delle attività esistenti, finalizzata ad una razionalizzazione e ad un miglior sfruttamento dei materiali reperibili, anche attraverso lo specifico attrezzamento del bacino con specifiche aree per gli insediamenti industriali e produttivi connessi all'attività estrattiva e per i servizi (viabilità interna; discariche controllate per i materiali residui; *etc.*).

ART. 5 ter

(Piani di bacino – Finalità)

1) I piani di bacino per le nuove aree di attività estrattiva hanno le seguenti finalità, che costituiscono elementi di base che orientano i contenuti anche dei piani particolareggiati e dei piani di riordino e completamento, fatte salve le specifiche rispettive particolarità:

a) garantire la proiezione operativa di scelte territoriali regionali effettuate in sede di redazione del PRAE e relative ad insediamenti produttivi nel settore estrattivo finalizzati ad una razionalizzazione ed ad un miglior sfruttamento del materiale, oltre che alla rilocalizzazione di attività estrattive disperse sul territorio oppure esistenti in zone “da alleggerire” o in zone da riordinare;

b) garantire la disponibilità delle aree per gli insediamenti industriali e produttivi connessi all'attività estrattiva;

c) promuovere un'organica pianificazione esecutiva;

d) consentire un sicuro approvvigionamento di materia prima e pilotare la coltivazione e il recupero dell'area di bacino, anche attraverso la individuazione delle modalità di recupero dei materiali di risulta e delle aree, all'interno del perimetro del bacino, da adibire a discarica per lo smaltimento dei materiali non recuperabili;

e) privilegiare e favorire le coltivazioni coordinate di più aziende operanti su lotti limitrofi;

TITOLO II

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 6

(Autorizzazione e concessione)

1) La ricerca di materiali da cava o torbiera e la coltivazione di cava o torbiera sono soggette al rilascio da parte della Regione di autorizzazione secondo la L.R. n° 37/85 e successive modificazioni e integrazioni, o di concessione con le modalità di cui al D.R. 29 Luglio 1927 n° 1443 e delle altre disposizioni, anche regionali, vigenti.

2) Al di fuori del perimetro dei Bacini individuati dal PRAE è possibile solo la ricerca di materiali da cava di difficile reperibilità .

Tale ricerca , comunque soggetta ad autorizzazione, dovrà farsi nel rispetto delle norme di tutela ambientale , paesaggistica e idro-geologica e di concerto con Istituti di Ricerca Scientifica aventi comprovata e qualificata esperienza nel campo (Dipartimenti Universitari e C.N.R.).

3) L'autorizzazione alla ricerca costituisce titolo per l'ingresso nelle proprietà interessate; l'autorizzazione alla ricerca, notificata al proprietario dei terreni a cura dell'autorità concedente, stabilisce la durata delle operazioni di ricerca e l'entità del deposito cauzionale a favore del proprietario. L'autorizzazione o la concessione rilasciata dal Dirigente Regionale del Settore competente, assorbe ed esaurisce ogni altra competenza regionale sull'attività estrattiva.

TITOLO III NORME DI COLTIVAZIONE

Art. 7

(Reperti di interesse storico, archeologico, paleontologico e paleontologico)

Nel caso che durante la coltivazione vengano alla luce reperti di interesse storico, archeologico, paleontologico e paleontologico si dovranno sospendere i lavori di scavo, dando immediatamente corso alle denunce alle autorità competenti ai sensi della legge. Ciò vale anche per il reperimento di ordigni bellici.

Art. 8

(Apertura di nuovi fronti di cava)

I nuovi fronti di cava devono essere aperti in posizione defilata e/o nascosta alla vista rispetto a località di interesse turistico, paesaggistico e monumentale. Quando ciò non sia possibile si dovrà intervenire con opere di mascheramento artificiali (riporti di terreno, barriere, alberature, ecc.) lungo le strade, le rampe, i gradoni ed i piazzali delle cave.

Art.9

(Scopertura del terreno vegetale)

La scopertura del terreno vegetale deve procedere per lotti , e non interessare subito tutta l'area di coltivazione, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio ed i danni alle colture e/o alla vegetazione.

Art. 10

(Conservazione del terreno vegetale)

Il terreno vegetale di risulta dovrà essere conservato temporaneamente in cava o nelle apposite aree previste dagli strumenti attuativi, per essere ricollocato in posto a seguito della coltivazione.

Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non dovranno superare i 3 metri di altezza; sui cumuli dovranno essere eseguite semine protettive e se necessario, concimazioni curative e correttive.

Art. 11

(Fossi di guardia)

L'ingresso in cava di acque di dilavamento deve essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno ai cigli di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente. I percorsi dei fossi di guardia devono risultare nelle cartografie del progetto di coltivazione.

Quando la morfologia dei luoghi non lo consente, il fosso di guardia dovrà essere costruito sul gradone più elevato del fronte di cava.

Art. 12
(Drenaggio delle acque)

Le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite una adeguata rete di canali di drenaggio.

I percorsi dei canali di drenaggio devono risultare nelle cartografie del progetto di coltivazione. Le cave a fossa debbono essere dotate di fosso di guardia posto attorno al ciglio della cava raccordato ad apposito canale di smaltimento delle acque meteoriche.

Art. 13
(Divieto di discarica su fossi e canali)

E' vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o di scarico di cava nei fossi o canali limitrofi, interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte ed a valle della cava.

Art. 14
(Difesa infrastrutture pubbliche)

La ditta estrartrice è tenuta, sia durante le fasi di escavazione che in quelle di risistemazione della cava, ad evitare che i propri mezzi in uscita ed entrata imbrattino le pubbliche vie. A tal fine ad esse compete la pulitura delle strade , ovvero l'adozione di idonei accorgimenti che evitino tale inconveniente.

E' inoltre facoltà del Comune, qualora lo ritenga necessario, imporre agli automezzi pesanti, diretti o provenienti da cave o da impianti di lavorazione dell'estratto, l'uso di percorsi alternativi, nonché l'immissione in incroci stradali più idonei od attrezzati al fine di evitare l'attraversamento di centri o nuclei abitati. L'Ente gestore, inoltre, può imporre che gli accessi carrai alle cave ed agli impianti di lavorazione dell'estratto, siano adeguati e corredati di opportuna segnaletica.

Fatte salve le eventuali disposizioni in materia, già applicabili da parte degli enti preposti alla manutenzione della rete stradale.

Art.15

(Tutela delle acque nelle cave di pianura e fondo valle)

Nelle cave è fatto divieto di mettere a giorno la superficie della falda freatica. Si fa eccezione a tale divieto quando il progetto di recupero e sistemazione dell'area della cava prevede una destinazione ad uso idrico (bacino di stoccaggio, bacino di rimpinguamento della falda sotterranea, itticultura, specchi d'acqua per usi ricreativi , eccetera).

La profondità delle cave a fossa in pianura deve mantenersi almeno a 1,5 metri al di sopra del massimo livello della falda freatica. Eventuali scavi condotti a profondità superiore dovranno essere ritombati con idoneo materiale.

Art.16

(Modalità particolari di coltivazione)

La coltivazione delle cave deve avvenire dall'alto verso il basso per fette o gradoni discendenti partendo dal limite superiore dell'area autorizzata, in maniera da assicurare un progressivo recupero del fronte di cava.

Nei casi di accertata impossibilità tecnica ed economica di applicare quanto prescritto al comma precedente, è consentita la suddivisione dell'area autorizzata in lotti, sempre da coltivare partendo da quelli più elevati.

Il ciglio superiore dello scavo, ove la morfologia dei luoghi lo consenta, deve essere sempre raggiungibile con apposite strade o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati.

Le rampe devono essere conservate anche a seguito del completamento delle opere di recupero ambientale per eventuali ripristini delle stesse.

La coltivazione della cava deve avvenire per lotti della durata stabilita nel provvedimento di autorizzazione, comunque non superiore ai 5 anni, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale.

Art. 17

(Polveri)

Per evitare la formazione di polveri, o comunque per ridurne la quantità e gli effetti nocivi entro limiti stabiliti dalle norme vigenti, si dovranno adottare idonei provvedimenti e cautele quali:

- a) applicazione di cicloni e/o filtri alle macchine di perforazione;
- b) inaffiamento e trattamento dei gradoni, piazzali e strade di cava, in particolare modo ove circolano i mezzi di carico e trasporto;
- c) applicazione di aspiratori e cicloni per la captazione e per l'abbattimento delle polveri nei frantoi, mulini, nastri, vagli, tramogge, alimentatori ed altri punti critici degli impianti di lavorazione;
- d) applicazioni di nebulizzatori per l'abbattimento della polvere nei frantoi, mulini, nastri, vagli, tramogge, alimentatori ed altri punti critici degli impianti di lavorazione.

Le misure e le cautele adottate dovranno essere riportate nel Documento di Sicurezza e salute (D.S.S. previsto dal D.Lgs. 624/1996.

Art. 18
(*Rumori*)

Per evitare e/o ridurre i rumori entro limiti stabiliti dai regolamenti e dalla legislazione vigente, si dovranno adottare idonei provvedimenti e cautele quali:

- a) applicazione di silenziatori sulle macchine operatrici di cava e sui macchinari dell'impianto di lavorazione ;
- b) costruzione di barriere insonorizzanti intorno alle macchine fisse di cava e dell'impianto di lavorazione (compressori, frantoi, mulini, ecc.)
- c) costruzione di barriere insonorizzanti intorno alla cava sui lati più vicini ai centri abitati. La Tabella " D " riporta i limiti di velocità di vibrazione.

Art. 19
Messa in riserva dei materiali di scarto

E' vietata la messa in riserva di materiali di scarto al di fuori dell'area di cava, se non autorizzata ovvero prevista nei Piani di Bacino.

Art. 20
(*Uso del terreno vegetale*)

Il terreno vegetale non costituisce scarto di cava e deve essere integralmente ricollocato in sito durante ed al termine dell'attività estrattiva per il recupero ambientale delle cave.

Art. 21
Uso dei materiali di scarto

1) Il materiale di scarto, fatta salva la gestione dei rifiuti a ai sensi del D.Lgs. 22/1997, dovrà di norma essere sistemato nell'area di cava durante ed al termine della coltivazione, oppure portato in deposito nei siti indicati dai relativi piani di Bacino oppure essere valorizzato come sottoprodotto per usi diversi.

2) Valgono inoltre le indicazioni di seguito riportate per i diversi litotipi:

- a) cave di argilla, sabbia e ghiaia al di sopra della falda idrica:
 - Il deposito dello scarto al di fuori dell'ambito di cava, è rigorosamente vietato;
 - Il materiale di scarto dovrà essere sistemato nell'area di cava durante ed al termine della coltivazione per la realizzazione del progetto di recupero ambientale;
- b) cave di calcare marnoso, gesso
 - Il materiale va sistemato nell'area di cava durante ed al termine della coltivazione, oppure nelle cave viciniori, esaurite al fine di recuperarle nell'ambiente.
- c) cave di pietra ornamentali e calcareniti (pietra leccese, tufi, ecc.) da taglio:
 - Lo scarto dovrà essere, compatibilmente con i metodi di coltivazione e di recupero, sistemato nell'area di cava durante ed al termine della coltivazione.

- La discarica al di fuori dell'area di cava non è ammessa, se non nelle cave viciniore esaurite al fine di recupero nell'ambiente.

d) il materiale di scarto non utilizzato in cava, giacente in discariche, può, essere utilizzato per la produzione di inerti per costruzioni, di pietrisco e granulati, rilevati (stradali e ferroviari, etc.), per opera di difesa fluviale e lacuale e per la produzione di marmo artificiale, per la fabbricazione di leganti (cemento,calce etc.).

3) L'utilizzazione dei suddetti materiali, è soggetta ad autorizzazione regionale ai sensi della Legge Regionale n° 37/1985 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE

Art. 22

(Prescrizioni per le cave attive, ricadenti all'interno e/o all'esterno della perimetrazione dei bacini estrattivi, che hanno ottenuto formale provvedimento regionale)

1) Le cave autorizzate con atto formale, ricadenti all'interno e/o all'esterno della perimetrazione dei Bacini, devono uniformare il progetto della cava alle presenti norme contenute nel TITOLO III e nel Regolamento, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del P.R.A.E., e devono entro lo stesso termine adeguare la coltivazione alle presenti norme, per la parte applicabile.

2) Trascorso invano tale termine, trovano applicazione gli artt. 16, 17 e 28 della L.R. n° 37/1985, per la dichiarazione di sospensione e/o decadenza e la comminatoria della sanzione.

3) Nelle more dell'approvazione dei Piani di Bacino, le cave autorizzate ricadenti all'interno delle perimetrazione dei Bacini stessi possono ottenere, previa istanza, l'ampliamento per una sola volta e per una superficie di espansione areale non superiore al 50% della superficie autorizzata, compreso le pertinenze, nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica ed ambientale vigenti.

4) Le cave ricadenti all'esterno delle perimetrazione dei Piani di Bacino possono ottenere, previa istanza, l'ampliamento per una sola volta, nei termini di cui al precedente comma e nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica ed ambientale vigenti.

5) Le cave ricadenti all'esterno delle perimetrazioni dei Piani di Bacino possono ottenere, previa istanza, il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione o della concessione per una sola volta e, comunque, per un periodo di tempo tale che la coltivazione non prosegua per oltre dieci anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione, trascorso il quale dovrà essere portato a compimento l'intervento di recupero ambientale. L'istanza di proroga va prodotta almeno entro 90 giorni dalla scadenza prevista, fatte salve le istanze già presentate.

6) La proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, ove l'attività ricada anche parzialmente nei siti della rete "Natura 2000", di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS), è subordinata alle disposizioni della l.r. 12.11.2004, n. 21 – art. 1, con particolare riferimento alle interferenze con habitat e Specie delle predette direttive.

7) Ove l'attività ricada in aree protette regionali ex IL.R. 19/97 e statali ex lege 394/91 la proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è soggetta alle disposizioni delle predette leggi e alle disposizioni della l.r. 12.11.2004, n. 21.

8) Ove l'attività interessi aree non comprese nei siti di cui ai precedenti sub 6) e 7) la proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è soggetta solo alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14 della L.R. 37/85 purchè restino immutati il piano di coltivazione ed il piano di recupero ambientale relativi alla autorizzazione originaria; ove muti il piano di coltivazione e/o il piano di recupero ambientale la proroga è soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale e ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del precedente art. 4 quinquies, nonché alla acquisizione di nulla osta e/o pareri in dipendenza degli eventuali ulteriori vincoli territoriali esistenti.

9) Il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.); ove l'intervento ricada anche parzialmente nei siti della rete "Natura 2000", di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS), è altresì subordinato alla Valutazione di Incidenza ambientale (V.I.), e alle disposizioni della l.r. 12.11.2004, n. 21; ove l'intervento ricada su aree sottoposte a tutela paesaggistica, è subordinato anche alla richiesta dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del precedente art. 4 quinquies. Ove l'autorizzazione paesaggistica e/o la V.I.A. e/o la verifica di assoggettabilità a procedura V.I.A e/o la valutazione di incidenza siano già state rilasciate le stesse non sono più necessarie a corredo della richiesta Sono comunque fatte salve le disposizioni di legge che disciplinano le aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e regionali (l.r. 19/1997).

10) Nelle more dell'emanazione dei regolamenti regionali relativi alle misure di conservazione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 e ss.mm. ed ii. gli interventi di ampliamento delle attività estrattive ricadenti anche parzialmente nei siti della rete "Natura 2000", di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS), possono essere autorizzati, nei termini di cui al presente articolo, ove le istanze siano state trasmesse al Settore Attività Estrattive entro la data di entrata in vigore della l.r. 21/2004 (16.11.2004); sono comunque fatte salve le disposizioni di legge che disciplinano le aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e regionali (l.r. 19/1997).

11) L'esistenza della situazione di titolarità di cava ricadente all'esterno delle perimetrazione dei Piani di Bacino, costituisce titolo preferenziale per il rilascio di autorizzazione o concessione alla coltivazione di cave all'interno dei Piani di Bacino.

Art. 23

(Prescrizioni per le cave attive, ricadenti al di fuori e/o all'interno delle perimetrazione dei Bacini, in attesa del formale provvedimento regionale)

1) Gli operatori, che hanno cave in esercizio ricadenti al di fuori e/o all'interno delle perimetrazione dei Bacini, che hanno inoltrato, alla data di entrata in vigore del P.R.A.E., una domanda di prosecuzione dell'attività ex art. 35 della L.R. n° 37/1985 e che non hanno ottenuto l'atto formale di autorizzazione, fatti salvi i procedimenti di cui al successivo comma 3), sono autorizzati a proseguire l'attività estrattiva sino al 31.12.06, previa presentazione di fideiussione, prestata da primario istituto nazionale, di valore corrispondente al costo del recupero fissato in questa sede pari a € 20.000,00 (ventimila/00) per ettaro, con durata iniziale sino al 31 dicembre 2008 e prorogabile tacitamente sino alla dichiarazione regionale di svincolo per avvenuto recupero. Per l'attività estrattiva come innanzi autorizzata sino al 31.12.2006 la prosecuzione dell'attività oltre tale data è subordinata alla richiesta di proroga ai sensi dell'art. 14 della L.R. 37/85 e con le procedure di cui al precedente art. 22.

2) La suddetta fideiussione va presentata entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della Deliberazione di G.R. di approvazione del PRAE sul BURP; decorso il suddetto termine l'attività estrattiva è sospesa a tutti gli effetti di legge.

3) La definizione del procedimento ex art. 35 l.r. n. 37/1985 per le attività di cava ricadenti in aree naturali protette e in siti "Natura 2000", proposti o designati ai sensi delle direttive "habitat" 92/43/CEE in relazione ai "siti di importanza comunitaria" e "uccelli" 79/409/CEE in relazione alle "Zone di Protezione Speciale" è soggetta, invece, alle disposizioni di cui all'art. 1 della l.r. 21/2004 recante "Disposizioni in materia di attività estrattiva", con particolare riguardo alle interferenze con habitat e Specie delle Direttive 92/43 e 79/409 CE; sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano le aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e regionali (l.r. 19/1997).

4) Nelle more dell'emanazione dei regolamenti regionali relativi alle misure di conservazione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 e ss.mm. ed ii. gli interventi di ampliamento delle attività estrattive ricadenti anche parzialmente nei siti della rete "Natura 2000", di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS), possono essere autorizzati previa V.I.A., Valutazione di incidenza e autorizzazione paesaggistica (per attività interessanti aree sottoposte a tutela paesaggistica) ove le istanze siano state trasmesse al Settore Attività Estrattive entro la data di entrata in vigore della l.r. 21/2004 (16.11.2004) ;sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano le aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e regionali (l.r. 19/1997).

5) Nel caso di prosieguo abusivo della coltivazione si applicano le norme vigenti e in particolare l'art. 28 della L.R. 37/1985 per la comminatoria della sanzione.

L' esercente è tenuto, in caso di rinuncia, a realizzare il progetto di recupero ambientale presentato in allegato all'istanza ex art. 35 della l.r. 37/85.

Art. 24

(Prescrizioni valevoli per cave in esercizio all'interno delle perimetrazione dei Bacini)

Gli operatori che hanno cave in esercizio ricadenti all'interno delle perimetrazione dei Bacini sono obbligati al rispetto dei Piani di Bacino, entro i termini di vigenza di questi ultimi, nonché delle presenti norme.

Art. 25

(Prescrizioni valevoli per i bacini)

1) Entro un anno dalla entrata in vigore del P.R.A.E., i consorzi tra gli operatori costituiti ai sensi degli articoli precedenti devono presentare il progetto del Piano di Bacino, alla Regione.

2) Il Comune o il Consorzio dei Comuni interessati provvederanno alla presentazione del piano entro sei mesi dalla suddetta scadenza.

3) Trascorso inutilmente il termine sopra citato, la Regione nomina un Commissario "ad acta" per la formazione dei progetti di piano, secondo le normative richiamate negli articoli precedenti, che addebiterà le spese al Comune o al Consorzio dei Comuni.

4) I Piani di Bacino possono essere sottoposti ad una prima verifica dopo un biennio di validità, ad iniziativa del Consorzio o della Regione.

5) Gli operatori all'interno di ciascun bacino, sono tenuti ad uniformare le coltivazioni alle prescrizioni dei Piani di Bacino entro sei mesi dalla loro entrata in vigore, inviando alla Regione ed al Consorzio il relativo progetto dei lotti in coltivazione.

Art. 26

(Prescrizioni per le richieste di coltivazione in corso di istruttoria)

Le domande di coltivazione presentate prima dell'approvazione del P.R.A.E. proseguono nell'istruttoria secondo la norma di cui alla l.r. 37/85 e succ. mod. e int..

Art. 27

(Formazione dei Piani Particolareggiati)

Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del P.R.A.E. la Regione provvede alla formazione, a propria cura e spese, ed approva i Piani Particolareggiati di cui all'art. 5 delle presenti norme.

Art. 28

(Prescrizioni per le cave ricadenti all'esterno o all'interno dei Piani Particolareggiati)

Fino all'entrata in vigore dei Piani Particolareggiati, per le cave ricadenti all'interno o all'esterno della loro perimetrazione, si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 22, 23, 24, delle presenti norme.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 29

(Costruzione di OO.PP.)

1) Nel caso di costruzione di rilevanti opere pubbliche necessitanti di materiale di cava da reperire in loco (superiore al metro cubo 1000.000 e siti a distanza maggiore di Km.25 da cave in esercizio), può farsi luogo a formazione ed approvazione di varianti al P.R.A.E. per la individuazione di altri bacini estrattivi.

2) Nel caso in cui le cosiddette " cave di prestito " del progetto dell'opera pubblica siano presentate secondo le modalità indicate nelle presenti norme per i Piani di Bacino e le relative cave, l'approvazione del progetto dell'opera ai sensi della vigente legislazione equivale ad adozione di variante al P.R.A.E., che segue l'ulteriore iter approvativo di cui all'art. 33 della L.R. n° 37/85.

Art. 30

(Iniziative industriali rilevanti)

1) Nel caso di grandi stabilimenti industriali abbisognevoli, per la costruzione o la gestione, di grandi quantità di materiali estrattivi (superiori al metro cubo 1.000.000 e siti a distanza maggiore di Km. 25 da cave in esercizio), può essere proposta da parte di Enti pubblici o da privati, l'individuazione di altri bacini estrattivi.

2) La proposta, da presentarsi secondo le presenti norme, relative ai Piani di Bacino e relative cave, equivale a variante al P.R.A.E. che viene adottata ed approvata con le procedure di cui al già citato art. 33 della L.R. 37/85.

Art. 31

(Provvidenze economiche per la formazione di Piani di Bacino)

E' facoltà della Regione concedere contributi ai Consorzi degli operatori per la formazione dei Piani di Bacino.

Art. 32

(Osservatorio delle produzioni e catasto delle risorse)

Presso il Settore attività Estrattive è costituito un Osservatorio della produzione dei materiali di cava di cui all'art. 1 della legge 37/85 e un Catasto regionale delle risorse con il

compito del rilevamento semestrale dei dati, con riferimento a ogni tipo di risorsa ed a ciascun piano.

Art. 33

(Disposizioni ulteriori valide per i poli estrattivi)

Valgono altresì per i singoli poli estrattivi, da disciplinare con la redazione dei piani attuativi, le ulteriori disposizioni impartite dal Settore Attività Estrattive, per la prevenzione degli infortuni degli addetti, per la tutela dei terzi e per la salvaguardia di eventuali beni o interessi presenti sul territorio.

TITOLO VI

DEFINIZIONI

Art.34

(Ampliamento di cava)

Deve intendersi per ampliamento di cava legalmente in esercizio, la espansione della superficie dell'area di cava esistente e/o approfondimento degli scavi già esistenti, nonché la coltivazione in continuità di accertato giacimento anche a distanza, nel limite max di mt. 500, dal perimetro di cava in esercizio.

Art. 35

(Rinnovo dell'autorizzazione)

Nel caso in cui il titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava non abbia mai dato inizio all'attività estrattiva autorizzata e, nel frattempo, lo stesso titolo autorizzativo sia scaduto di validità, è possibile presentare domanda di "rinnovo" dell'autorizzazione al competente Settore Attività Estrattive , configurandosi detta istanza come attività ex novo.

Il "rinnovo" dell'autorizzazione di cui al precedente comma può essere concesso per una sola volta e per un periodo massimo di anni 10 (dieci), previo adeguamento del progetto di cava alle N.T.A. del PRAE e verifica della compatibilità paesaggistica ed ambientale, nonché accertamento dei requisiti di legge.

Art. 36
(Proroga dell'autorizzazione)

Nel caso in cui il titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava non abbia completato la coltivazione nei tempi previsti dal titolo autorizzativo, è possibile presentare domanda di "proroga", ai sensi di legge, al competente Settore Attività Estrattive.

Art. 37
(cave dismesse)

Onde pervenire al recupero ambientale dei siti interessati da cave dismesse, la domanda di riattivazione della coltivazione su dette aree è equiparata a domanda di ampliamento di attività estrattiva esistente.

TITOLO II

REGOLAMENTO

Art. 1
(Il progetto)

1) Il progetto di coltivazione di cava comporta apporti e verifiche di ordine geologico (geomorfologia, litologia, idrogeologia, ecc.), ingegneristico (meccanica delle rocce, arte ed impianti minerari, macchine e meccanica applicata, elettrotecnica, edilizia e viabilità ecc.) ed infine economico- finanziario; per le cave ricadenti nei bacini individuati dal P.R.A.E., il progetto dovrà essere conforme alle indicazioni del piano e può essere formato con stralci dello stesso.

2) I suoi elaborati dovranno essere almeno i seguenti :

a) Relazione geologica comprendente rapporti sulla geomorfologia, litologia, caratteristiche del giacimento (giacitura, struttura, eventuale stato di fratturazione delle formazioni, ecc.) ecc.

b) Relazione di progetto di coltivazione comprendente:

-) descrizione del metodo di coltivazione delle macchine operatrici e degli impianti e motivazione della scelta anche in relazione al recupero ed alla sistemazione finale delle aree;
- programma di coltivazione con indicazione dei quantitativi estratti anche annualmente e con calcoli giustificativi delle tecniche di abbattimento;
- calcoli della stabilità dei fronti di cava residui;
- descrizione dell'organizzazione complessiva del lavoro.

c) Relazione di progetto di recupero ambientale con la descrizione di:

- finalità del progetto e modalità attuative e destinazione finale del sito;
- opere di verde (semine e piantagioni) e opere di rimodellamento delle scarpate e del fondo cava con indicazione delle superfici interessate dai lavori totali e per lotti;
- durata dei lavori di recupero ambientale e costi di recupero totali e per lotti;

- condizioni generali inerenti le visuali panoramiche attraverso una documentazione cartografica e fotografica;

d) Relazione economico- finanziaria contenente:

- la descrizione delle caratteristiche merceologiche del prodotto mercantile ed un'analisi del mercato;
- livelli produttivi di tout-venant e mercantili;
- l'immobilizzazione finanziaria per impianti;
- la verifica di redditività dell'attività;
- confronto tra la redditività ed i costi del recupero ambientale per la verifica dei livelli ottimali di attività della cava.

3) Le relazioni devono essere corredate dalla seguente cartografia:

- a) carta di inquadramento con localizzazione della cava – scala 1:25000 (I.G.M.);
- b) carta di inquadramento con la delimitazione della cava con l'indicazione dell'uso del suolo – scala 1:5000;
- c) carta geologica, carta morfologica , carta idrogeologica – scala 1:5000; sezioni geologiche a scala idonea ;
- d) carta catastale con delimitazione dell'area di cava con le indicazioni delle proprietà limitrofe – scala 1:2000.

4) Le suddette carte riguarderanno un ambito territoriale esteso ad un intorno della cava suscettibile di subirne influenza e comunque non inferiore a m. 200. E' comunque fatta salva ogni motivata richiesta del Settore Attività Estrattive, per una maggiore estensione dell'area in esame.

5) Cartografia di dettaglio:

- a) planimetria dello stato attuale e curve di livello con equidistanza 1 m. scala 1: 1000, 1: 500;
- b) planimetria, e sezioni, con indicazione di lotti eventuali e dello stato finale di recupero (su base a) scala 1: 1000, 1:500;
- c) planimetria in scala adeguata con indicazione degli edifici, degli impianti e delle discariche; sezioni di scavo scala 1: 1000, 1: 500 ;
- d) particolari costruttivi di scarpate, canali e drenaggi delle acque, opere in verde scala 1: 50;
- e) particolari costruttivi di edifici, ricovero impianti e servizi in scala adeguata;
- f) schemi di impianti di cava, di lavorazione e di servizio (E.E., A.C., approvvigionamento idrico, ecc.);
- g) carte tematiche del Putt/p con indicazione dell'area di intervento e relative sia agli A.T.E. che agli A.T.D così come definiti nelle tavole dello stesso Putt/p o nel P.R.G. adeguato o in altra strumentazione di secondo livello di cui all'art. 2.05 delle N.T.A. del Putt/p.

6) Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza

Contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva deve essere attivata la procedura di V.I.A. di cui alla l.r. n. 11/2001, comprendente, ove necessario, la procedura di valutazione di incidenza per gli interventi ricadenti nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle direttive 92/43/CE (siti di Importanza Comunitaria "S.I.C." e Zone di Conservazione Speciale "ZCS") e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale "ZPS")

Lo studio di impatto e/o di Incidenza riguarda istanze di coltivazione, rinnovo e ampliamento.

Per le cave esistenti all'interno delle aree sottoposte ai piani attuativi previsti dal PRAE devono essere allegati gli stralci degli elaborati del piano afferenti il singolo intervento.

Gli elaborati da allegare alla richiesta di esercizio possono essere desunti da quelli elaborati nel Piano di bacino, ovvero possono coincidere con questi.

7) SPORTELLO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (SURAE) – Presentazione dei progetti.

Nelle more della disciplina del funzionamento dello Sportello Unico Regionale per le Attività Estrattive (SURAE), il soggetto interessato inoltra apposita istanza allo SURAE c/o Regione Puglia – Settore Attività Estrattive – Modugno BA, corredata della seguente documentazione:

- a) elaborati tecnici di cui alla l.r. 37/85 e succ. mod. e int. in n. 3 (tre) copie ;
- b) Studio di impatto ambientale e, ove previsto, studio di Incidenza, ai sensi della l.r. 11/2001 e succ. mod. e int. (Norme sulla valutazione di impatto ambientale), in n. 3 (tre) copie, con relativa certificazione di pubblicizzazione e di avvenuto deposito di copia presso la Provincia ed il Comune di competenza;
- c) Studio di compatibilità paesaggistica ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, se prevista, di cui all'Allegato A3 del Putt/p approvato con Deliberazione di G.R. n.1748 del 15 dicembre 2000, pubblicato sul BURP n. 6 suppl dell'11.01.2001, in n. 3 (tre) copie;
- d) documentazione utile ai fini del rilascio del Nulla Osta Idrogeologico, se previsto, in duplice copia;

- e) ogni altra documentazione necessaria per la eventuale presenza di ulteriori vincoli territoriali, in duplice copia;
- f) schema dettagliato del Documento di Sicurezza e Salute (DSS) di cui all'art. 6 del D.Lgs. 624/1996 da trasmettere al Settore Attività Estrattive in forma definitiva prima dell'inizio dell'attività;

La suddetta documentazione deve essere prodotta a firma originale su tutte le copie ed anche su supporto digitale.

Lo SURAE, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, trasmette ai competenti uffici regionali gli atti di competenza, con addebito di spese, ove dovute per legge, a carico dell'istante.

Il Comitato Tecnico Regionale per le Attività Estrattive (CTRAE) esprime il proprio parere entro giorni 120 (centoventi) dalla avvenuta trasmissione degli atti ai competenti uffici di cui al comma precedente.

L'Ufficio Attività Estrattive adotta il relativo atto conclusivo, concernente l'istanza di esercizio dell'attività estrattiva, entro i successivi giorni 60 (sessanta) dall'espresso parere definitivo del CTRAE.

Art. 2

(Distanze dei confini di proprietà e delimitazione delle aree di coltivazione)

La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti è stabilita in metri 5, misurata dal ciglio superiore. La suddetta distanza può essere ridotta con il consenso del confinante.

L'area interessata dalla coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno dalla collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione.

Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole.

La posizione e la misurazione di punti sul terreno devono avere riscontro nell'apposita cartografia allegata al provvedimento di autorizzazione.

Art. 3

L'area interessata della coltivazione deve essere idoneamente recintata con manufatti di altezza non inferiore a mt. 1,5 lungo i confini con strade o luoghi frequentati, con recinzione metallica e pilastri a distanza non superiore a mt. 4.00, per i luoghi non frequentati e sprovvisti

di muri di delimitazione. In quest'ultimo caso devono essere posti cartelli ammonitori a distanza visibile.

Art. 4
(Pedata finale dei gradoni)

La pedata finale dei gradoni non dovrà essere inferiore a metri tre per tutti i materiali.

Il rapporto minimo tra pedata ed alzata è stabilito in 1 su 3.

Art. 5
(Piani topografici)

E' obbligatoria la compilazione dei piani topografici secondo le modalità seguenti:

a) I piani topografici delle cave a cielo aperto devono essere rappresentati a mezzo di planimetrie quotate, di sezioni verticali, idonee a rappresentare le morfologie degli scavi e dell'intorno di essi.

b) Scala dei piani topografici:

- I piani topografici devono essere redatti in scala 1:1000.
- Sono consentiti quadri d'assieme alla scala 1:200 per cave molto estese e per cave confinanti.

c) Conservazione dei piani topografici:

- I piani devono essere conservati in cava ed esibiti ai funzionari incaricati delle verifiche.

d) Cave confinanti:

- Nel caso di cave confinanti che interessano il medesimo giacimento, sarà facoltà dell'Amministrazione regionale richiedere un unico piano topografico scelto d'accordo fra le parti. Ciò allo scopo di garantire la sicurezza dei lavori ed il razionale sfruttamento del giacimento.

e) Nelle cave in sottoterraneo è obbligatoria la compilazione dei piani topografici dei lavori, come disposto dell'art. 33 del D.P.R. 9/4/1959, n°. 128.

f) I piani topografici delle cave in sottoterraneo devono essere opportunamente rappresentati e su detti piani devono inoltre essere indicati, come disposto dall'art. 34 del D.P.R. 9/4/1959 N. 128, l'andamento del giacimento e la natura dei terreni, i circuiti di ventilazione, le reti di distribuzione di energia elettrica ed aria compressa, i depositi di esplosivi, le opere ed i manufatti connessi con l'estrazione e la lavorazione del materiale ed altri elementi per la sicurezza.

Art. 6
(Viabilità)

Occorre garantire un'adeguata agibilità delle strade di collegamento fra la cava e le strade di pubblico utilizzo.

Le caratteristiche di tali strade devono essere specificate nel progetto allegato alla domanda di autorizzazione.

Per le cave in esercizio va presentata al competente Settore Attività Estrattive della Regione una relazione entro sei mesi dall'approvazione del P.R.A.E..

I PIANI ATTUATIVI

Art. 7
(I Piani di Bacino)

1) Il progetto del Piano di Bacino è costituito almeno dai seguenti elaborati:

a) stralcio degli elaborati e delle N.T.A. del P.R.A.E. attinenti al piano di bacino con l'individuazione della zona in oggetto;

b) stralcio del P.R.G. o del P.d.F. per la zona in questione,

c) rilievo dello stato dei luoghi

d) studio geologico e geotecnico dell'area interessata dal Piano di Bacino;

e) elaborati di progetto del Piano di Bacino e di Riordino in scala adeguata contenenti l'indicazione delle zone destinate alla coltivazione, delle zone destinate ad insediamenti industriali ed artigianali, delle zone per servizi, della viabilità delle zone di discarica e di accumulo temporaneo;

f) elaborati di dettaglio esecutivi;

g) piano dei lotti;

h) studio di impatto ambientale e, ove previsto, di valutazione di Incidenza ;

i) piano particellare dei terreni;

l) relazione tecnica illustrativa.

2) Il contenuto dei singoli elaborati del P.di B. Devono:

a) riportare nella stessa scala delle carte di Piano del P.R.A.E., le indicazioni dello stesso in relazione alle risorse sul territorio e ai vincoli estrattivi, sia nella zona oggetto del Piano di Bacino sia nelle zone adiacenti in modo da rendere evidenti le interrelazioni con le altre risorse e con le altre zone di piano.

b) Indicare con precisione, il perimetro del Piano di bacino derivante dallo studio di dettaglio.

c) riportare le N.T.A. del P.R.A.E. che possono ispirare e condizionare la disciplina di dettaglio della zona estrattiva oggetto del P.d.B. e del P.d.R..

d) Riportare nella stessa scala dello strumento urbanistico generale, le indicazioni di questo sia per la zona di piano che per congrue zone adiacenti in modo da rendere evidenti le relazioni pianificatorie con le stesse. Si riporteranno altresì gli stralci delle N.T.A. dei P.R.G. o p.d.F. che possono ispirare e condizionare la disciplina di dettaglio della zona estrattiva oggetto della progettazione.

e) Riportare indicazioni specifiche delle attuali superfici, dei fronti di cava e delle infrastrutture attualmente esistenti (strade, elettrodotti, acquedotti ecc.). Ove ritenuto necessario si allegherà il rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000.

f) descrivere le caratteristiche geomorfologiche, litologiche, idrogeologiche e geostrutturali (giacitura, struttura, eventuale stato fessurativo e di fratturazione) dei terreni interessati.

3) E' altresì richiesto un rilevamento geologico dell'area da riportare su tavola alla scala 1:5000 corredato da sezioni geologiche alla scala 1:2000 che mettano in evidenza gli spessori e le giaciture degli strati dei terreni oggetto di coltivazione. In tale elaborato verrà anche presentato uno studio per la determinazione delle caratteristiche dei materiali in funzione della loro utilizzazione sul mercato.

4) Tali caratterizzazioni saranno desunte da indagini sul terreno (es. sondaggi geognostici) e prove di laboratorio definite necessarie dal nucleo tecnico preposto alla redazione del P. di B.

5) Dovranno essere inoltre definiti i parametri necessari per la valutazione delle altezze massime di scavo nel rispetto delle condizioni di sicurezza per la stabilità dei fronti.

6) Questi elaborati verranno disegnati su mappe catastali dotate di quote e curve di livello da desumersi dai rilievi aerofotogrammetrico.

7) Dagli elaborati medesimi si evinceranno tutte le indicazioni necessarie per un organico assetto della zona sia sotto il profilo produttivo che ambientale; sono anche da considerare tutte le interrelazioni necessarie per le zone contigue (aree industriali, strade esterne al bacino, ecc.).

8) Sugli elaborati dovranno leggersi tutte le informazioni catastali e le strade e gli spazi riservati a viabilità, parcheggi, discariche, lotti di coltivazione, zone di protezione, ecc. .

9) Negli elaborati di dettaglio esecutivi verranno indicate le sezioni tipo delle sedi, delle aree di discarica e dei lotti oltre ai tipi di eventuali alberature. Altresì tali grafici sono da redigere con simulazione delle trasformazioni del bacino e nella situazione finale, con chiara evidenza dei recuperi progressivi da effettuarsi.

10) Il piano dei lotti da redigersi in scala adeguata va riferito sia alle coltivazioni che agli eventuali insediamenti industriali e/o artigianali.

11) Per i primi vi sarà la indicazione di eventuali comparti, in conseguenza delle modalità di coltivazione scelte e degli obblighi su queste gravanti, per i secondi vi sarà l'indicazione del

tipo di insediamento, le dimensioni dei lotti, la rete dei servizi, le zone degli eventuali impianti tecnologici (cabine di trasformazione, impianti di sollevamento, impianti operativi ecc.).

12) Allegata al piano dei lotti vi sarà la tabella dei parametri urbanistico-edilizi da rispettare per l'edificazione ad uso industriale.

13) Dallo studio emergeranno anche le eventuali soluzioni per limitare gli impatti negativi.

14) Questo elaborato è corredato da planimetria catastale alla scala 1:2000, in cui sono evidenziate le aree dei lotti di coltivazione.

Art. 8

(I Piani Particolareggiati)

1) Il progetto di Piano Particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati

- a) stralcio degli elaborati e delle N.T.A. del P.R.A.E. con l'individuazione della zona in oggetto;
- b) stralcio del P.R.G. o P. di F. vigente, con l'individuazione della zona di piano;
- c) rilievo dello stato dei luoghi,
- d) studio geologico e giacimentologico di dettaglio e studio geotecnica dell'area interessata dal P.P.;
- e) elaborati di progetto del P.P. disegnati su mappa catastale (piano di azionamento, piano viario, piano di servizi, ecc.)
- f) elaborati di dettaglio esecutivi,
- g) piano dei lotti di coltivazione e del centro di gestione dell'area attrezzata e dei depositi temporanei di materiali sterili non commerciabili, da riutilizzare in impianti di frantumazione o in opere di recupero ambientale;
- h) piano delle aree fabbricabili e dei comparti;
- i) profili regolatori;
- j) Valutazione di Impatto Ambientale e, ove previsto, Valutazione di Incidenza;
- k) Piano particellare dei terreni,
- l) Relazione tecnica illustrativa;

2) Gli elaborati del P.P. devono:

a) riportare nella stessa scala delle carte del P.R.A.E., le indicazioni dello stesso in relazione alle risorse sul territorio ed ai vincoli estrattivi, sia nella zona oggetto del Piano Particolareggiato sia nelle zone adiacenti, in modo da rendere evidenti le interrelazioni con altre risorse e con altre zone di piano. Su questo elaborato verrà indicato il perimetro del Piano Particolareggiato derivante dallo studio di dettaglio. Verranno, altresì, riportate le N.T.A. che possono ispirare e condizionare la disciplina di dettaglio della zona estrattiva, oggetto del P.P.;

b) riportare nella stessa scala dello strumento urbanistico generale le indicazioni dello stesso, sia per la zona di piano sia per le zone adiacenti, in modo da rendere evidenti le relazioni pianificatorie con le stesse. Si riporteranno, altresì, gli stralci delle N.T.A. del P.r.g. o P. di F. che possono ispirare o condizionare la disciplina di dettaglio della zona estrattiva oggetto di progettazione;

c) riportare le indicazioni specifiche delle attuali superfici e fronti di cava e delle infrastrutture attualmente esistenti (strade, elettrodotti, acquedotti, ecc.).

Nello stesso elaborato si riporterà il rilievo aerofotogrammetrico. La scala di redazione sarà di 1:5000;

d) descrivere le caratteristiche geomorfologiche, litologiche, idrogeologiche e geostrutturali (giacitura, struttura, eventuale stato di fatturazione e fessurativo) dei terreni interessati;

e) è altresì richiesto un rilevamento geologico dell'area da riportare su tavola alla scala di 1:5000, corredato da sezioni geologiche alla scala di 1:2000, che mettano in evidenza gli spessori e le giaciture degli strati dei terreni oggetto di coltivazione;

f) determinare le caratteristiche dei materiali in funzione della loro utilizzazione sul mercato. Tali caratteristiche saranno desunte da indagini sul terreno (es. sondaggi geognostici) e da prove di laboratorio.

NORME PER IL RECUPERO DELLE CAVE.

Art. 9

(Modalità di esecuzione delle opere di recupero)

1) Cave di pianura : le opere di recupero devono essere eseguite per lotti della durata stabilita nel provvedimento di autorizzazione non superiore a 3 anni; tali opere debbono essere eseguite secondo la direzione della coltivazione.

2) Cave a mezza costa: le opere di recupero devono essere eseguite per lotti della durata stabilita nel provvedimento di autorizzazione non superiore a 3 anni, procedendo, possibilmente dall'alto verso il basso, iniziando dal ciglio superiore di cava al limite dell'area autorizzata.

3) Modalità diverse potranno essere previste nel provvedimento autorizzativo per il recupero di situazioni pregresse o particolari.

Art. 10

(Termine dei lavori di recupero)

I lavori di recupero ambientale devono essere ultimati nei termini stabiliti dal provvedimento di autorizzazione e comunque entro 2 anni dal termine della coltivazione.

Oltre tale termine si deve comunque provvedere alla sostituzione delle fallanze nelle opere in verde.

Art. 11
(Opere in verde)

Le opere in verde dovranno essere eseguite di norma utilizzando specie vegetali autoctone caratteristiche del paesaggio circostante.

L'elenco delle specie erbacee, arbustive ed arboree dovrà essere precisato nei progetti di recupero ambientale.

La messa a dimora di specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone è obbligatoria nei casi di riutilizzo a scopo naturalistico.

Art. 12
(Riutilizzo delle aree di cava)

Le opere di recupero devono essere finalizzate ad una specifica destinazione di riutilizzo, con priorità all'uso precedente del suolo.

La destinazione di riutilizzo deve essere specificata nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 13
(Recupero agricolo per le cave di pianura)

Nel caso di destinazione finale all'uso agricolo, la profondità massima del fondo recuperato dalle cave a fossa in pianura è stabilita in 15 metri dal piano di campagna o del gradone più basso.

Nelle cave a terrazzo il fondo cava recuperato dovrà essere lasciato ad una quota compatibile con il drenaggio naturale delle acque meteoriche.

La profondità deve essere calcolata in rapporto alla superficie totale dello scavo al fine di consentire un recupero finale del territorio compatibile con i limiti economici delle attività agricole prevedibili.

Per il raggiungimento dei limiti di superficie minima, sono consentiti ampliamenti, abbattaggio di diaframmi, approfondimenti e rimodellamenti.

Art. 14
(Recupero del fondo cava, dei gradoni e dei fronti per le cave di pianura)

Sui gradoni, sul fondo della cava ed in genere su tutte le aree pianeggianti si dovranno eseguire:

- a) riporto di uno strato di terreno vegetale di almeno 0,3 metri di spessore per uso forestale e/o naturalistico e di almeno 0,8 metri di spessore per uso agricolo;
- b) semine e piantagioni finalizzate allo specifico utilizzo;
- c) concimazioni curative e correttive finalizzate allo specifico utilizzo.

Tale obbligo non sussiste per destinazioni di utilizzo diverso da quelle forestali e/o naturalistiche.

Art 15

(Drenaggio delle acque sul fondo per le cave di pianura)

Il fondo dello scavo dovrà essere sistemato in pendenza verso il lato di drenaggio delle acque piovane.

Sul fondo dello scavo, ai piedi delle scarpate, dovranno essere costruite canalette per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane, collegate con la rete idrica esistente a valle della cava.

Nelle cave a fossa, ove lo smaltimento delle acque può avvenire solamente per infiltrazione diretta nel sottosuolo, dovranno essere costruite canalette di drenaggio al piede delle scarpate collegate con una zona di fondo cava destinata ad accumulo temporaneo, per evitare allagamenti in caso di piogge eccezionali.

Se necessario, per le acque meteoriche dovrà essere previsto in progetto idoneo sistema di raccolta e smaltimento nel rispetto delle leggi vigenti

Art. 16

(Recupero delle cave di pianura (a fossa) di pietre ornamentali e calcareniti da taglio - pietra leccese, tufi, ecc.)

Per il recupero delle cave a fossa di pietre ornamentali e di calcareniti da taglio si procederà con progettazioni unitarie nel caso di cave confinanti e comunque laddove previsto nelle N.T.A. del P.R.A.E. o dei suoi strumenti attuativi.

Art. 17

(Recupero delle scarpate in roccia per le cave monte)

Ai piedi dei fronti rocciosi dovranno essere eseguiti riporti artificiali di detriti, si da ottenere pendenze non superiori, ove possibile, a 60°. Tali riporti dovranno essere ricoperti da terreno vegetale di almeno 1,3 metri di spessore, al fine di ricostruire il substrato minimo per la crescita delle essenze vegetali.

Tale obbligo non si applica per destinazioni di utilizzo diverse da quelle forestali e/o naturalistiche. Il Settore Attività Estrattive potrà autorizzare specifici interventi di recupero sui fronti di cava.

Art. 18

(Recupero delle scarpate in detrito per le cave a mezza costa)

Sulle scarpate in detrito, che non dovranno superare i 40°, dovranno essere eseguiti:

- a) riporto di almeno 0,3 metri di spessore di terreno vegetale;
- b) semine e piantagioni finalizzate allo specifico utilizzo;
- c) concimazioni curative e correttive finalizzate allo specifico utilizzo.

Ove la stabilità del terreno vegetale non sia garantita si dovrà provvedere alla costruzione di graticciate e viminate oppure alla posa di reti antierosione.

Art 19

(Recupero del fondo di cava e dei gradoni per le cave a mezza costa)

Sui gradoni, sul fondo cava ed in genere su tutte le aree subpianeggianti, si dovranno eseguire:

- a) riporto di uno strato di terreno vegetale di almeno 0,3 metri di spessore nel caso di uso forestale e/o naturalistico e di 0,8 metri di spessore nel caso di uso agricolo;
- b) semine e piantagioni finalizzate allo specifico utilizzo;
- c) concimazioni curative e correttive finalizzate allo specifico utilizzo.

Tale obbligo non si applica per destinazioni di utilizzo diverse da quelle forestali e/o naturalistiche.

Art. 20

(Drenaggio delle acque piovane per le cave a mezza costa)

Il fondo dello scavo dovrà essere sistemato in pendenza verso il lato di drenaggio delle acque piovane.

Le pedate dei gradoni dovranno essere lasciate con pendenza di almeno 5° verso monte per migliorare la stabilità e favorire il trattenimento delle acque piovane.

Sul fondo dello scavo ed ai piedi dei gradoni, dovranno essere costruite canalette per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane. Lo smaltimento delle acque dovrà avvenire in modo graduale e comunque tale da non provocare allagamenti nei terreni a valle.

Art. 21

(Attestazioni)

- 1) Annualmente il titolare dell'attività di cava ha l'obbligo di produrre all'Ufficio Attività Estrattive, la dichiarazione contenente:
 - a) le unità lavorative impiegate;
 - b) la regolarità contributiva ai fini previdenziali;
 - c) la regolarità contributiva ai fini del rispetto del CCNL per gli addetti del settore.

